

RESOCONTO STENOGRAFICO

192.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	17397	PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (1);	
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	17397	BOTTARI ed altri: Nuove norme a tutela della libertà sessuale (80);	
Disegno di legge: (Assegnazione a Commissione in sede referente)	17428	GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (91);	
Proposte di legge: (Assegnazione a Commissione in sede referente)	17428	TRANTINO ed altri: Nuove norme sui delitti sessuali contro la libertà e la dignità della persona (392);	
(Stralcio di disposizioni da parte di Commissione in sede referente) . .	17448	ARTIOLI e FINCATO GRIGOLETTO : Nuove norme penali in materia di violenza sessuale (393);	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	17398	CIFARELLI ed altri: Modificazioni delle norme in materia di delitti contro la libertà sessuale (601);	
Proposte di legge (Seguito della discussione):			

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 1984

	PAG.		PAG.
ZANONE ed altri: Norme sulla tutela della libertà sessuale (969).		Interrogazioni, Interpellanza e mozioni:	
PRESIDENTE . . . 17398, 17399, 17400, 17405, 17407, 17411, 17418, 17421, 17429, 17436, 17440, 17447		(Annunzio)	17449
ARTIOLI ROSSELLA (PSI)	17405	Corte dei conti:	
BIANCHI BERETTA ROMANA (PCI)	17407	(Trasmissione di documento)	17397
BOTTARI ANGELA MARIA (PCI), Relatore	17417	Documenti ministeriali:	
CASINI CARLO (DC) . . . 17429, 17430, 17431, 17436		(Trasmissione)	17397, 17448
CRUCIANELLI FAMIANO (Misto-PDUP) . . .	17418	Per lo svolgimento di interpellanze:	
FELISETTI LUIGI DINO (PSI) . . . 17411, 17417		PRESIDENTE	17448, 17449
MANNUZZU SALVATORE (Sin. Ind.) . . .	17400	BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN) .	17448
ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.)	17436	Ordine del giorno delle sedute di domani	17449
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA (PCI) . .	17440		
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI)	17399		
RUSSO FRANCO (DP)	17421		

La seduta comincia alle 16,30.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Gioia è in missione per incarico del suo ufficio.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 settembre 1984, ha trasmesso copia della deliberazione n. 2-bis/84 in data 5 marzo 1984, in ordine agli adempimenti ai quali sono tenuti i comitati regionali di controllo sulle richieste istruttorie formulate dalla sezione enti locali.

Detta deliberazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 settembre 1984, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto pa-

pirologico per gli esercizi dal 1980 al 1982 (doc. XV, n. 47/80-82).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dai ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. I ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici con lettera in data 27 settembre 1984 hanno presentato, ai sensi dell'articolo 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad integrazione della relazione provvisoria inviata il 2 aprile 1982 ed annunciata all'Assemblea nella seduta del 20 aprile 1982, la terza relazione sull'equo canone (doc. LII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 884 — «Istituzione in Cagliari di una

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 1984

sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti» (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (2083) (*con parere della IV e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

V Commissione (Bilancio):

«Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria» (2093) (*con parere della I e della IX Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XII Commissione (Industria):

«Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente «Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole» (2046) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIV Commissione (Sanità):

«Disciplina della produzione e della vendita degli estratti alimentari e dei prodotti derivati» (2035) (*con parere della I, della IV e della XII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la XI Commissione perma-

nente (Agricoltura) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

LOBIANCO ed altri: «Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli» (429).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Proposta di legge di iniziativa popolare: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (1); Bottari ed altri: Nuove norme a tutela della libertà sessuale (80); Garavaglia ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (91); Trantino ed altri: Nuove norme sui delitti sessuali contro la libertà e la dignità della persona (392); Artioli e Fincato Grigoletto: Nuove norme penali in materia di violenza sessuale (393); Cifarelli ed altri: Modificazioni delle norme in materia di delitti contro la libertà sessuale (601); Zanone ed altri: Norme sulla tutela della libertà sessuale (969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa popolare: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bottari ed altri: Nuove norme a tutela della libertà sessuale; Garavaglia ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale; Trantino ed altri: Nuove norme sui delitti sessuali contro la libertà e la dignità della persona; Artioli e Fincato Grigoletto: Nuove norme penali in materia di violenza sessuale; Cifarelli ed altri: Modificazioni delle norme in materia di delitti contro la libertà sessuale; Zanone ed altri: Norme sulla tutela della libertà sessuale.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 1984

Ricordo che nella seduta di ieri è stata aperta la discussione sulle linee generali ed è intervenuto il relatore, onorevole Bottari, mentre il Governo si è riservato di intervenire in sede di replica.

ALESSANDRO REGGIANI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, colleghi, nella seduta di ieri l'onorevole relatore ha dato comunicazione, molto correttamente e puntualmente, della presentazione, avvenuta a suo tempo, della proposta di legge n. 2086, recante nuove norme in materia di violenza sessuale contro la persona, da parte del gruppo socialista democratico. Questa proposta è già stata assegnata alla IV Commissione. Non credo sia questa la sede per specificare il motivo per il quale la presentazione di tale proposta avviene all'inizio della discussione: essa vuol essere comunque una manifestazione di ossequio all'importanza che l'argomento in discussione riveste. Il presidente della Commissione competente ha manifestato — sia pure non in via ufficiale, ma con un atto trasmesso alla Presidenza — l'opinione che essa possa essere abbinata d'ufficio nella discussione degli altri progetti all'esame dell'Assemblea.

Pare che le norme del regolamento non soltanto non vi ostino, ma consentano, anzi consiglino tale abbinamento. La Camera sa che le proposte di legge in discussione hanno un contenuto inequivoco e del tutto analogo a quella del nostro gruppo di cui sto parlando, che si intitola appunto: «Nuove norme in materia di violenza sessuale contro la persona».

Sono quindi fermamente convinto che la proposta di legge presentata dal mio gruppo debba essere abbinata a quelle in discussione in questo momento.

È vero che la Costituzione prevede che ogni proposta di legge debba essere esaminata dalla Commissione competente e poi dall'Assemblea, ma sappiamo tutti che vi sono norme della Costituzione sol-

tanto programmatiche e non precettive. È altrettanto vero che l'articolo 72 del regolamento prevede che il Presidente della Camera assegni alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge, sui quali esse debbono riferire all'Assemblea, ma, quando su un determinato argomento, assolutamente identico a quello in discussione, sopraggiunge — dopo essere stata assegnata alla Commissione — una proposta di legge, l'articolo 72 del regolamento prevede implicitamente, ma in modo indiscutibile, che tale proposta di legge debba essere abbinata a quelle già in discussione davanti all'Assemblea.

A conferma, sia pure *a contrariis*, di quanto dico mi riferisco al secondo comma dello stesso articolo 72, il quale prevede che non possano essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di provvedimenti precedentemente respinti. Questa proposta di legge fu presentata nella passata legislatura, è stata ripresentata in quella attuale, è stata assegnata alla Commissione competente e, perciò, l'unica conseguenza che si può trarre di fronte a questo atto procedurale è che si debba passare alla trattazione abbinata di questa proposta di legge con quelle già in discussione.

In questo senso mi permetto di concludere, chiedendo alla Presidenza di voler eventualmente sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento, della quale non abbiamo l'onore di far parte.

PRESIDENTE. Onorevole Reggiani, prendo atto della sua dichiarazione e ricordo all'Assemblea che già ieri il relatore, onorevole Bottari, aveva fatto presente che tra le varie proposte di legge sopraggiunte in ritardo ve ne era una di iniziativa del gruppo socialdemocratico. E questo mi pare il fatto rilevante politicamente: certamente l'Assemblea terrà conto anche dell'iniziativa del suo gruppo parlamentare.

Sul piano strettamente regolamentare, lei sa bene che la proposta di legge dei deputati del suo gruppo è intervenuta quando non soltanto la Commissione

aveva già licenziato il testo per l'Assemblea, ma anche l'onorevole Bottari aveva presentato la sua relazione.

Mi pare perciò che allo stato attuale dei fatti non vi siano le condizioni per abbinare la sua proposta di legge alle altre; semmai, nel momento del passaggio agli articoli, potrà essere richiesto, anche dal Comitato dei nove, un breve rinvio in Commissione, e se l'Assemblea lo consentirà questa materia potrà essere portata all'esame dell'Assemblea. Diversamente, credo che la proposta di legge in questione debba oggettivamente essere intesa come un contributo importante, e gli articoli considerati come emendamenti al testo in esame e come tali discussi dall'Assemblea.

Comunque prego il presidente della Commissione e lo stesso relatore di approfondire la materia, in modo tale che il contributo che il suo gruppo parlamentare ha inteso e intende dare a questo importante dibattito sia tenuto presente nel migliore dei modi.

ALESSANDRO REGGIANI. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

SALVATORE MANNUZZU. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, vorrei partire da una considerazione che può apparire marginale o addirittura banale, ma penso che poi non lo sia. Rimane una pellicola di disagio attorno a questa materia: e non tanto per la banalità reiterata di certi atteggiamenti — commenti, battute e scherzi di corridoio —, per la prevedibilità delle infamie goliardiche; e nemmeno per l'ingombro, dall'altra parte, di certi eccessi ideologici. Non è questione di cattivo o di buon gusto: quelle inciviltà e quelle deformazioni, come taluni fastidi più o meno dissimulati, sono spia di altro. Sono spia di una convinzione: la convinzione di taluno che i problemi sono ben diversi, specie in un momento difficile

come questo. E allora quest'obolo di attenzione a questa materia, forse, qua o là — o magari qua e là —, lo si paga strutturalmente: perché interessa ad una certa udienza (come si dice), ad un certo pubblico, per «fare politica» (lo dico tra virgolette, giacché il termine politica subisce anche simili degradazioni).

Ma davvero i problemi che viviamo sono tutti diversi, sono distanti da noi che ora qui ci occupiamo di argomenti come questi, in un momento così difficile? Lo sappiamo, è un momento critico, in cui è in corso una grande, generale offensiva contro l'uguaglianza (quante volte ne abbiamo preso atto) e in cui si rimescolano le carte del potere. Ma pretendere una libertà sessuale reale, col suo statuto anche giuridico, è un modo che le donne hanno per presentarci il conto della loro tradizionale soggezione e disuguaglianza, per esigere una nuova distribuzione del potere.

È vero, la società è cresciuta, tutta, ma gravi contraddizioni restano, ed anzi si acutizzano proprio in rapporto ai progressi compiuti. Così la cultura delle donne cresce e tende ad essere sempre meno minoritaria, sempre meno meramente contestativa, per diventare propositiva, per trovare ed affermare se stessa, la propria specificità, la propria memoria ed il proprio futuro, per darsi le proprie ragioni: che sono le ragioni di una subalternità storica e diventano percorsi concreti di liberazione. Il disegno di legge del quale discutiamo, dunque, è in qualche modo esemplare, almeno per il segnale che emana: prodotto della cultura delle donne, ne protesta le condizioni di disuguaglianza e ne cerca soluzioni che non sono improprie, anche se viene aggredito solo un luogo di un intero contesto; ma un luogo tipico, tutt'altro che laterale.

La strada nella quale così si cammina, dunque, è la strada maestra. La questione riguarda tutti, giacché è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Anche adesso, anche qui, nella vicenda parlamentare della quale ci occupiamo, l'arti-

colo 3 della Costituzione, con il suo secondo comma, è clausola di verifica dell'intero ordinamento, anche materiale: di tutta la vita pubblica, di ogni politica e della responsabilità di coloro che, come noi, hanno l'onore di rappresentare la gente in queste istituzioni, dove si compiono le grandi scelte politiche, dove si fanno e si cambiano le leggi.

Ma perché l'attuale regime dei reati di violenza sessuale comporta condizioni di disuguaglianza e offende la libertà delle donne? Per rispondere, tento una breve ricognizione di questo regime, cercando di capirne l'integrazione in un intero sistema sociale, con le sue leggi, ed in una scala di valori, in una cultura diffusa. Alle scelte del codice penale del 1930, il codice Rocco, ne corrispondevano altre, sino a poco tempo fa rimaste nel nostro ordinamento: ad esempio quella del codice civile del 1942, all'articolo 144, in tema di potestà maritale, là dove si stabiliva che il marito era il capo della famiglia, che la moglie ne seguiva la condizione civile ed era obbligata ad accompagnarlo ovunque; o all'articolo 145, dove si delineava una sorta di contropartita per la donna, stabilendosi che il marito doveva proteggerla, tenerla presso di sé e mantenerla. E poi, per quanto tempo, in un simile ambito, si è continuato a discutere di uno *ius corrigendi*, di un diritto a correggere, del marito sulla moglie? E i guadagni della famiglia, di quella che anche allora era, sul piano economico, una impresa familiare, non andavano tutti al marito?

Nello stesso senso agivano alcune disposizioni penali, ora non più vigenti, ma caratterizzanti quel tipo di ordinamento: le disposizioni sul delitto d'onore (ed occorre ricordare anche le assoluzioni ampie da parte delle giurie) e le disposizioni sul matrimonio riparatore.

Ecco, bastano queste indicazioni a tracciare l'immagine di una evidente disparità di trattamento tra uomo e donna e di un trattamento della donna con segni, come dire, di reificazione. In un simile quadro, di fatto, la donna aveva — ed ancora ha, per quanto quella cultura e quell'ordinamento materiale resistono —

libertà limitata, non una sessualità che le appartenga, non una sessualità fuori delle categorie della procreazione e della pornografia. E, in un simile quadro, è conseguente la previsione dei reati sessuali che ancora resta nell'ordinamento penale vigente: dato che — è vero — questi reati sessuali nella pratica offendono anche i minori di entrambi i sessi, ma nell'accezione sociale protagonista passiva ne è la donna; e questa, poi, rimane la posta politica in gioco, anche adesso.

Allora, a proposito dei reati sessuali, ne è già significativa la collocazione, nel sistema del codice penale, tra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume (categorie generali, valori astratti), piuttosto che tra i delitti contro la persona, e insieme ai reati relativi alle pubblicazioni e agli spettacoli osceni ed alla prostituzione. L'indicazione che ne risulta è che non è in gioco tanto la persona della donna, la sua libertà, quanto quel sistema dato di valori in tema di sessualità, in tema di subalternità sociale.

La previsione penale poi si compie mediante una fitta casistica, di cui è espressione principale la bipartizione tra violenza carnale e atti di libidine violenti. Secondo questa casistica, ciò che conta non è l'offesa alla libertà della donna, la sofferenza che alla donna si reca, quanto l'oggettiva compromissione del bene fisico che lei rappresenta.

La procedibilità poi, in genere, è subordinata alla querela: e non si tratta del riconoscimento di un diritto di libertà, di un diritto di scegliere, di una autonomia, ma invece della ratifica di una soggezione, della ratifica di vincoli culturali e sociali esistenti. Infatti, chi decide effettivamente di chiedere la punizione? Non la donna, ma il complesso dei condizionamenti sociali che lei subisce. Il diritto di querela, in pratica, non è un diritto, ma una delega al mercato dei rapporti di forza dati, in termini di prevaricazione sulla donna, di intimidazione della donna: in termini di alienazione della donna, giacché la violenza sessuale, che non è consentita dalla donna e non ne compromette la sfera morale, è considerata una

macchia indelebile, una svalutazione del bene, della cosa che lei rappresenta.

Allora era conseguente che il matrimonio riparatore, fino a qualche tempo fa, escludesse la pena: giacchè esso restituiva oggettivamente l'equilibrio cui si mirava, nella logica del «chi rompe paga e i cocci sono suoi». Ma quel risarcimento, se così vogliamo chiamarlo, non teneva conto della sofferenza della donna, della sua coazione anche nel momento in cui accettava il matrimonio cedendo alle strette del mercato e dei rapporti sociali; e non teneva conto della capacità criminale dimostrata dall'autore della violenza.

Così, infine, il processo per violenza sessuale si risolveva, si risolve in un processo alla donna offesa, per una sorta di inversione dell'onere della prova: tale ancora resta forse in molti casi, in troppi casi. Si attende dalla donna offesa una specie di prova liberatoria, le si fa carico di dimostrare che non ha consentito, che non si è potuto ritenere che lei consentisse e, addirittura, che la storia della sua vita ed il suo comportamento di sempre non consentivano l'offesa, che lei non era svalutata, per il suo contegno sessuale, sul mercato della società. In tal modo si infligge alla donna una enorme mortificazione e si pone un ulteriore limite, di fatto, alla libertà di querela.

Nel suo complesso, tra norme oggi abrogate e norme ancora vigenti, era un regime coerente ad un assetto sociale preciso: la disuguaglianza, prima che nella legge, e nella legge penale, risiedeva nei rapporti materiali tra gli uomini e le donne, nelle loro stesse convinzioni. Ma ora che l'assetto sociale, i rapporti tra la gente, le culture diffuse cambiano, nel senso dell'uguaglianza — nonostante il permanere e, anzi, l'inasprirsi di gravissime contraddizioni —, anche questo regime deve essere profondamente modificato. Non si tratta solo di registrare diversi equilibri, ma di favorirli con soluzioni istituzionali specifiche che vadano nel loro senso.

È un processo non agevole e mai, come si dice, indolore, giacchè tocca interessi

consolidati, ed anzi è in gioco, anche così, la stessa titolarità del potere.

La legge che stiamo esaminando rientra, con i suoi accenti particolari, in questa logica ampia di trasformazione: sancisce e conferma acquisizioni compiute dalla cultura femminile per l'intera società; e spinge per estenderle.

La violenza sessuale, già nello spostamento della collocazione sistematica, viene considerata delitto contro la persona, contro una persona, quella della donna offesa; e in questo senso è delitto contro la libertà e contro la libertà sessuale. La donna non è più oggetto alienato, ma soggetto di sessualità: e la sessualità è espressione della sua persona, da vivere come valore, liberamente.

È una scelta che ne determina altre. È conseguente la eliminazione della casistica se quel che conta non è tanto la aggressione ad un bene fisico, quanto l'offesa alla libertà della donna. A questo fine vi è identità sostanziale tra ciò che si qualifica violenza carnale e ciò che si qualifica atti di libidine violenti; ed anzi da questi atti talvolta possono derivare un'offesa alla libertà, una sofferenza per la donna addirittura più gravi che dalla violenza carnale consumata: sicché appare inadeguata la previsione di un trattamento penale più favorevole. Effetto della eliminazione della casistica è la preclusione di indagini umilianti per la donna, che divengono inutili.

Altro punto qualificante è la perseguibilità di ufficio e non a querela di tutti i reati sessuali. Il problema è difficile. Le soluzioni che ne sono state date nel tempo sono differenti. Ma credo sia stato un punto di merito per forze politiche e per singoli cambiare opinione, comprendere ragioni altrui, ragioni all'origine non proprie; le ragioni sottolineate e sofferte dal movimento delle donne.

Ma il problema, ripeto, resta difficile. Perché, se scegliamo una politica penale, come si dice, laica, giocata sui suoi effetti e non consumata entro principi astratti e ideologici, non è determinante la gravità dei reati e nemmeno l'indisponibilità del bene aggredito: la libertà. Invece, se

stiamo attenti agli effetti, non possiamo non considerare il trauma che nella esistenza di una persona offesa da violenza sessuale può rappresentare un procedimento penale non voluto; anche se poi non sarà frequente in pratica che se ne aprano molti, di questi procedimenti non voluti.

Mettiamo tutto questo su un piatto della bilancia. Ma sull'altro piatto va posta una realtà ancora prevalente. Lo si è già detto: spesso, troppo spesso, chi sceglie se proporre o no la querela non è la persona offesa dalla violenza sessuale, ma l'insieme dei condizionamenti culturali e sociali che quella persona subisce (e talvolta anche delle pressioni, delle intimidazioni e dei commerci concreti). Il mercato dei rapporti di forza dati prima nega, di fatto, la libertà sessuale alla donna, poi le nega, materialmente, la libertà della querela. Stabilire che si procede comunque d'ufficio, diventa allora, in un tale contesto, rottura del mercato, rottura di condizioni storiche di disuguaglianza e di debolezza che stanno ancora a carico delle donne.

Solo così la legge che stiamo predisponendo realizza la sua vocazione peregrina, emancipatrice, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Ed allora la bilancia pende da questa parte, anche se ciò che sta sull'altro piatto — l'ulteriore trauma di una vita — non è senza peso, e non è senza costo; ma è un costo che si deve accettare di pagare, come tante volte nella storia, per andare avanti.

La questione è strettamente collegata all'altra, delle modalità del processo. Nei processi per reati sessuali c'è tutta una prassi, piuttosto nota, di ribaltamento della posizione della donna da persona offesa a persona incolpata, costretta a vagli ben più duri di quelli cui si assoggetta chiunque formuli un'accusa.

Mi pare relativa, francamente, l'efficacia delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 11 del testo al nostro esame, là dove si vietano domande sulla vita privata e sulle relazioni sessuali della persona offesa, e si prescrive invece il

rispetto della dignità di essa. Si tratta di un segnale, produttivo di conseguenze solo in tempi non brevi, e certo non senza il concorso di altri, più significativi spostamenti; mentre col divieto di quelle domande, anche nei pochissimi casi — pochissimi — nei quali esse possono avere rilievo processuale, cioè possono essere utili per accertare la colpa o l'innocenza, si pongono limiti legali alla libertà di convincimento di chi giudica. Voglio dire che ritengo occorra difendere sempre, sino in fondo, anche quando gli addebiti sono tanto gravi, la presunzione di non colpevolezza e i diritti al contraddittorio per la difesa.

Mi pare più utile la pubblicità del dibattimento stabilito dal primo comma dell'articolo 11, in quanto agevola il controllo dell'opinione pubblica. Ma è essenziale un'ulteriore garanzia, che pure si è prevista all'articolo 10: un controllo più penetrante e specifico all'interno della vicenda giudiziaria, con la possibilità dell'intervento in essa, come parti, di soggetti collettivi non istituzionali, movimenti e associazioni. Così la donna offesa non è più sola; contro la cultura della violenza e della disuguaglianza si dà voce processuale ad un'altra cultura, la sua.

L'esigenza è quella generale, da soddisfare con la delega per il nuovo codice di procedura penale, di un controllo sociale sul processo, aggiungendo ai soggetti tradizionali di esso — Stato e cittadini privati — un nuovo soggetto collettivo: restituendo le istituzioni alla gente, e dunque rendendole più credibili. Ma l'anticipazione di un tale controllo nel processo per violenza sessuale si rende necessaria data la peculiare parzialità spesso propria di questo processo, con l'inversione dell'accusa che lo caratterizza, prodotta dalla vischiosità delle culture.

Qui non è consentito un esame più dettagliato di un testo che, nel suo complesso, ritengo positivo. Mi limito dunque a sole due altre osservazioni su questioni di importanza, ritengo, non secondaria.

Da qualche parte si vogliono introdurre in questa disciplina norme di repressione della pornografia. È in gioco il problema

della libertà d'espressione, giacché è piuttosto noto che cosa poi contengano certi cavalli di Troia, e dove porti la censura; e sarebbe davvero singolare che una legge come questa alla quale stiamo lavorando, volta a collocarsi nel flusso di una cultura nuova, volta a suscitare, finisse invece col produrre frutti come quelli di cui ci informano le cronache, mettiamo, degli anni '50.

Ma il problema di fondo è un altro. La violenza sessuale viene da ciò che si è detto mercato dei rapporti di forza esistenti, dallo statuto materiale, ancora vigente, della disuguaglianza, non da suggestioni miserabili di fantasmi di carta o di celluloidi.

Un'altra questione, invece, rimane aperta, non risolta dal testo al nostro esame, e mi pare che la stessa relatrice ce ne abbia avvertito: la questione dei rapporti sessuali di coloro che il codice penale, in sue disposizioni generali ancora vigenti, definisce «malati di mente».

Già la categoria della malattia di mente è in crisi da molti anni ed è delimitata da confini sempre più incerti; anche se poi a questa categoria non si può disconoscere magari una certa consistenza empirica ed in più la considerazione che le viene da parti fondamentali del nostro ordinamento, non solo penale. Ma soprattutto vale l'esigenza, sottolineata dalla relatrice, di non impedire a coloro che si ritengono malati di mente una vita anche sessuale, con le relazioni interpersonali che essa comporta.

Non si può dunque stabilire una presunzione generale di violenza nei rapporti sessuali con le persone malate di mente; presunzione che le escluderebbe tutte da questi rapporti. La scelta del testo della Commissione in ciò è certamente condivisibile. Però, è anche vero che esistono soggetti i quali, a causa di loro infermità, sono affatto incapaci di determinazioni e persino di interessi attinenti alla sfera sessuale, ma anche affatto incapaci di difendersi dalle aggressioni sessuali altrui. Ritengo che non si possa non farsi carico della repressione, anche penale, di queste aggressioni a carico di persone che non

consentono, che non scelgono, che non sono libere; se si vuole tutelare fino in fondo la libertà sessuale.

Diversamente, ne verrebbe considerevolmente turbata la stessa libertà fisica, la libertà di relazioni generiche ed addirittura di movimenti, di tali persone, per la necessità di proteggerle avvertita dai loro familiari e da coloro che ne rispondono, dato il venir meno della tutela giuridica. E ne va della credibilità dell'intera legge cui ora lavoriamo. Figurarsi quale sarebbe il rigetto sociale se essa permettesse sfoghi sessuali, mettiamo di gruppo, su una persona minorata, affatto inerte ed indifferente.

Bisogna trovare un punto di equilibrio, secondo l'esigenza che ha segnato, se non ho male inteso, la stessa relatrice. Ed allora, escludendo la presunzione generale di violenza come la presunzione generale di liceità, forse il punto di equilibrio e di discriminazione si può trovare nella capacità naturale relativa, del malato di mente, ad intendere e volere quegli atti sessuali: l'antigiuridicità ed il reato iniziano dove cessa quella capacità. E la soluzione — lo dico tra parentesi — si presta ad essere estesa anche ad ipotesi di incapacità transitorie, non dovute a malattia, ma per esempio ad ubriachezza profonda o ad assunzione di stupefacenti, indipendenti dal fatto del colpevole. Ipotesi che il testo al nostro esame trascura.

Avviandomi a conclusione, voglio però ancora manifestare consenso a questo testo nel suo significato complessivo. È il segno che il processo di acquisizioni della cultura femminile, di acquisizioni verso l'eguaglianza sostanziale, non si ferma dopo il divorzio, il nuovo diritto di famiglia, la depenalizzazione dell'aborto e le leggi di parità.

È il segno che crescono la domanda di soggettività ed il senso di sé delle donne, la loro capacità di governare il proprio destino.

Allora sarà miope misurare questa legge solo sulla base dei suoi effetti immediati, specifici e pratici. Credo che questi effetti ci saranno e ben utili, ma il senso della cosa li trascende: sta nella posta che

su questo tema si è voluto giocare, in termini di liberazione di un sesso da una soggezione storica; e magari proprio nella sproporzione di questa posta; e magari nel confuso contraddirsi di tante ragioni che non vogliono più restare subalterne.

Ritengo che il Parlamento nell'avvertire tutto ciò, nel rispondere adeguatamente alla domanda e nel non mandare perduta quella posta, ponga in causa se stesso, insieme alle spinte generali per il cambiamento, alle spinte generali verso l'uguaglianza.

Prendiamone atto. La nozione di eguaglianza, adesso che è così attaccata e aggredita, si allarga, si riempie di nuove ragioni specifiche, quante sono le subalternità esistenti: accanto alla subalternità economica, quelle di sesso, di cultura, di lingua, di razza. E allora si propongono aggregazioni nuove, non solo come alleanza, ma come intersezioni, scambi, azioni combinate, per un nuovo modello di potere.

La questione è come ricondurle ad unità. È una questione difficile, certo, ma diventa una delle questioni fondamentali, oggi, del processo democratico (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Artioli. Ne ha facoltà.

ROSSELLA ARTIOLI. Signor Presidente, colleghi, stiamo percorrendo un cammino già iniziato nella passata legislatura, che si arenò però alle prime battute della discussione dell'articolato. Noi ci auguriamo che questa rivisitazione, nella nona legislatura, sia più proficua ma soprattutto più produttiva ai fini dell'approvazione della legge, perché non è possibile un secondo *knock out*, forse anche perché siamo tutti un po' più attenti e più agguerriti contro disattenzioni o eventuali *blitz*.

Desidero innanzi tutto precisare di avere apprezzato l'intervento della relatrice Bottari, per l'amaraggio morbido compiuto con la sua relazione sul pro-

blema della violenza sessuale. Abbiamo tutti colto nelle sue parole la volontà di tener conto delle divergenze passate e di quelle che ancora sussistono ma che possono essere superate mediante la discussione di questi giorni e il sostanziale desiderio di tutti di operare nella direzione di una cultura più progressista e civile.

Dico questo per evitare il rischio di condizionamenti da crociata. Oggi, credo, non c'è bisogno di crociate, né fra partiti, né fra sessi; c'è solo bisogno di un estremo equilibrio e di un sereno confronto, laico e democratico che, ripudiando roghi e martirii, ponga l'accento sulla libertà sessuale e sull'autodeterminazione dell'individuo.

È in questo quadro di equilibrio e di consapevolezza che va intesa l'astensione socialista sul testo unificato approvato all'esame dell'Assemblea. Ritenendo non necessario accendere battaglie di bandiera o abbarbicarsi alle proprie proposte di legge, fossero queste state presentate per prime o per ultime, il nostro interesse era ed è quello di giungere ad una sintesi conclusiva, armonica e concreta.

La nostra astensione sottende questo interesse, affinché sia consentito il sereno inserimento di alcuni punti: consenso, violenza presunta, violenza fra coniugi e la formulazione dell'articolo sulla costituzione di parte civile; essendo punti fermi ed irrinunciabili la collocazione della violenza sessuale tra i delitti contro la persona, e la conseguente procedibilità d'ufficio.

Non si può, del resto, non procedere con questo tipo di soppesata prudenza, quando si trattino leggi che così in profondità intervengono sul vissuto e così sottilmente incidono su quelle differenze culturali che ancora impediscono la completa espressione del cittadino come persona.

Il nodo dell'argomento in questione è culturale, di una cultura che attraversa i sessi, le età (e oggi la cronaca ce lo dimostra) e i rapporti interpersonali. Da secoli nel nostro paese la cultura del sesso è conflittuale, viene intesa nel solco di categorie fisse, che di volta in volta, a seconda

delle situazioni, fanno del rapporto sessuale un mercato, un dovere, una debolezza, un pedaggio, un vizio, un'espiazione, un piacere. In questa etica preconfezionata il sesso si configura come patrimonio sociale, da regolamentare e gestire secondo canoni collettivi e generalizzati. L'abitudine all'omertà, che troppo spesso ha avvolto il problema dei rapporti sessuali, diviene in tal modo l'espressione attraverso cui la società difende le sue impalcature fisse, conserva, con la presunta obbedienza a norme codificate, il suo diritto di proprietà sulla sfera privata del singolo.

Uscire da questa secolare impalcatura deve significare il ritorno ad una sessualità non come problema sovrastrutturale, ma come uno dei tanti problemi strutturali che attraversano la nostra società e i nostri rapporti. Il ritorno cioè ad un vissuto che resti nel patrimonio personale e culturale di ognuno.

Rivisitare oggi la sessualità non deve quindi significare introdursi in una sorta di museo delle cere bensì partecipare ad un ritmo vitale che ha il sapore del consenso, della libertà, del rispetto reciproco. Rompere l'omertà e l'ipocrisia come codice di comportamento deve poter significare la capacità di riappropriarsi del problema secondo gamme di valori diversificati, non generalizzati e non generalizzanti. Ma questa riappropriazione diventa veritiera ed opportuna se basata sulla libertà e sul consenso e se non determina uno iato tra sfera pubblica e sfera privata; ma se piuttosto assicura quella circolarità di rapporto che garantisce, attraverso il rispetto del privato, la salvaguardia del pubblico e viceversa. Quando infatti una sfera tanto privata ed esclusiva come appunto quella sessuale viene violata ed infranta, con essa si violano tutti i principi precedentemente sostenuti e si offende la persona nella sua ritrovata e ritrovanda integrità esistenziale, morale, fisica, affettiva, sessuale.

A questo punto, l'individuo e le sue problematiche tornano alla collettività come ad un mare in cui non si annega ma si conserva la propria specificità. L'inter-

vento della giustizia si impone, in questo caso, con la massima apertura e la più sottile sensibilità possibile: non più processo-ghetto o processo-rimozione; non più frutto esclusivo del coraggio del singolo, del suo combattere solitario contro la vecchia cultura e l'omertà codificate; non più dilacerante sconfitta dei deboli ma processo civile in cui tutti ed ognuno, per la tutela della collettività cui appartengono, difendono la persona come soggetto sociale.

Apertura, quindi, ma accompagnata dalla massima sensibilità, come nell'avventurarsi a giudicare la vita di coppia o dei coniugi, che non deve costituire certo una zona franca ma rappresenta senza dubbio un terreno più complesso. L'equilibrio tra pubblico e privato è il punto più delicato da saldare e da salvaguardare nello sforzo di definire ruoli e competenze. Nel sostenere che in caso di violenza il privato ritorna al pubblico, non si deve sottintendere o auspicare alcuna forma di surrettizia tutela. Se la sessualità deve essere patrimonio personale, deve esserlo nel senso più profondo e completo del termine, quindi esente da deleghe, da paternalismi, da protezionismi di alcun tipo.

L'associazionismo femminile deve essere a questo proposito valutato con molta attenzione. Esso può costituire un punto di solidarietà, di aiuto; un referente di interesse, un catalizzatore di esigenze e di richieste; può aiutare la donna, là dove permangano posizioni di debolezza culturale, ad essere meno sola nella sua difesa, ma non sostituirsi ad essa. Non dobbiamo passare dalla tutela statuale (vedi il concetto di delitto contro la pubblica morale) ad un altro tipo di tutela, dalla moralità pubblica di tipo codino alla morale pubblica di tipo giacobino; e di nuovo avremmo perso le tracce tanto faticosamente cercate e ritrovate della persona come soggetto e come protagonista.

Non c'è dubbio che, discutendo questa legge, abbiamo tra le mani un oggetto prezioso, una sorta di sfera di cristallo che non deve essere incrinata per diatribe di parte, ma deve costituire un elemento

portante del divenire della nostra civiltà giuridica, di costume, culturale ed etica.

Come gruppo socialista, ci auguriamo che il dibattito ed il confronto si avviino su sentieri costruttivi e definitivi, affinché la data del 18 ottobre non segni il giorno del rinvio, ma quello del definitivo varo della legge (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bianchi Beretta. Ne ha facoltà.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Signor Presidente, colleghi e colleghe, in quest'aula si torna finalmente a discutere di libertà sessuale, di reati contro la persona. Si torna a discutere di un tema — anche se è improprio e riduttivo chiamarlo così — che è fondamento di tanta parte della cultura delle donne, che ha mutato la coscienza della gente, uomini e donne, ma al quale il nostro codice risponde ancora in modo gravemente arretrato, profondamente sbagliato. E questo perché è ancora fondato su una concezione della donna che ha come segno quello della subalternità, in cui è codificato che i rapporti interpersonali hanno la donna non protagonista, una donna che non ha diritti, soprattutto per quanto attiene alla sua sessualità, anzi proprio la sua sessualità è negata.

Mi riferisco alla cultura, alle questioni poste dalle donne, perché esse sono spartiacque tra progresso e conservazione per tutti, per tutta la società nelle leggi e nel costume; perché è rispetto ad esse che si misurano norme di reale cambiamento. Si torna, dicevo, a discutere, e sono convinta che tutti noi vogliamo approvare una buona legge; ma io mi chiedo quale legge, con quali contenuti e per quali obiettivi. Intorno a queste proposte di legge si è discusso tanto nel Parlamento e nel paese; le donne hanno prodotto in proprio cultura giuridica, hanno riletto i codici e hanno in essi verificato quanto era già ben presente nella loro testa, cioè che nei codici, nelle leggi, le donne o non ci sono o ci sono male o ci

sono in una visione che nega la loro soggettività.

Le donne, quindi, hanno prima di tutto messo in discussione codici e leggi, hanno indicato come riscriverli e ripensarli perché rispondessero finalmente e nel modo più alto ai loro sentimenti, ai loro diritti; perché recepissero quei valori che devono essere fondamento di una società che aiuti l'affermazione piena della libertà dell'individuo e quindi ne aiuti la sua piena liberazione.

Ma questo ampio, ricco, diversificato dibattito non ha ancora prodotto proprio nei codici quei mutamenti che da tempo vengono rivendicati; ha prodotto mutamenti nella coscienza della gente, nel costume, ha aperto contraddizioni, lacerazioni tra vecchio e nuovo, ma non si è tradotto in legge, e non a caso.

Oggi, in una situazione economica e sociale così complessa, e per tanti versi allarmante, in una fase di passaggio che da più parti è stata definita epocale, se e come legiferare sui temi della libertà sessuale assume caratteri anche nuovi, perché emerge ancora, anzi può diventare anche predominante, quella visione, e quindi quella politica, per la quale non è tempo per questioni come quelle attinenti ai rapporti sessuali o — nella migliore delle ipotesi — sono da aggiungere, da trattare a lato, temi di un dibattito, di un confronto ed anche di interventi, che poi, anche affrontati in testi legislativi approvati dal Parlamento, non sono tali da incidere sulla sostanza dei problemi, per cui vengono considerati quasi a sé rispetto ai passaggi più drammatici dell'oggi.

Ancora una volta a me sembra, invece, che sia quanto mai importante — dovrebbe anzi essere dirompente, e su questo dovremmo riflettere, rispetto al vecchio modo di intendere e di praticare la politica — discutere e legiferare sulle norme a tutela della libertà sessuale. E questo perché proprio le donne in questi anni, partendo da sé, dalla propria storia individuale e collettiva, hanno colto e fatto emergere il dato che non esiste il tempo dell'emancipazione e poi quello della liberazione della persona, ma sono

una la condizione dell'altra, che il diritto al lavoro, ad una più alta e diversa organizzazione della società, sono possibili — e non tanto condizione prioritaria — solo con un nuovo modo di intendere, proprio sul terreno della sessualità — anzi da lì partendo e lì ritornando — i diritti della persona, della donna, dei rapporti uomo-donna.

Sessualizzare i rapporti sociali e, proprio partendo dall'identità sessuale, i rapporti economici, l'idea dello sviluppo, del lavoro e della sua organizzazione, significa, proprio per le donne, toglierli da una loro apparente neutralità e mostrare che pensare a realizzare un nuovo sviluppo implica, insieme, pensare e vivere nuovi rapporti fra le persone, fondati sul rispetto pieno dei diritti individuali e collettivi. Insomma io mi auguro che discutere qui, in quest'aula, di norme a tutela della libertà sessuale mentre, per esempio, inizia nelle Commissioni il dibattito sulla legge finanziaria e sul bilancio, non significhi discutere questi temi come se fossero argomenti fra loro incompatibili, estranei ed antitetici, ma come — pur nella loro diversità — legati con un filo comune, perché, prima di tutto, il pensare all'utilizzazione delle risorse per il risanamento e lo sviluppo significa pensare a uomini e donne, in carne ed ossa, che in questo paese sono e devono essere ugualmente titolari di diritti; significa pensare che l'identità sessuale non riguarda solo il costume, in una divisione dannosa ed artificiosa, ma riguarda tutto (per esempio, non si possono più, nel lavoro come nel costume, fondare discriminazioni presentate come necessità del momento storico) e non può più essere vista come un disvalore.

Dico questo perché esaminare le proposte di legge a tutela della libertà sessuale contro i reati di violenza sessuale porta ad affrontare e a legiferare, seppur parzialmente, su una di quelle questioni, anzi sulla questione per eccellenza, partendo dalla quale le analisi delle donne, le loro riflessioni e le elaborazioni maturate hanno messo in discussione tutto, non solo singoli settori o parzialità, ma il

modo stesso in cui sono strutturati la società, i rapporti economici e sociali, le concezioni dei ruoli e dei rapporti.

Discutere, quindi, di norme contro i delitti di violenza sessuale non è altro rispetto all'urgere drammatico dei problemi economici e sociali; ha, nella sua specificità, valore generale, perché anche qui, a seconda di come si affrontano e risolvono temi così complessi, si avviano nuove tappe del difficile cammino di emancipazione e liberazione della donna, che è processo che riguarda tutti, che è condizione per la trasformazione, il cambiamento, la costruzione di una società più giusta e di uguali.

Ma è anche un altro il dato che qui voglio sottolineare: discutere in Parlamento, in quest'aula, di libertà sessuale significa impegnare noi stessi su un tema da sempre appassionante, ma che oggi ha assunto caratteri nuovi e si è caricato di nuove domande e di nuove problematiche. Intendo quello che riguarda il rapporto tra cittadino e Stato, tra cittadino e istituzioni, tra cittadino e leggi. A fasi alterne, il dibattito sulle istituzioni, e su quella massima che è il Parlamento, assume toni molto vivaci. Un dato voglio qui ricordare: proprio dalle donne, dal loro movimento, da donne tra loro diverse per collocazione, formazione, idealità, è venuta una critica a fondo sul modo di funzionare delle istituzioni, sui contenuti che lì vengono discussi, su come si affrontano, tanto che — lo voglio ricordare — proprio contro la violenza sessuale le donne, per una fase, avevano ritenuto di non richiedere una legge, quasi nella convinzione di una sordità o di una incapacità a rispondere a questioni essenziali come questa. È venuto poi il tempo in cui le donne hanno, invece, saputo dare un segnale che è stato il punto più alto — ed in questo io non nego contraddizione — di rapporto e di estraneità. La presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare, con la sua elaborazione collettiva (300 mila firme) è stata insieme sollecitazione ed indicazione — così io la leggo — è stata un dire: «questo noi vogliamo, per noi questa è la legge che

risponde alle domande della donna oggi; su questioni come questa riscriviamo così, con questi contenuti e questo linguaggio, il codice». Ma è anche stato un dire che il Parlamento poteva e doveva legiferare, poteva e doveva saper leggere quanto nella società si muove, si organizza, si produce; doveva e deve, il Parlamento, saper stabilire con la società nuovi rapporti, oltre che saper dare risposte legislative all'altezza della coscienza nuova che è maturata.

Perché mi riferisco soprattutto alle donne, pur sapendo che il rapporto tra cittadino e istituzioni riguarda tutti? Perché, anche qui, proprio il rapporto tra donne e istituzioni è non solo più carico di problemi, ma è emblematico delle complessità che oggi tale rapporto porta con sé; ed è emblematico, perché le donne sono i soggetti che più hanno vissuto e sperimentato il massimo di estraneità e di distacco rispetto alle istituzioni, di distacco tra problemi vissuti concretamente ogni giorno, fra aspirazioni, idealità, bisogni quotidiani ed il funzionamento stesso delle istituzioni. E vi ho accennato non solo perché, quando si parla di violenza sessuale, si pensa alle donne, non solo perché sentiamo quanto i temi della sessualità siano lontani troppo spesso dai nostri dibattiti e non solo perché registriamo che proprio qui vi sono nella legislazione i vuoti più preoccupanti e pericolosi, ma perché, ancora una volta, qui misuriamo quanto la politica, le istituzioni, il Parlamento in primo luogo potrebbero essere davvero dentro la quotidianità, arricchirsi di contenuti e soggetti, che ne superano la nozione classica, il modo classico di intenderli e praticarli.

Io sento — e sono sicura che molti colleghi lo sentono come me — di misurarmi su una parte non piccola della riforma istituzionale al di là ed oltre i cambiamenti della composizione, dei numeri, dell'organizzazione delle singole istituzioni. In questi giorni, con la propria cultura ed autonomia, il Parlamento è chiamato a risolvere i problemi di questo tempo, producendo una legge che tenga non solo conto dei cambiamenti che nella

società, nella coscienza individuale, nella cultura sono maturati, che non sia solo specchio della realtà, ma strumento per intervenire in essa trasformandola e facendola progredire al tempo stesso. Noi deputati siamo chiamati, dentro un grande groviglio di contraddizioni che, proprio sul terreno della sessualità, è così drammatico e complesso ma anche ricco di potenzialità positive, a trovare una sintesi che aiuti a superare tale groviglio, a superare una legge che oggi discrimina, mortifica ed umilia la donna. Occorre allora approvare una legge che aiuti la donna, guardando soprattutto ai nuovi caratteri della violenza, ed aiuti a far maturare nella coscienza di tutti la nuova concezione che la donna reclama per sé, di soggetto che ha e vuole concretamente avere piena autonomia nella vita, nella sessualità, nel lavoro e nella società.

Ho accennato al rapporto tra donna e istituzioni, così come ho accennato all'intreccio tra emancipazione e liberazione non per ritagliare una parte delle donne contrapposta o estranea alla realtà, ma per parlare di libertà sessuale. Ciò significa parlare soprattutto di un soggetto, la donna, che storicamente, ed oggi in modo ancora così vasto, non è considerata titolare di questo come di altri diritti.

Soprattutto questo diritto le è stato negato, anzi sulla negazione della sua sessualità è stata fondata ed organizzata la società. Ma ci sono anche altri dati per cui pensiamo e ragioniamo partendo dalle donne come destinatarie della violenza. Questo concetto vale soprattutto se pensiamo ai caratteri nuovi della violenza sessuale contro la donna, violenza non solo contro la singola donna, ma contro la donna come tale, quella donna del presente che lotta, si impegna, avverte di aver maturato una coscienza dei propri diritti e del proprio ruolo. Inoltre le donne hanno saputo far emergere la violenza di tanti rapporti tra le persone, per molte sfere, non solo per quella sessuale. La lotta contro la violenza sessuale è quindi anche emblematica di tante e diverse battaglie per una società liberata dai ricatti, dalla paura, da oppressioni

che, in tanti modi, oggi anche con caratteri nuovi, impediscono alla persona di vivere nuovi e vecchi diritti. Tra le donne, per la condizione reale in cui sono vissute e vivono, attenzione e sensibilità verso nuove e vecchie oppressioni si fanno più forti.

Ho provato a fare, seppure molto sommariamente, alcuni ragionamenti per rispondere alle domande che mi ponevo all'inizio: quali leggi, quali contenuti, quali obiettivi. Il testo approvato dalla Commissione — con astensioni che mi auguro siano superate positivamente nel prosieguo del dibattito — e la relazione della collega Bottari tracciano una proposta che noi, le donne comuniste, con il nostro gruppo parlamentare, valutiamo positivamente, soprattutto perché viene offerta una risposta alle istanze che in questi anni sono state avanzate dalle donne. Mi riferisco alla proposta di liberare i codici da visioni e concezioni non solo arretrate, ma anche negatrici dei diritti della persona; alla proposta di affermare più alti valori di solidarietà; a quella di celebrare i processi per stupro realmente a carico dei violentatori e non delle vittime, come invece troppo spesso succede.

Il movimento delle donne, le tante e tante donne che desiderano vedere scritte nei codici altre parole che rispecchino le loro rivendicazioni e i loro diritti, valuteranno — lo stanno già facendo — questi contenuti. Il nostro dovere è tenerne conto, sentire le loro obiezioni, le loro critiche, ma è anche saper trovare qui una sintesi alta, pur partendo talora da posizioni diverse, che superi e vinca la tentazione di ognuno di fare la propria legge.

Si dice che sono temi delicati, ma consentitemi di dire che sono temi anche urgenti; non provo disagio a discutere di ciò, semmai si potrebbe provare disagio a non discuterne o ad approvare le nuove norme senza discuterle in relazione anche a tanti altri momenti, non solo a quelli specifici. Sono temi urgenti perché riguardano la possibilità di vivere serenamente la vita, la sensualità; vi è il bisogno

di una visione che riconosca lo sforzo necessario non solo per dare risposte ai problemi più impellenti dell'oggi, ma anche per preparare un progresso della società.

Per questi motivi soprattutto è urgente approvare una buona legge, ragionando e discutendo con serenità anche sui punti ancora controversi. Le diversità di valutazione non ci impediscono, e non ci impediranno, di trovare una sintesi alta che codifichi le norme contro i reati di violenza sessuale, affermando nuovi valori; non ci impediranno di dire che esiste la possibilità di un rapporto reale tra il cittadino e le leggi, tra il cittadino e le istituzioni, che noi deputati sapremo trovare la via per legiferare, finalmente, su questioni in relazione alle quali mi sembra non sia più prorogabile la revisione dei codici.

Già la collega Bottari ha parlato dei nuovi caratteri assunti dalla violenza sessuale, così come il collega Mannuzzu; anche Rossella Artioli ha ricordato le nuove dimensioni della violenza non solo nei confronti della donna, ma anche contro i bambini, gli adolescenti, nei rapporti familiari. I reati di violenza sessuale fanno emergere quante drammatiche distorsioni derivino da una formazione della persona in cui ancora la sessualità è vissuta (perché così viene ancora intesa e fatta vivere) come vergogna, prevaricazione, oppressione; fanno emergere il fatto che la sessualità è negata come valore.

Come rispondiamo noi, il Parlamento, a questo aspetto drammatico della nostra realtà? Come rispondiamo alle denunce coraggiose, alle proteste sempre più ampie, alla nuova sensibilità e solidarietà che cresce intorno a questo aspetto?

L'asse culturale del testo al nostro esame e i punti sottolineati nella relazione costituiscono una risposta — a me sembra — di grande forza, soprattutto per quanto riguarda la procedibilità d'ufficio ed il considerare finalmente la violenza sessuale un reato contro il quale intervenire senza i veli con cui si mistifica ancora, perpetuandola in negativo, una

peculiarità del reato che è, tutto sommato, un modo per sminuirlo, considerandolo quasi connaturato ai rapporti interpersonali. La costituzione di parte dei movimenti come segno di solidarietà e nello stesso tempo come elemento che muta i modi stessi del processo è altro punto qualificante su cui occorre riflettere, da parte di noi tutti, fuori da pregiudizi e schematismi.

Io voglio qui sottolineare che sapremo dire — perché è prima di tutto nostro dovere — che non solo a parole è cresciuta davvero in ognuno di noi una considerazione nuova della dignità, della libertà, della personalità della donna, che c'è ripulsa per tanti mali della nostra società, per la violenza, per i suoi guasti, ma insieme capacità di segnare di valori nuovi le leggi che qui elaboriamo. Almeno me lo auguro, nella consapevolezza che non basta questa innovazione legislativa né bastano le innovazioni legislative in sé, anche se esse sono certo un fatto non da poco per sancire i mutamenti positivi e, soprattutto, per continuare in una ricerca e in una produzione legislativa per cui, finalmente, le questioni attinenti alla sessualità non siano più trattate per sancire norme contro la violenza che su di essa e attraverso essa viene perpetrata, ma siano trattate per sancire più avanzati valori in tutte le leggi, da quelle che si pongono obiettivi di sviluppo economico, di trasformazione sociale, di progresso civile, di rinnovamento istituzionale, a quelle che si pongono obiettivi di formazione culturale, di costume, di sempre nuova elaborazione ideale (*Applausi all'estrema sinistra, dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e dei deputati del PDUP — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur se io non assumo un compito che non mi spetta e che è del Presidente che regola i nostri lavori, vorrei esprimere un apprezzamento per il tipo di discussione che si sta

facendo in quest'aula. Gli interventi del collega Mannuzzu, della collega Artioli e della collega Bianchi Beretta testimoniano un impegno comune di notevole, alto, livello, pur nella differenza delle argomentazioni e, qualche volta, delle soluzioni, che credo debba essere considerato un buon approccio al nostro lavoro.

D'altronde, merito non secondario di questo tipo di impostazione va ascritto alla collega relatrice, onorevole Bottari, perché in una relazione profonda ed equilibrata, contenente elementi che rendono all'evidenza che vi sono problemi da proporre (ed in termini problematici alcune questioni sono poste), ella ha fatto un lavoro che costituisce una piattaforma sulla quale tutti ci possiamo collocare. V'è, ad esempio, un passaggio che io sento di dover condividere totalmente e che mi sembra costituisca la base comune del muovere dei nostri passi su un terreno ulteriore che non è affatto facile né privo di incognite. Ma il muovere da questa base comune è l'elemento di speranza — vorrei augurarmi di certezza — perché a soluzioni ancora sospese si possa pervenire al meglio degli obiettivi da raggiungere.

Mi riferisco al passo in cui è detto: «Infatti, è stato possibile pensare ad una riforma dei codici in questa materia innovando radicalmente ed affermando nuovi valori solo quando le donne, attraverso una nuova coscienza e consapevolezza, sono diventate portatrici, nella società, di una concezione più avanzata ed egualitaria dei rapporti umani e sociali. Da qui scaturisce l'affermazione della sessualità come una delle espressioni della personalità umana e, quindi, come una delle libertà della persona. Soltanto nel decennio delle donne, in questo decennio, è stato possibile affermare l'idea della necessità di incidere attraverso una legge sugli stessi principi informativi del vecchio codice Rocco, ingrandendoli e superandoli attraverso l'affermazione di nuovi principi di libertà, di uguaglianza e di rispetto della persona umana globalmente intesa».

Credo di dovermi associare — ma mi pare ovvio e muovo da questa posizione in termini dialettici, cioè di convenienza al linguaggio — a queste parole perché voglio (anche qui è presunzione, probabilmente) rendere doverosamente una testimonianza alla lotta delle donne nel corso del tempo, per la quale anche la parte maschile credo che debba essere grata. La battaglia delle donne per l'elevazione del livello culturale e sociale di questa nostra società non è la battaglia di una parte o di un sesso, ma è una battaglia che insieme esalta tutti.

Dico tutto questo perché — e mi è sembrato di coglierlo nelle parole pronunciate testé dalla collega Bianchi Beretta — è vero che serpeggia (e lo ha detto altri quando si è fatto riferimento a possibili battute di corridoio, mi pare fosse il collega Mannuzzu, così come lo ha detto la collega Artioli, in altri termini ma sempre con lo stesso concetto), è vero — dicevo — che serpeggia all'interno di quell'altra parte del mondo che è la parte maschile, anche qui dentro, qua e là, una stanchezza culturale che non è molto probabilmente soltanto fine a se stessa, ma nasconde comodità di collocazione, in una situazione per la quale su temi di questo genere talvolta si risponde con una vena di canzonatura o di superficialità, là dove, viceversa, io credo che si debba prendere atto del fatto che questi sono problemi dell'intera società, risolvendo i quali tutti quanti, e non solo una parte, ci innalziamo.

Questo è l'approccio dal quale anche noi muoviamo nel discorso che stiamo facendo e nella volontà di arrivare ad una conclusione su questa battaglia, senza nascondere nulla. Giusto l'accento al decennio, ma forse occorre andare più in là. Vi è stato un periodo «carbonaro» che non ha prodotto risultati di riforma immediata, ma esistono senza dubbio accenni che vengono da lontano. È una battaglia lunga, è stata una battaglia difficile, una battaglia di alti e bassi, ma con tante tappe lungo la strada, che hanno dato l'indicazione di un cammino in avanti, con tanti piedistalli posati qua e là, che

sono poi quelli ai quali ci rifacciamo per trovare la direzione del cammino.

Sempre con riferimento a questo codice, visto che di esso parliamo e di riforma di legge (e quindi non voglio estendere di troppo il discorso), va detto che la legge Merlin è all'interno di tale «tappa». Non a caso la riforma della legislazione in tema di prostituzione è uno degli argomenti che si riconnette a quella parte del codice sul quale stiamo lavorando anche oggi. Ma v'è di più: la battaglia dell'aborto, la battaglia per la interruzione volontaria della gravidanza, si iscrive in questa tematica. E non a caso le norme che sono state abrogate erano norme che nel codice Rocco avevano la seguente intonazione: «delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe». Così come avevano un tono (e continuano ad averlo finché non lo modificheremo) di riferimento a delle entità superiori, sociali (il pudore, la moralità, i delitti contro la pubblica morale), quelli che sono viceversa valori e temi che noi non abbiamo abbassato affatto, nonostante le altisonanti terminologie del linguaggio, ma abbiamo vestito di concretezza, di buon diritto, di laicità, quando li abbiamo chiamati «delitti contro la persona». Non è una riduzione di termini il riferimento alla persona, se è vero, come è vero, che la persona umana è il capostipite di ogni concezione che porti a parlare in termini concreti di sviluppo sociale, perché è sulla persona umana che si fonda, si collauda e si riscontra la validità dei temi tecnici, ideali o politici che vengono proposti.

Diceva la collega Bottari nella sua relazione, ha ripreso e ridetto la collega Bianchi Beretta poc'anzi: ci auguriamo che posizioni di astensione sul testo elaborato dal Comitato ristretto vengano superate per pervenire ad un punto. Io tocco subito uno di questi aspetti, come termine di confronto tra bandiere diverse, tutte però spinte dal vento nella stessa direzione: quella di andare avanti.

Consideriamo dunque l'articolo 1 e l'articolo 2. Intendiamoci, non si tratta certo di materia di poco conto, se è vero, come

è vero, che qualche anno fa in questa stessa aula avvenne lo scivolone, attorno al quale ruotò a ritroso il movimento che aveva portato il tema fino al dibattito in Assemblea, fino al punto da provocare il rinvio in Commissione, senza che prima della fine anticipata della legislatura fosse possibile riprendere il discorso.

Si può dire che oggi, giunti nuovamente alla discussione in aula, è stato acquisito un dato di fondo, che non è, come parrebbe, di semplice trasposizione, da un titolo (il IX) ad un altro (il XII), da un articolo ad un altro del codice penale, bensì qualcosa di molto più importante e vasto, per il significato che coinvolge. Affermiamo infatti oggi essere la violenza sessuale un delitto consumato contro la persona: un delitto, cioè, contro la libertà della persona, il che presuppone un altro termine di paragone, cioè l'autodeterminazione in tema di rapporti sessuali, come elemento di estrinsecazione dei valori della persona. Ebbene, ecco un punto di confronto tra noi. Io lo pongo, senza superbia, senza iattanza, senza volontà di scontro, ma con l'invito alla riflessione, con l'invito a partire considerando le opinioni degli altri, per convalidare magari le proprie. Pongo questo terreno di confronto perché ritengo che la mia parte sia portatrice di una formulazione, su tale punto, migliore di quella del testo adottato dalla Commissione. Ecco uno dei punti in considerazione dei quali ci siamo astenuti. Consideriamolo.

La nostra proposta, insieme a quella repubblicana, si distingue da tutte le altre e dallo stesso testo predisposto dal Comitato ristretto per il fatto che, mentre questi ultimi stabiliscono che si ha violenza sessuale quando sia posta in atto mediante gli strumenti della violenza o della minaccia, noi affermiamo che è sufficiente che si sia agito senza o contro il consenso dell'altra parte. Pensiamoci un attimo, la differenza è fondamentale. Implicare la strumentalità della violenza o della minaccia ai fini della sussistenza del reato significa dire che non v'è reato di violenza sessuale là dove non vi sia anche stata o la violenza fisica o la minaccia.

Noi affermiamo invece che c'è il reato sessuale, che c'è, in sostanza, la sopraffazione rispetto all'altra parte che non abbia voluto, tutte le volte che si agisce senza o contro il consenso di quella parte.

Mi domando, poiché anche il codice Rocco recava questi incisi, se non sia proprio l'esistenza di un simile inciso strumentale, che deve essere dimostrato, che ha consentito che in tanti e tanti processi, dei pochi che si sono fatti, vi fosse il rischio concreto di un mutamento di ruolo delle parti: ed infatti la parte lesa spesso è diventata quasi quella inquisita, e ciò attraverso il discorso probatorio della ricerca della sussistenza degli estremi della violenza e della minaccia. Ed io non debbo qui cantar canzoni per ricordare quanti sono stati gli episodi processuali nei quali si è discusso della *vis grata puelis*, come elemento suscettibile di disancorare l'illiceità del fatto ed introdurre quindi una causa di non punibilità o addirittura di assoluzione tutte le volte che in qualche misura si fosse potuto stabilire che vi era stata anche *a posteriori* una qualsiasi forma di adesione all'atto sessuale inizialmente imposto.

La nostra soluzione è molto più severa sotto questo profilo e pone anche una collocazione che in termini di soluzione data — reato contro la persona — mi sembra più corretta e più congrua. Se, ad esempio, andate ad esaminare nel codice penale attuale tutti i reati che sono sotto il titolo di «reati contro la persona» — li cito: lesioni, omicidio, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona —, voi non troverete in nessuno di questi articoli, quando se ne descrive la fattispecie delittuosa, l'inciso che il reato sussiste se commesso attraverso la violenza o la minaccia.

La violenza o la minaccia in questi reati è considerata semmai come un elemento di aggravante ed è quello che noi puntualmente facciamo nella nostra proposta là dove all'articolo 7, parlando di aggravanti, individuiamo nel fatto che il reato sia stato compiuto con l'uso o della violenza o della minaccia uno degli elementi

di aggravante della pena, ma non un elemento costitutivo del reato, perché il reato sussiste da solo tutte le volte che si sia agito contro o senza il volere dell'altra parte. È un inciso che ho voluto porre perché mi sembra fondamentale ai fini della discussione che stiamo facendo.

Desidero toccare un altro argomento che ha determinato la nostra astensione sul testo anche se è vero che noi pure siamo alla ricerca di una soluzione su questo punto; infatti, la soluzione data nel testo del Comitato ristretto è, sotto questo profilo, inconsciamente negativa. Sto parlando del famoso tema della incapacità, cioè della cosiddetta violenza presunta. È un tema delicatissimo, quasi irrisolvibile e il collega Mannuzzu l'ha toccato in termini di sofferenza nella sua ricerca sia in Commissione, sia in Comitato ristretto, sia di nuovo qui oggi, ed io gli do atto volentieri di tutto questo, perché è una ricerca delicata.

O noi con una disposizione legislativa sottraiamo l'affettività e la sessualità ai minori e agli incapaci, oppure rischiamo, con una contraddizione in termini, di dire che è capace chi eventualmente capace non sia a disporre di se stesso, della propria personalità, della propria estrinsecazione nella sfera sessuale così come in altra.

Il collega Mannuzzu tentava un difficile approccio al tema quando cercava di stabilire se vi siano fasce di consensualità nella materia pure espresse da persone incapaci di intendere o di volere o in qualche misura limitata in questa direzione fino al punto di dire: vediamo di trovare il discrimine prima del quale c'è una forma di capacità, dopo del quale questa non c'è più e a quel punto interverrà il divieto e in contestualità con il divieto la punizione, cioè la sussistenza del reato.

Ma come lo risolve, collega Bottari, questo punto il testo unificato? Lo ignora semplicemente, inconsciamente tuttavia, perché all'articolo 3, in tema di violenza sessuale presunta, si dice che si ha violenza sessuale presunta — quindi, punizione, sussistenza del reato — quando chi

compie gli atti sessuali li compie nei confronti di persone minori degli anni 14, o quando li compie nei confronti di persone minori degli anni 16 quando il colpevole è in una certa dimensione.

Quindi, il tema della violenza presunta nei confronti della persona incapace qui non è risolto. Però, ho detto prima, lo risolve inconsciamente in modo negativo perché c'è un successivo passaggio, mi pare all'articolo 7. Qui, in tema di circostanze aggravanti, si dice «per i delitti previsti dalla presente sezione la pena è aumentata se il fatto è commesso: a) con l'uso di sostanze stupefacenti o narcotici; b) su persona in stato di infermità fisica o psichica». Intendiamoci: o io non capisco niente oppure qui i termini devono essere spiegati. Perché dire che quando si consuma un atto di questo genere su persona inferma, in stato di inferiorità fisica o psichica — che sono formule equivalenti alla incapacità, mi sembra di capire — e si dice che quando si agisce così si è in una condizione di aggravamento per cui la pena è aumentata, evidentemente si implica che l'azione contro persone di questo genere o con persone di questo genere sia delittuosa. Ed allora l'averla ignorata prima non solo non risolve il problema, ma anzi la fa rispuntare attraverso il meccanismo dell'aggravante che riempie evidentemente un vuoto di previsione precedente attraverso un aggancio successivo che conclama la sussistenza del reato, addirittura del reato aggravato, in questo caso.

Ma io non faccio né drammi né colpe per tutto questo. Se nelle mie parole qualcuno vuol scorgere l'intento di una critica fine a se stessa, sbaglia. Io sto traducendo qui i termini del grave impaccio, del grave imbarazzo, che è anche mio, a risolvere questo tema, e do atto alla collega Bottari di averlo detto nella relazione, perché si tratta del dilemma che ho posto all'inizio e che ho mutuato dalla sua relazione, per cui la nostra alternativa è questa: o negare la fascia di sessualità e di affettività alle persone che versano in queste condizioni attraverso la previsione punitiva di chiunque si accosti a persona

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 1984

che sia incapace di intendere e di volere ossia in qualche misura limitata, oppure si risolve la questione attraverso forme, ripeto — Mannuzzu le ha tentate, io non riesco a tentarle — che tuttavia si pongono a noi come un interrogativo di difficile soluzione. E poiché questa discussione — non credo di mancare di rispetto né al Presidente né alla Camera — avviene, speriamo, in un contesto di ascolto, anche interessato ed esterno, se su questo piano pervengono consigli ed aiuti sono benvenuti affinché si possa predisporre una legge che sia di per se stessa gestibile, altrimenti, avendo di queste lacune, penso che possa ritenersi che vi sono delle materie che restano inesplorate e perciò fonte poi di successive, possibili contestazioni.

Accordo completo vi è, viceversa, da parte nostra, e lo abbiamo detto fin dall'inizio, sulla questione della procedibilità di ufficio. Sono conseguenze automatiche: la procedibilità di ufficio, il dibattito a porte aperte, se vogliamo, in termini particolari, la stessa procedura d'urgenza, la direttissima, in sostanza, le altre in chiave di ordinarietà, sono conseguenze automatiche della collocazione di questo reato nei delitti contro la persona. Per i delitti contro la persona, tranne i minimi — e in tema di violenza sessuale credo non si possa parlare di minimità —, la procedibilità di ufficio a me sembra ovvia; vorrei dire che è ovvia anche in quella che è di solito la condizione di eccezione, quella fra coniugi. Parliamoci chiaro, una delle due: o fra i coniugi il fatto si iscrive in un tipo di rapporto che è recuperabile, e poiché il rapporto fra coniugi presuntivamente è tale per cui non avviene in termini di esteriorità, avviene nell'intimità, se il rapporto è recuperabile nonostante il torto — e quanti torti possono avvenire nell'ambito familiare, poiché uomini e donne siamo, in questa materia come in tutte le altre —, allora non vi è problema, perché non esce e quindi non vi è notizia e quindi non vi è procedibilità.

Se viceversa il fatto di violenza si iscrive in termini tali da essere elemento

di rottura all'interno della coppia, è chiaro che diventa conclamato all'esterno, e la notizia c'è, perché sarà la base sulla quale o si rompe una unione familiare, o si rompe un rapporto di fatto, o si rompono altre situazioni, con la conseguenza, quindi, della procedibilità d'ufficio, resa automatica dalla stessa volontà delle parti.

E vengo all'ultimo tema, che ha una sua delicatezza per altro verso. Io vorrei che si desse atto che la nostra discussione è responsabilmente diretta solo sui punti su cui vi è la necessità della ricerca di una soluzione, perché le collocazioni sono diverse: ci sono diverse culture, ci sono diverse storie dietro di noi, ci sono diversi bagagli. Io credo che in questa materia non sia azzardato né offensivo dire che ognuno di noi agisce con una parte di conscio e con una parte di inconscio; e l'inconscio appartiene alla tematica di una cultura millenaria che in questa materia — come in altre, ma soprattutto in questa — ha reso non sempre possibile, nemmeno ai nostri giorni, il chiaro discernimento tra l'obiettività, i miti, la nozione di peccato trasferita nella vita civile. Si ha cioè un trasferimento di valori che io non contesto, ma che appartengono alla sfera morale. Io non contesto il modo di formarsi di opinioni di questo genere; però distingo, come non appartenenti, per esempio, al mio tipo di cultura, queste nozioni di morale che vengono trasferite in un campo che viceversa, essendo civile, è statuale, non di altri, perché la legge è dello Stato e di questa Repubblica.

Veniamo al tema della costituzione delle associazioni.

Sembra presuntuoso muoversi in questo modo, ma la verità è che dietro c'è una storia; viviamo nel presente, ma ci prospettiamo un minimo di futuro nelle cose; cerchiamo tutti di guardare un palmo avanti al nostro naso, per lo meno. Ci sono esperienze del passato delle quali dovremmo far tesoro, al fine di evitare collocazioni. La collega Artioli parlava poc'anzi di caduta da una cultura ad un'altra. Insomma, arrivo al dunque. Se il

delitto sessuale è un delitto contro la persona, chi è offesa dal reato è la persona. Mi pare che su questo punto non vi sia contestazione a casa di nessuno, tant'è vero che anche nel testo che ci è presentato e anche nelle originarie proposte è addirittura indiscussa l'ammissione all'esercizio della costituzione di parte civile nel procedimento penale, da parte del soggetto leso dal reato nel caso specifico, in questo caso dal reato sessuale.

Si aggiunge però, nel testo, che «Le associazioni ed i movimenti che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi da uno dei delitti previsti nella presente sezione possono costituirsi come parti nel processo, con il consenso della persona offesa, per contribuire all'accertamento dei fatti e delle responsabilità. Io so di avere colleghi molto esperti e molto dotti nella materia processuale, nella materia dei diritti, e quant'altro. Alcuni sono qui; vedo il collega Rodotà, ma ve ne sono anche altri (non menziono gli altri perché non li vedo, intendiamoci). Domando allora (a noi tutti, tuttavia): che senso ha — per dare un linguaggio alle cose, per capirci, e creare delle leggi che siano gestibili — dire che le associazioni ed i movimenti che hanno quello scopo possono costituirsi parte civile nel processo, e poi aggiungere «con il consenso della persona offesa»? Ma voi'avete mai visto, in sede di collocazione processuale, qualcuno che, essendo portatore di un diritto in proprio, al fine di esercitarlo, essendo, ripeto, titolare di questo diritto, abbia bisogno di essere condizionato nell'esercizio dal consenso di un altro soggetto?

Non vi pare questa una negazione dell'affermazione precedente? Se l'associazione è titolare di un diritto in proprio, affermiamolo. La proposta di legge di iniziativa popolare che reca il numero 1 taglia la questione come la spada di Alessandro il nodo di Gordio, affermando *tout court* che le associazioni sono ammesse alla costituzione di parte civile. Vivaddio, in questo caso vi è almeno una scelta franca, precisa e decisa. Le associazioni ed i comitati hanno il diritto di costituzione di parte civile e la titolarità

dell'esercizio della difesa di valori dei quali i loro statuti li fanno portatori e questa facoltà possono esercitarla in giudizio. Punto e basta. Questo almeno è chiaro. Dire, invece, che l'associazione può fare tutto questo solo se ha il consenso della parte è come affermare che l'associazione non ha questo diritto, tanto è vero che, se la parte lesa non dà il suo consenso, stando a questa norma, l'associazione non può affatto costituirsi. E allora? Allora questi punti vanno chiariti.

Andiamo avanti, tenendo sempre presente quanto ho detto prima sulla esigenza di affrontare questi temi decidendo per oggi una legge gestibile, volendo però che sia gestibile anche domani.

Quali associazioni? La norma, per la verità, provvede a questo riguardo. Ad un certo punto, infatti, nel testo si afferma che il consenso della persona offesa può essere concesso ad una sola associazione o movimento e, una volta dato, è irrevocabile.

Come si fa, però, a stabilire tutto questo? Scrivere certe cose è facile, vederle praticate nella realtà diventa molto più difficile. Chi chiede, chi dà? Chi arriva prima? Quante sono le associazioni? È il Movimento della vita di Casini che lo va a chiedere? Forse sì! È legittimato anche lui. È l'UDI, il CIF, il comitato che si costituisce *ad hoc* nel paese o nella città intorno a quel determinato episodio?

Non nasce a questo punto — lo pongo in termini interrogativi per una riflessione comune, al fine di uscire al meglio da queste tematiche — il problema di pensare tutto ciò nel concreto, nel crogiuolo, nel fuoco del fatto successo, nella condizione della donna o dell'uomo, perché parliamo della persona, parte lesa di un determinato reato: il bussare alla porta, nel momento stesso in cui avviene, o il chiedere o il ricevere al fine di avere un consenso, che poi si concreta in termini di costituzione nel giudizio. Pongo questi temi perché credo che sia giusto farlo al fine di trovare una equa soluzione.

Un'ultima considerazione: il consenso,

una volta dato, è irrevocabile. Capisco, il meccanismo è quasi fatale. Se si entra in una determinata logica, bisogna poi accettarne tutte le conseguenze. Poniamoci, però, il caso non raro — abbiamo parlato di diritto della persona, abbiamo quindi parlato della persona arbitro di questo suo diritto, tanto è vero che dà il suo consenso — di una persona che, costituitasi parte civile, revochi ad un certo momento tale costituzione. Non lo auspico, mi rimetto all'atteggiamento di libertà di scelta o comunque di libertà che può avvenire nel contesto della vicenda processuale.

Non è raro, dicevo, il caso di una persona che, costituitasi parte civile, ad un certo momento revoca tale costituzione. Quali che siano le ragioni, poiché si tratta di un diritto soggettivo, perfetto e disponibile, nessuno può contestare che appartenga alla parte disciplinarlo come meglio ritiene. Se la parte revoca la costituzione per sé, resta però irrevocabile per la associazione? In questo modo avremmo nel processo l'uscita della parte lesa e la permanenza di una associazione che esercita una facoltà attuata attraverso un consenso che, essendo irrevocabile una volta concesso, perpetua termini che poi sono di contrasto e di differenza di collocazione fra le due parti.

Posso anche concludere qui il mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, vorrei però che se ne capisse il senso. L'ho detto e lo ripeto: noi ci riteniamo, in una materia combattuta, difficile e delicata, portatori di argomenti che non possono essere buttati di colpo. Per esempio, a proposito della costituzione di parte delle associazioni, la collega Bottari nella sua relazione scrive che «la positività della scelta» — cioè che l'associazione si costituisce parte civile con il consenso e che il consenso una volta dato non è più revocabile — «è confermata dall'introduzione, nel progetto di rinnovo della delega per il nuovo codice di procedura penale approvato dalla Commissione giustizia, di analoga norma per tutti i procedimenti penali».

A me sembra che il riferimento non sia

esatto o, quanto meno, non sia puntuale.

ANGELA MARIA BOTTARI, *Relatore*. Quella relazione l'ho scritta prima che la Camera approvasse il progetto di legge delega per la riforma del codice di procedura penale.

LUIGI DINO FELISETTI. Allora hai corso un rischio: hai pensato che potesse finire in un modo ed invece è finita in un altro. In tema di costituzione nel giudizio di associazioni, questa Camera ha risolto il caso approvando una disposizione che dice così: «Attribuzione agli enti ed alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi degli stessi spettanti nel processo all'offeso del reato non costituito parte civile».

In proposito i colleghi esperti di questa materia mi possono insegnare che le facoltà che spettano nel procedimento penale alla parte lesa non costituita parte civile non sono di poco conto, ma non sono quelle della costituzione di parte civile. Sono, per esempio, il diritto di presentare memorie, di indicare testimoni, di essere sentiti ai fini di contribuire alla ricerca della verità, di essere introdotti nel processo per avere un dialogo; quindi, sono funzioni di un certo peso e di una certa qualificazione, ma non arrivano a quelle spettanti a chi ha il diritto di costituirsi parte civile.

Tutto questo si evince anche dal testo elaborato dal Comitato ristretto, che dice: «Si costituisce nelle forme e nei modi...», però non costituzione di parte civile, tant'è vero che non può avanzare determinate richieste.

Ecco, io ho posto tali questioni in termini problematici; mi auguro un confronto serio, corretto e leale; so che ogni soluzione, in dialettica, è anche un incontro su posizioni che possono essere di compromesso, purché non siano negatrici dei principi nei quali si crede. Ed è con questo spirito e con questa impostazione che la nostra parte concorre alla trattazione e — auspichiamo — alla rapida approvazione di questi progetti di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

FAMIANO CRUCIANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il dibattito che stiamo qui affrontando è singolare, e lo è almeno per due ragioni: una del tutto occasionale e contingente, e l'altra più di fondo.

Quella occasionale è che le prime battute di questo dibattito lasciano intendere un confronto tranquillo, sereno, leale (come rilevava il collega Felisetti); probabilmente qualche nota di vivacità verrà dall'intervento dell'onorevole Casini, che ascolteremo fra poco; mi auguro che questa volta tale vivacità resti isolata in questa Camera e che non si abbia a ripetere quello che è accaduto nella legislatura precedente.

È un dibattito singolare perché sappiamo che c'è stato un testo elaborato dalla Commissione, in massima parte apprezzabile (noi lo condividiamo), che però non ha raccolto il sostegno esplicito di una qualsiasi maggioranza. Abbiamo una Commissione in cui le astensioni sopravanzano i voti favorevoli e in cui chi, sia pure passivamente, ha acceso un semaforo verde al provvedimento annuncia in Assemblea un impegno che potrebbe snaturarlo. Abbiamo infine la situazione inconsueta, in un'occasione del genere, di un Governo che preannuncia la presentazione di emendamenti, pur trattandosi di una materia che, per logica e tradizione, era sempre stata affrontata secondo schieramenti non coincidenti con la suddivisione tra maggioranza e minoranza, cioè tra Governo e opposizione. Così era stato per il divorzio, per la riforma del diritto di famiglia, per l'interruzione volontaria della gravidanza.

Apriamo dunque un dibattito che è veramente senza rete, i cui esiti non sono del tutto prevedibili, con il sospetto amaro, almeno da parte nostra che le astensioni, o alcune astensioni, espresse in Commissione siano state niente altro che il segno dell'intenzione di rinviare scelte chiare e comportamenti inequivoci all'indomani della prova elettorale.

Queste sono le ragioni per cui non farò un intervento sui nuovi rapporti civili e sociali che la collettività, sia pure tra incertezze e contraddizioni, scopre e valorizza grazie alla rivoluzione avviata nei comportamenti quotidiani di ciascuno dal movimento delle donne, nelle sue forme evidenti e anche in quelle sommerse. Non voglio parlare diffusamente del movimento delle donne ma solo aprire un inciso: sono convinto che quando si scriveranno i libri di storia su questi nostri ultimi decenni, due risulteranno i capitoli decisivi. Innanzitutto, quello relativo alla nuova identità nazionale e storica di alcuni paesi del terzo mondo; e poi quello del grande movimento di emancipazione che ha attraversato, non solo in Occidente, tutta la società, grazie alla spinta delle donne. Questi saranno i due fatti che probabilmente rappresenteranno per le generazioni che verranno i punti fondamentali dei nostri anni, quelli che restano nella memoria come i veri fatti.

E questa legge costituisce un frammento di questa storia. Quella che stiamo discutendo non è una proposta qualunque, non è solo il frutto molto encomiabile del lavoro di alcuni colleghi deputati della Commissione giustizia. È, soprattutto e prima di ogni altra cosa, una legge di iniziativa popolare, una proposta creata e sospinta da un vero movimento di massa; è un testo sotto il quale decine, centinaia di migliaia di donne hanno apposto la loro firma chiedendo che le istituzioni rappresentative se ne facessero carico.

Questa semplice constatazione porta già con sé due importanti conseguenze. Da un lato, la consapevolezza di noi tutti di avere dinanzi un interlocutore preciso, che non è il generico elettore cui sempre dobbiamo rispondere, ma una parte della società, identificata da chiari connotati, e che ci ha chiesto una risposta precisa, alla quale non possiamo nuovamente sottrarci. D'altro canto, la proposta di legge di iniziativa popolare ha ragion d'essere proprio in quanto si muove su un piano trasversale al sistema dei partiti. Le 300 mila e più firme che hanno sospinto

questa proposta non possono essere considerate alla stregua di una petizione, magari rafforzata dalla garanzia di autenticità, ma sono un atto politico e istituzionale preciso, è stata la presa d'atto da parte di una quota consistente di elettori — in questo caso soprattutto elettrici — che nessun partito in quanto tale avrebbe potuto arrogarsi il titolo di interprete autentico di una spinta innovativa così profonda, radicale e diffusa; che questa spinta avrebbe in ogni caso modificato culture e modi di pensare all'interno di tutti gli schieramenti politici; e che infine, toccando le coscienze e la stessa dignità di ogni uomo e donna, la questione della violenza sessuale avrebbe consentito il formarsi di una vasta maggioranza di consensi ben al di là dei tradizionali schieramenti politici.

Purtroppo in questi anni così non è stato, le cose non sono andate così. La proposta di legge di iniziativa popolare si è trascinata stancamente in un dibattito che per la sostanza delle questioni esaminate e per le caratteristiche dell'atto che l'aveva promosso si sarebbe dovuto svolgere alla luce del sole, in un rapporto continuo e fecondo con il movimento delle donne e con l'opinione pubblica, mentre si è trasformato in un complicato balletto di emendamenti e di colpi di mano, e la legislatura passata è stata un saggio, da questo punto di vista.

Eppure i nodi che avevamo e che abbiamo da sciogliere, che ancora attendono una risposta definitiva, erano semplici, evidenti, chiari, limpidamente discriminanti. Il primo, tutt'altro che formale, riguarda la collocazione dei reati di violenza sessuale all'interno del codice penale. Che significato ha l'insistenza affinché siano ricompresi nel titolo XII tra i delitti contro la persona? Non è il caso di addentrarsi nel dibattito irto di ambiguità su concetti equivoci e sfumati, quali quelli di morale, di buon costume o di pubblica decenza; il problema è molto più semplice: dobbiamo domandarci chi o che cosa subisca il danno principale provocato da questa azione delittuosa, e a monte di questo interrogativo dobbiamo

descrivere nel modo più chiaro possibile che cosa sia un delitto di violenza sessuale.

Sembrano banalità, eppure da questi interrogativi sono partiti i ragionamenti più contorti per giustificare ancora una volta la collocazione atipica di questa categoria di delitti. È evidente che l'unico tratto distintivo del delitto di violenza sessuale è la mancanza di consenso della parte lesa, il fatto cioè che l'attività sessuale di una persona sia stata costretta con violenza o minaccia. Vi è spesso una lesione dell'incolumità personale, c'è sempre una lesione della libertà personale, del diritto che ogni persona ha di decidere in piena libertà della propria vita sessuale; e che questo delitto non possa in nessun caso essere catalogato come delitto contro la moralità pubblica ed il costume è comprovato anche dalla elementare circostanza che la violenza sessuale può certamente accadere senza alcuno scandalo pubblico sostanziale, senza insomma altro danno che quello subito da una persona fisica costretta a comportamenti non liberamente scelti.

Da questa considerazione deriva l'altro punto fermo della proposta di legge: l'unificazione delle figure di reato. Questa richiesta, come è noto, è stata motivata sulla scorta dell'umiliante esperienza cui molte donne erano sottoposte nelle aule di tribunale, quando la pretesa necessità di ricostruire la dinamica dei fatti le aveva costrette a subire minuziose indagini, offensive della loro dignità di persone.

Il codice purtroppo imponeva questa indagine, anche se — ed è doveroso ricordarlo — troppe volte lo zelo di qualche magistrato si è spinto oltre i limiti del lecito. La proposta di unificare i delitti di violenza carnale ed atti di libidine violenta nell'unica figura di violenza sessuale ha però ancora una volta evidenziato il tratto distintivo di questa categoria di delitti. Se infatti riconosciamo che l'aver costretto un'altra persona a comportamenti sessuali non liberamente scelti è l'essenza del delitto di violenza sessuale, allora ha obiettivamente pochis-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 1984

sima rilevanza sapere di quali comportamenti si sia concretamente trattato. Al giudice non debbono interessare, se non nella misura relativa alla mancanza di consenso.

In una chiara concatenazione logica appare così anche un altro elemento che caratterizza la proposta che dobbiamo esaminare: parlo infatti della procedibilità d'ufficio, che indubbiamente può riportarci a dibattiti complessi e difficili circa il rapporto tra cittadino e Stato, tra individuo e potestà punitiva esercitata in nome della collettività, ma che in questo caso può e deve essere risolto anche a monte di tali questioni. Se infatti riconosciamo la violenza sessuale come un delitto grave contro la persona, appare inspiegabile che questo delitto possa sfuggire alla regola generale che prevede la procedibilità d'ufficio per tutti i reati più gravi.

Sappiamo bene quali sono state e quali sono tuttora le obiezioni, e tra queste vi è quella che ha motivato l'esclusione della procedura d'ufficio per i delitti di violenza carnale nel codice Rocco.

Si sostenne allora, pur non negandosi la gravità del delitto, che l'obbligo di procedere avrebbe rischiato di recare un danno ulteriore alla parte lesa, costretta ad un procedimento giudiziario che assai spesso avrebbe preferito evitare. Questa obiezione è stata ripetuta anche recentemente, con la considerazione aggiuntiva che la procedibilità d'ufficio avrebbe costretto la giustizia ad addentrarsi in vicende privatissime, che invece avrebbero potuto trovare soluzioni convenienti proprio in quella sfera.

Un altro tipo di obiezione che è stata sollevata, a proposito del provvedimento che stiamo esaminando, muoveva da un versante che si pretende — per così dire — progressista. Si è sostenuto, infatti, che la procedibilità d'ufficio avrebbe violato il diritto all'autodeterminazione delle donne, costringendole ad una linea di condotta predeterminata e decisa da altri.

Tutte queste obiezioni mi sembrano assai poco convincenti, a cominciare

dall'ultima. È infatti un segno di elementare civiltà giuridica l'affermazione secondo cui ogni delitto colpisce l'intera collettività: è la società che viene offesa e minacciata da comportamenti che aggrediscono l'incolumità, la libertà e i diritti di un qualsiasi cittadino. Questa consapevolezza ha permesso di superare le concezioni privatistiche del diritto penale, che consentivano di risolvere sul piano privato anche i più gravi delitti di sangue, ed ha permesso di riconoscere il valore dei beni tutelati dalla legge, a prescindere dallo *status*, dal rango, dalle possibilità delle persone offese.

Non vale la pena, d'altra parte, spendere troppe parole per denunciare le conseguenze della concezione che ho prima ricordato e che giustificava l'assenza della procedura d'ufficio con l'esigenza di proteggere la riservatezza della donna. C'è infatti, in questa concezione, l'idea di vergogna che deve colpire la donna più che il violentatore, c'è l'idea che una violenza sessuale possa considerarsi nulla di più che un deprecabile eccesso, risolvibile al riparo di occhi indiscreti; c'è il riconoscimento che il processo finisce assai spesso per colpevolizzare la persona offesa con una presunzione di corresponsabilità nella dinamica dell'evento. È, poi, proprio il fondo di verità che c'è in questi ragionamenti a giustificare la proposta della procedibilità d'ufficio, che contribuirà a superare i timori, che porterà alla luce delitti che sarebbero rimasti impuniti, che impedirà i ricatti e le pressioni perché una querela non venga presentata o perché venga in seguito ritirata.

I drammatici episodi di violenza sui bambini, perpetrati anche all'interno della famiglia, di cui molto si è parlato negli ultimi tempi, dovrebbero aiutarci a comprendere le profonde ragioni di civiltà di questa norma e dovrebbero chiarire anche agli scettici il motivo per cui non si è ritenuto di fare eccezione per la violenza compiuta dal coniuge o, comunque, all'interno della famiglia (e sappiamo che questo è un punto «caldo» anche all'interno di questo dibattito parlamentare). È proprio lì, infatti, che

spesso storie angosciose di violenza e di sopraffazione vengono occultate, celate, costringendo le vittime al silenzio, alla complicità passiva, alla rinuncia a chiedere giustizia.

L'ultima questione che voglio sollevare è quella della possibilità, per movimenti ed associazioni, di costituirsi parte civile e di partecipare in tal modo al processo. La questione, come sappiamo, troverà organica sistemazione nella riforma del codice di procedura penale; in questa sede si tratta di anticipare la soluzione per una circostanza particolare.

Non serve sottolineare come la violenza sessuale contro una donna possa colpire — ed anzi colpisca direttamente — la posizione di ogni donna all'interno della società, non fosse altro che per il potenziale di intimidazione che limiterà di fatto la libertà di un numero imprecisato di donne. Posso però riconoscere, proprio sulla scorta delle osservazioni che facevo prima a proposito della procedibilità d'ufficio, che mai come in questo tipo di processi la parte lesa si presenta in condizioni di debolezza (non hanno qui senso le astrazioni che faceva poco fa il collega Felisetti) e di isolamento, si presenta come vittima di pressioni psicologiche e di condizionamenti ambientali. In questo quadro appare con tutta evidenza l'utilità della presenza al dibattimento delle associazioni e dei movimenti, che possono contribuire così non ad un linciaggio anticipato dell'imputato, ma, al contrario, al ristabilimento di un equilibrio fra la posizione dell'imputato e quella della parte lesa, che è condizione essenziale per una serena amministrazione della giustizia.

I quattro punti discriminanti che ho ricordato — collocazione dei delitti nel codice penale, unificazione delle figure di reato, procedibilità d'ufficio, costituzione di parte civile — sono esplicitati in modo apprezzabile nel testo che dobbiamo esaminare. La nostra posizione sarà, pertanto, particolarmente attenta affinché quest'Assemblea, così come è già stato una volta, non sia la sede in cui tutto il testo viene stravolto. (*Applausi dei deputati del PDUP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. In quest'aula, signor Presidente, manca un interlocutore a mio parere fondamentale, anche se sappiamo che esso è presente tra il pubblico, cioè il comitato promotore della legge di iniziativa popolare. Sappiamo che le nostre norme regolamentari impediscono la partecipazione alla discussione di un rappresentante del comitato che ha promosso la legge di iniziativa popolare; abbiamo al nostro esame la proposta di legge n. 1, ma proprio la gravità del fatto che, quando si discute di proposte di legge di iniziativa popolare, manchi un rappresentante, che possa svolgere in prima persona il proprio discorso senza essere rappresentato da altri, illustrando le proprie motivazioni, ha spinto democrazia proletaria a presentare, nella Commissione per le riforme istituzionali, una proposta che tende a prevedere la presenza di un patrocinatore — il nome conta poco, è la sostanza quella che vale — che possa partecipare alla discussione, pur non avendo diritto di voto. Nell'attuale situazione, infatti, provvedimenti del tipo di quello in esame, che ha raccolto ben trecentomila firme, si trovano senza genitori nella fase della discussione parlamentare.

Credo che questo rappresenti un punto cruciale di democrazia all'interno del nostro paese, perché in tal modo le iniziative realizzate da movimenti vasti ed ampi come quello che ha sostenuto la proposta di legge sulla violenza sessuale vengono di forza affidate alla rappresentanza di altri, che ha luogo in modo più o meno sagace, più o meno incisivo, ma sempre, tra l'altro, con il pericolo di una strumentalizzazione di parte. Queste iniziative di movimenti vengono soprattutto necessariamente incanalate nei partiti, che così, ancora una volta, si configurano come gli unici canali di rappresentanza.

Già la collega Bianchi Beretta ha sollevato il problema del rapporto tra movimenti e istituzioni. Io ritengo che nel nostro paese occorra cercare di garantire a

tutti i movimenti possibilità di espressione diretta, anche all'interno delle sedi istituzionali e di rappresentanza. Non il solo sistema dei partiti deve farsi portatore ed espressione delle domande sociali: in questi anni di esperienza repubblicana, infatti, abbiamo visto che i partiti, lungi dall'essere un'espressione genuina delle domande sociali, sono spesso risultati strumenti di una loro compressione.

Credo che queste considerazioni non ci portino al di fuori del tema in discussione, perché ritengo che proprio al movimento delle donne — già altri colleghi lo hanno rilevato, ma voglio ancora sottolinearlo — si deve la possibilità che la Camera in questa legislatura, come in quella precedente, sia giunta a porre in discussione il tema della violenza sessuale. Ribadisco ancora, però, come questo movimento sia oggi assente in questa sede, non per sua libera scelta, ma per il modo in cui nel nostro paese sono costruite e strutturate le istituzioni.

È dal 1978 che il movimento delle donne ha posto il problema oggi in discussione; nel 1979 sono state raccolte le firme e, successivamente, è stata presentata la proposta di legge; ha avuto, poi, inizio la discussione da parte della Camera, si è giunti al testo unificato e, quindi, alla messa in mora di esso, prima con l'emendamento Casini e poi con lo scioglimento anticipato delle Camere. Nell'attuale legislatura, insieme alla relatrice Bottari ed alle altre forze di sinistra, avevamo proposto in Commissione di attuare una procedura abbreviata di esame delle proposte di legge, consentita dal regolamento di questo ramo del Parlamento, ma la volontà di tutte le altre forze politiche ha impedito di arrivare a questa soluzione. Questo bisogna ricordarlo, non per mettersi delle medagliette, ma perché la discussione svoltasi in Commissione, onorevoli colleghi, ce la ritroveremo in quest'aula. Crucianelli ha detto bene: noi ci troviamo oggi di fronte ad un dibattito molto sereno, molto tranquillo, che sembra addirittura quello di un salotto per il modo in cui si svolge, ma sappiamo che in Commissione e nel Comitato ri-

stretto ben altre sono state le resistenze, e, secondo me, ben altre saranno le resistenze in quest'aula. D'altro canto, noi tutti abbiamo non solo potuto conoscere direttamente i fatti, ma è addirittura passato alla storia del giornalismo quanto accaduto all'interno del Comitato ristretto. Il collega Mannuzzu, nel suo intervento, ha individuato i nodi che ancora non sono stati sciolti in seno a quello stesso Comitato. Credo che in questo dibattito dovremmo stare molto attenti, non illudendoci che la discussione sarà facile; quando giungeremo all'articolato, sicuramente ci troveremo di fronte alle difficoltà che sono sorte in seno al Comitato ristretto.

La discussione fatta nella passata legislatura — allora non ero presente, ma ho potuto rileggere gli atti — mi esime, come è accaduto per gli altri colleghi fino ad ora intervenuti, dal fare grandi discorsi. Ritengo che nella scorsa legislatura vi siano stati interventi di notevole spessore politico, culturale e di strategia per quanto riguarda l'evoluzione della nostra società. A questo proposito, vorrei citare quanto Ersilia Salvato disse in quest'aula cercando di mettere a fuoco il significato complessivo e generale che aveva la discussione sulla violenza sessuale. «Vi è una massa di problemi che si annodano intorno al dramma della violenza sessuale. Cosa è questa violenza? Leggendo non solo i dati statistici, ma guardando innanzitutto alla qualità della violenza sotto due profili di fondo, si scopre che un primo profilo è individuato dalla parte della donna, perché la donna, nel suo difficile cammino verso l'emancipazione e la liberazione, è venuta assumendo coscienza non solo del proprio diritto a non subire violenza, ma soprattutto del proprio diritto di libertà fondamentale, quello della disponibilità del proprio corpo. Il secondo profilo è rappresentato dalla qualità nuova della violenza di gruppo, della violenza contro la crescita della donna, di questa donna vista e sentita come emblema di una ribellione più generale che viene a sovvertire anche la sfera di quel rapporto tra uomo e donna

che spesso è stato imposto e nel quale è stato possibile scaricare mille frustrazioni».

Mi sembra che questo passo del discorso di Ersilia Salvato individui lo spessore di fronte al quale ci troviamo. Sono d'accordo con tutti coloro che hanno affermato — per ultimo anche il compagno Crucianelli — che il movimento delle donne ha segnato uno spartiacque nella storia della lotta e della liberazione dall'oppressione, in quanto ha dimostrato di avere una capacità di scavare, di decifrare i rapporti di potere e di oppressione là dove nessuno osava neppure pensare e cioè nella coppia, nella famiglia, in tutti quei rapporti interindividuali ed intersoggettivi che erano nascosti dal tessuto di affetti, di sentimenti e di amore. Ebbene, lì il movimento delle donne ha scavato ed ha scoperto che molto spesso, insieme all'affetto ed al sentimento, vi era sempre un rapporto di potere. È stata quindi realizzata un'opera di scavo, di individuazione di una contraddizione di un rapporto del quale si è finalmente vista l'altra faccia; si è cioè scoperta l'altra faccia della luna dei rapporti interindividuali.

Onorevoli colleghi, non solo per le forze reazionarie, per le forze di ispirazione confessionale o per le forze laicamente borghesi, ma per la stessa sinistra questo discorso ha rappresentato un vero e proprio *shock*. Noi oggi non possiamo fare i conti con questi problemi senza fare i conti anche con la storia della sinistra, con la storia del progetto di liberazione e di emancipazione cui la sinistra si è fatta portatrice in tutta la sua vicenda storica. La sinistra ha infatti collocato sempre l'emancipazione dentro un progetto collettivo delle classi. Ebbene, il movimento delle donne ha invece dimostrato che vi era un terreno dell'oppressione che si dislocava al di là del terreno delle classi. Il movimento delle donne ha individuato i limiti di un progetto di emancipazione che affermava solo nuovi poteri, anche se di soggetti collettivi, quali il partito, il nuovo Stato. Oggi è stato invece riproposto un vecchio progetto — pro-

getto presente anche nelle teorie classiche — con la forza di un movimento pratico, da centinaia di migliaia di persone, ed oggi bisogna parlare di liberazione per ottenere nuovi livelli di libertà della persona, del singolo individuo. Onorevoli colleghi, bisogna dire che, anche a sinistra, il ruolo della singola persona non ha sempre avuto il riconoscimento che meritava; anzi, al contrario, si è cercato solo nel partito, nella costruzione di un nuovo Stato, l'itinerario attraverso cui il singolo poteva liberarsi; attraverso questa via, invece, si sono conosciute nuove oppressioni, nuovi livelli di sacrifici, nuove compressioni della libertà.

D'altra parte, questo movimento, che ha sostenuto in termini nuovi la libertà personale dell'individuo, ha anche dimostrato l'inanità, la limitatezza della cultura liberale che salvaguardava il singolo solo dal punto di vista giuridico. La libertà concepita dall'ideologia liberale è sempre stata condizionata da forme di oppressione non solo statali, ma sociali ed umane, caratteristiche di quel tipo di società. Il liberalismo certo ha garantito all'individuo nuovi diritti, ma non gli ha mai fornito la possibilità di un autentico intento di liberazione: il liberalismo ha sempre accettato uno Stato di natura al di là dello Stato di diritto, quella forma di Stato dove contano solo i rapporti di forza, cui — se non sbaglio — si è richiamato anche il collega Mannuzzu nel suo intervento.

È certamente facile polemizzare con l'ideologia reazionaria che ha dovuto fare i conti con i problemi della sessualità, oggi ripresentati non come un male, non come luogo di perdizione o come esclusiva necessità di riproduzione o ricreazione; per l'ideologia reazionaria ha rappresentato uno schiaffo in faccia sentirsi dire oggi che la famiglia, esaltata da sempre come la cellula naturale della società, è un luogo di violenza, di predominio.

Credo però che dovremmo essere onesti con noi stessi quando diciamo che il movimento delle donne — lo ricordavo prima — ha posto problemi complessi

anche alla attenzione della cultura di sinistra. Alla cultura di sinistra, infatti, ha dato colpi molto duri, mostrando la sua arretratezza, e mi riferisco non solo alla sinistra italiana, ma anche a quella internazionale. La sinistra infatti ha da sempre visto nel collettivo, nel partito, nello Stato, lo strumento di liberazione della persona, trascurando i bisogni dell'individuo: gli ideali di liberazione umana sono stati depotenziati ad emancipazione egualitaria; successivamente la cultura statalista della terza Internazionale ha identificato l'emancipazione con il potere, cui i singoli devono sacrificare tutto. Tutt'al più si è giunti ad esaltare l'eguaglianza, patrimonio già ricordato del liberalismo; certamente la sinistra ha riconosciuto che dovevano essere potenziati gli aspetti di eguaglianza sociale, ma oggi il movimento femminista ha fatto un'affermazione molto più dirompente, molto più rivoluzionaria (se mi si consente questo termine), perché non ha voluto più affermare l'eguaglianza, ma piuttosto la diversità. Anche in quest'aula, oggi, ho sentito citare soltanto la parola eguaglianza; noi dobbiamo invece commisurarci con questa forza dirompente che impone a noi tutti, anche alla nostra individualità, di fare i conti con la diversità.

Guardate, onorevoli colleghi, la diversità di cui parlo non è riferita solo ai problemi della violenza sessuale o, come si diceva un tempo, latamente del costume. Fare i conti con la diversità della donna, per esempio, significa anche pensare ad una diversa organizzazione del lavoro: le proposte delle lavoratrici, infatti, non mirano ad una organizzazione egualitaria del lavoro intesa come identica distribuzione di pesanti compiti lavorativi, ma piuttosto a commisurare il lavoro con le specificità dell'essere femminile. Noi non abbiamo saputo ancora cogliere le potenzialità insite nel discorso sulla diversità, discorso che in questi anni a volte si è affermato, a volte è arretrato di fronte ai colpi portati dall'avversario, dalla reazione. Anche noi della sinistra, forse, non siamo stati in grado di recepire la ricchezza contenuta in queste nuove affer-

mazioni: occorre recuperare certamente il discorso della eguaglianza purché essa sia intesa come rispetto ed espressione del diverso.

La sinistra, quindi, non può affermare di essere d'accordo, pacificamente, con questo tema perseguito dal movimento femminista. O meglio, dobbiamo tutti quanti operare per fare nostri questi nuovi temi.

Un altro tema che mai nessuno — noi compresi — ha fatto oggetto di lotta politica è quello del privato, che è diventato un momento politico. Sono cose che, negli anni, il movimento delle donne ha detto ed ha perseguito, ma con le quali nessuno ha mai fatto i conti. Ed allora la politica ha assunto un nuovo spessore, è diventata il quotidiano. Non solo, quindi, la politica con la «p» maiuscola, o il politico di cui, proprio a sinistra, in questi anni, si sono tanto esaltate le virtù e le capacità di rottura, ma, invece, la vita dei singoli, la vita associata di costoro è diventata nuovo terreno. Ecco, allora, che è stata condotta una critica della politica e dei suoi modi di organizzarsi, al punto che sono state messe in discussione le stesse forme organizzative dei partiti, cioè il potere e la gerarchia al loro interno.

Il salto, secondo me, è stato assolutamente storico. La politica, cioè, viene indicata come un modo di essere ed un modo di vita diversi; non comprende solo i problemi stratosferici delle istituzioni, non va vista attraverso la retorica dei problemi, ma va vista come modificazione concreta della vita di ogni giorno. Si riscopre, in questo modo, non una empiria, non qualcosa che si limita all'esistenza dell'oggi, quasi che questo non avesse orizzonte, ma qualcosa che proprio nel quotidiano, nel vivere giorno per giorno, afferma i problemi della lunga durata.

Infatti, proprio a partire dalla quotidianità, dalla violenza, dalla solitudine, dal dolore della vita di ogni donna sono scaturite battaglie e vittorie decisive nel nostro paese, dal divorzio all'aborto. Battaglie che hanno profondamente modificato certo non solo il costume, ma il

modo stesso di essere — io dico — di ognuno di noi.

Sono temi duri, colleghi, che sprofondano in noi stessi; sono campi nuovi del modo di agire della politica. Ecco allora che i temi posti dal movimento delle donne, compreso questo della violenza sessuale (su cui verrò immediatamente), si collocano in questo grande sommovimento che c'è stato in Italia e che ha conosciuto, appunto, battaglie decisive quali il divorzio e l'aborto.

Vorrei che questi temi non fossero valutati con una certa superficialità, quasi che il movimento delle donne abbia portato avanti una cultura lassista, quasi che parlare di divorzio e di aborto fosse cosa facile, quasi che nuovi campi fossero aperti al lassismo. In verità sappiamo perfettamente come questi, al contrario, siano temi dolorosi, difficili, soprattutto per chi è costretto a subirli. Ed allora, da questo punto di vista, io credo che il rispetto che si deve a questa nostra discussione deve portarci a dire che le soluzioni che vogliamo affermare non sono ispirate ad un facile radicalismo, bensì a profondi temi umani individuali, che affondano le loro radici nella profondità dell'essere.

Onorevoli colleghi, riallacciandomi a quanto dicevo all'inizio e senza voler strumentalizzare, né essere l'unico interlocutore, vorrei dire una cosa molto semplice. Noi di democrazia proletaria, in Commissione, ci siamo battuti affinché si giungesse rapidamente al dibattito in Assemblea; abbiamo anche approvato — ed i colleghi della Commissione giustizia lo ricorderanno — la procedura d'urgenza. In Commissione abbiamo altresì votato affinché si discutesse sul testo che ha presentato in quest'aula la collega Bottari. Tuttavia desidero aggiungere subito che ci muoveremo presentando degli emendamenti che faranno propri le linee, gli indirizzi, i principi fondamentali della proposta di legge di iniziativa popolare. Ritengo infatti che in quella proposta di legge ci siano soluzioni importanti (dirò poi quali sono); ritengo soprattutto che proprio grazie alla forza di quel movimento che elaborò e sostenne quella pro-

posta riusciremo a superare resistenze, che avremo molto forti. Abbiamo sentito — e ne sono contento — della disponibilità dimostrata dai colleghi del partito socialista a varare rapidamente una buona legge, ma non posso dimenticare che in Commissione giustizia non si è voluta la procedura d'urgenza e ci si è astenuti sul testo della relatrice Bottari. E non posso non ricordare a me stesso, ma anche agli altri, che abbiamo di fronte progetti di legge come quello della democrazia cristiana. Non vi rileggo alcuni passi della relazione che accompagna questo provvedimento; fra poco ascolteremo l'onorevole Casini, che sicuramente argomenterà in proposito. Ricordiamo, però, che la democrazia cristiana vuole che si ridefinisca un contesto etico entro cui la legge deve operare; vuole, cioè, una legge che abbia una funzione profondamente pedagogica, vuole un'azione preventiva... È il discorso della pornografia che viene ripresentato, poiché è nella stessa che viene individuata la suggestione, l'esaltazione, la istigazione e l'apologia della violenza sessuale, saltando, dunque, tutto il discorso di analisi del potere, da cui deriva la spinta a questo tipo di violenza. Afferma, tale proposta di legge, che occorre impedire il disfrenarsi degli istinti, reintroduce il discorso del coniuge, e così via.

Dico tutto questo non già per scorgere il pericolo là dove non si è ancora manifestato; voglio semplicemente affermare che sono convinto che in quest'aula andremo incontro ad una battaglia molto aspra e che non dovremo vincerla solo qui. A nome di democrazia proletaria — ma spero che anche altri gruppi, soprattutto della sinistra, lo facciano — presenterò una serie di emendamenti che si ispirano alla proposta di legge di iniziativa popolare. Cercherò di spiegarne le ragioni, anche se tornerò successivamente sull'articolato.

Innanzitutto, la proposta di legge delle donne fa riferimento ad alcune cose che la società considera intoccabili e che, invece, anche a nostro giudizio, vanno portate avanti: la soggettività della donna, la

sua possibilità di esistere al di là delle difese di qualunque istituzione. È la ragione per la quale ritengo che i delitti qui considerati vadano intesi come delitti contro la persona, non solo come delitti contro la libertà sessuale. Sono dell'avviso che la definizione che se ne dà nel progetto di iniziativa popolare sia la più comprensiva possibile, lasciando fuori i pericoli di una casistica.

Sulla questione del processo e della costituzione di parte civile, come riconosceva con intelligenza l'onorevole Felisetti, la proposta di legge in questione parla chiaro e dà soluzioni univoche e praticabili, portando il discorso anche sulla violenza in famiglia (dunque, non fa il doppio discorso del coniuge e del convivente).

Voglio toccare, onorevoli colleghi, solo alcune delle questioni cui ho appena accennato. Innanzitutto, la legge dovrà affermare con chiarezza — e mi pare che esista una volontà di giungere a tale soluzione — che la violenza sessuale è un delitto contro la persona. Ed allora dobbiamo assolutamente batterci perché sotto tale titolo sia collocato questo tipo di reato. Tutto ciò è importante, ma pur sempre secondario rispetto ad un punto che consideriamo cruciale: la definizione, cioè, della violenza sessuale.

In questa prima fase della discussione ho già sentito porre il problema della violenza presunta, con riferimento, ad esempio, ai cosiddetti malati di mente. In proposito ha avuto parole ed anche soluzioni intelligenti, credibili, l'onorevole Mannuzzu. Nello stesso testo presentato dalla collega Bottari esiste il discorso sui minori. Se apriremo il varco ad una casistica, non riusciremo a riunificare sotto un solo titolo la fattispecie della violenza sessuale. Eppure questa era stata l'esigenza manifestata nella ottava legislatura, sulla quale tutti avevano convenuto.

A me pare che la violenza sessuale debba essere considerata e, dunque, definita in maniera unitaria, non lasciando spazi ad alcunché, ed anzi in modo da fornire al giudice uno strumento per indi-

viduare con precisione ed esattezza i casi in cui esiste un rapporto sessuale su basi di violenza e dove violenza non esiste (magari un rapporto sessuale con portatori di *handicap* o tra adolescenti). Ritengo, dunque, che l'articolo 8 della proposta di legge di iniziativa popolare risponda a queste nostre esigenze ed eviti una casistica. Tale articolo — lo rileggo per memoria — recita: «Chiunque con violenza, minaccia, o inganno o valendosi della propria autorità, ovvero approfittando di una incapacità di intendere e di volere al momento del fatto» (è questa forse la formulazione che lo stesso onorevole Mannuzzu, se ho ben inteso, ricercava) «costringe o induce taluno, ivi compreso il coniuge, a subire o ad assistere ad atti di natura sessuale è punito con la reclusione da due a dieci anni». Ecco, credo che questa definizione di violenza sessuale ci ponga al riparo da qualsiasi possibilità che il giudice non riesca ad intervenire, anche nei casi di violenza di un adulto su un bambino o di violenza nei confronti di un portatore di *handicap*. In questa formulazione che si rifà alla morale comune ed al buon senso, è ricompresa sia l'ipotesi di un rapporto sessuale tra un adulto e un minore (come — e lo ha ricordato la collega Bottari — si è verificato anche in questi ultimi giorni), nella quale il giudice non può che intervenire d'ufficio, sia l'ipotesi di atti compiuti approfittando di una situazione di incapacità di intendere e volere, sia pure relativa, come osservava l'onorevole Mannuzzu. Inoltre si eviterebbe, adottando tale formulazione, di riproporre qualsiasi fattispecie di violenza sessuale presunta o di disciplinare dettagliatamente i rapporti sessuali tra adolescenti. A quest'ultimo riguardo, noto che qualche passo avanti è stato fatto, poiché nel testo unificato il limite della differenza di età è stato portato da tre a quattro anni; resta però il fatto che sembra difficile poter sostenere che se uno dei minori ha 13 anni e nove mesi e l'altro 18 anni ed un mese, allora sussiste violenza sessuale. Non possiamo entrare in un simile tipo di regolamentazione; ciò a cui deve farsi riferimento è piuttosto la

capacità di intendere e di volere e la consensualità. E bisogna pure uscire dal moralismo, poiché sostenere che qualsiasi rapporto sessuale di un adulto con un minore (anche nel caso di un minore che soltanto per il codice sia tale) concreti violenza sarebbe dar prova di bacchettonismo. E non possiamo disciplinare tutto dettagliatamente; per fortuna, non possiamo mettere le brache alla vita.

Il pericolo che pavento è proprio quello di voler introdurre, tra l'altro in una legge di principi, una casistica che sminuirebbe gli elementi di novità che vengono introdotti. Ed aggiungo che là dove all'articolo 5 della proposta di legge di iniziativa popolare, si disciplina l'indirizzamento delle indagini, si soddisfa anche l'esigenza che era stata posta dall'onorevole Felisetti in materia di consenso. La norma richiamata stabilisce infatti, nella sua ultima parte, che le indagini «devono bensì avere come scopo l'accertamento della mancanza di consenso, che non può fondarsi sulla passata vita sessuale della vittima».

La citazione dei due articoli da me richiamati della proposta di legge di iniziativa popolare mi è parsa significativa, proprio in ordine a concetti che sono stati sviluppati nel corso di questo dibattito. E basterebbero solo queste considerazioni per motivare la nostra intenzione di presentare emendamenti al testo unificato, ispirati appunto ai contenuti della proposta di legge di iniziativa popolare. Certo, non può disconoscersi — e dunque non sarò certo io a volerlo fare — la volontà e la forza con cui la collega relatrice ha spinto affinché potesse avviarsi il dibattito in Assemblea, né possono sottovalutarsi i passi in avanti compiuti, rispetto allo stesso testo giunto in discussione nell'ottava legislatura: penso al tema delle molestie sessuali, che non ritroviamo nel testo unificato illustrato ieri dall'onorevole Bottari, penso alla mancata concessione di una posizione di privilegio al coniuge che abbia commesso violenza sessuale, in materia di procedibilità d'ufficio.

Netta è poi l'affermazione del principio

della costituzione delle parti civili. Anche qui c'è però da fare un'osservazione. L'onorevole Felisetti, che tra l'altro è un tecnico del diritto, riconosceva la precisione della formulazione al riguardo adottata nella proposta di legge n. 1, rispetto alla possibilità di costituzione di parte civile, *sic et simpliciter*, da parte dei movimenti, senza lasciare al giudice la possibilità di scegliere chi deve presenziare. Sulla costituzione di parte civile, sono già state dette cose molto precise e importanti, che condivido. A me pare che l'introduzione di una terza parte all'interno del processo non leda l'equilibrio del dibattimento perché — lo dice spesso, e sono d'accordo, il collega Onorato — l'unico modo per controllare l'operato dei giudici non sia ricorrere ad una legislazione che vincoli la magistratura al potere esecutivo, ma sia il controllo dell'opinione pubblica. Ebbene, noi vogliamo che all'interno del processo ci sia un controllo del dibattimento da parte di chi è portatore di un interesse.

Fino ad ora si è sempre riconosciuta la possibilità di costituzione di parte civile di chi è portatore di un interesse materiale; ebbene, noi innoviamo e dobbiamo innovare, perché l'interesse alla difesa della persona, della libertà di espressione di un individuo, credo sia particolarmente importante: quindi la società, il Parlamento, il legislatore non può che riconoscere l'importanza di tutto ciò e dare modo a questi movimenti di trovarsi all'interno del processo per controllare, per essere parte dialettica nello stesso processo, e soprattutto per far uscire la donna dalla solitudine in cui ha dovuto affrontare fino ad ora il tema della violenza sessuale, soprattutto per quanto riguarda la violenza sessuale all'interno della famiglia.

Sono d'accordo con Mannuzzu quando continuamente ci richiama il discorso dei rapporti di forza, perché di questo si tratta; non è vero che la querela di parte è l'espressione dell'autodeterminazione, perché le forze reazionarie si servono di siffatto argomento, cosiddetto progressista, per impedire la costituzione di parte civile. No, in verità fino ad ora la possibi-

lità che la donna ha di intervenire, di dar querela, di porre in essere il processo, la difesa della propria personalità, è dovuta semplicemente al suo coraggio. A nessuno nella vita si deve chiedere coraggio, perché alla vita, secondo me, si deve dare la possibilità di espressione.

Quindi, il legislatore non può che dar modo alla donna di essere sostenuta, di avere intorno una solidarietà; e quand'anche la donna non se la sentisse di affrontare il processo, la procedibilità di ufficio e la costituzione di parte civile farebbero trovare al centro dei processi gli stupratori e i violentatori e non la donna.

Onorevoli colleghi, su altre questioni importanti, come i minimi e i massimi della pena, noi interverremo e — lo dico con sincerità —, così come ho difeso alcuni principi ispiratori di questa legge, personalmente — così come democrazia proletaria — non sono d'accordo con una politica penalistica che individua solo nella repressione e nella durezza della repressione la possibilità di fronteggiare la violenza sessuale. Sono favorevole invece ad una politica penalistica non punitiva e non afflittiva. Questo principio deve valere, secondo me, anche in questo caso: per questo presenteremo emendamenti che riducono soprattutto i minimi delle pene, perché sono quelli che contano all'interno dei processi.

Mi auguro che il Parlamento approvi non una legge qualsiasi, ma una buona legge, che vada incontro alle necessità manifestate e espresse nella proposta di legge di iniziativa popolare; e spero che la sinistra sia unita, perché dobbiamo essere convinti che, se non saremo uniti, questa battaglia non si vincerà e che incontreremo innumerevoli ostacoli sul nostro cammino.

Se faremo una buona legge, daremo soddisfazione non solo alle donne, ma faremo compiere un balzo in avanti all'intera società, non quella con la esse maiuscola, ma quella composta da uomini, donne, bambini, deboli, perché ci sia un nuovo modo di vivere la sessualità.

Concludo ricordando un intervento di

Adele Faccio, che ho molto apprezzato e che auspicava che questa fosse una legge in favore dei deboli, di coloro ai quali il legislatore, fino ad ora, non ha riconosciuto una propria sessualità.

Questa legge fa compiere un passo in avanti ad ognuno di noi e a tutti quanti noi insieme.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

LABRIOLA ed altri: «Norme sulla giurisdizione amministrativa di primo grado e sull'ordinamento del Consiglio di Stato» (1803) (con parere della IV, della V e della VI Commissione);

X Commissione (Trasporti):

«Modifiche e integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico» (2023) (con parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII e della IX Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

FERRARINI ed altri: «Norme per scoraggiare la pratica del fumo» (2069) (con parere della I e della IV Commissione).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria della stessa XIV Commissione (Sanità), con parere della I e della IV Commissione, la proposta di legge d'iniziativa del deputato FIORI: «Adeguamento delle sanzioni afferenti al divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico» (1846), attualmente assegnata alla IV Commissione (Giustizia) in sede referente, vertente su materia identica a

quella contenuta nella proposta di legge sopraindicata n. 2069.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono letto con attenzione la relazione della collega Bottari di ieri sera e ho apprezzato il tono direi particolarmente pacato. Partirei dalle sue conclusioni. Secondo il resoconto stenografico ha detto la collega: «Questi giorni di dibattito potranno essere preziosi per tutti al fine di creare le condizioni per l'approvazione di quella legge per la quale le donne da quasi un decennio si battono, quella legge della quale il Parlamento è stato investito fin dal 1977». Nel periodo immediatamente precedente, però, la collega ha dovuto ricordare anche le perplessità e i dubbi della maggioranza. È noto, infatti (e questo è il fatto politico più rilevante all'inizio di questa discussione) che il testo unificato che la Commissione giustizia ha licenziato per l'Assemblea ha avuto soltanto i voti dei gruppi comunista, di democrazia proletaria e della sinistra indipendente, mentre vi è stata l'astensione di tutti gli altri gruppi. Vi è dunque questo fatto di rilievo che bisogna capire e spiegare, vale a dire che il testo attuale, in questo momento almeno, è sostenuto soltanto da una parte dell'opposizione, e non dalla maggioranza. Vorrei pacatamente riflettere su questo fatto, perché esso non è marginale, e non lo è perché tutti i partiti hanno dichiarato di volere una legge contro la violenza sessuale e tutti i partiti hanno presentato un loro testo per combattere la violenza sessuale. Non vi è dunque una opposizione ad una disciplina nuova della materia, anzi direi che vi è un concorde desiderio di una nuova disciplina. Evidentemente, allora, il disagio, i dubbi, le perplessità vertono non sul «se», ma sul «come», sul modo; e tra questi fatti politicamente significativi bi-

sogna anche iscrivere la presentazione recentissima da parte del gruppo socialdemocratico, in data 26 settembre 1984, di una sua proposta di legge, la n. 2086, che non so se potremo discutere in questa sede, ma che comunque costituisce un elemento politicamente rilevante, perché il fatto stesso della presentazione è indicativo di una presa di distanza abbastanza forte, perché formulata proprio attraverso la redazione di un testo, rispetto a quello che dalla Commissione ci proviene.

Diciamocelo con franchezza, se vogliamo risolvere la questione: vi è un certo malessere. La sintesi è in fondo quello che diceva la collega Bottari, cioè che vi sono dubbi e perplessità; speriamo che questi giorni di dibattito, di discussione, ci consentano di apportare quei miglioramenti che possano far raccogliere attorno al testo il più vasto consenso possibile. È ciò che anche noi della democrazia cristiana speriamo: speriamo cioè in un clima disteso, privo di strumentalizzazioni, speriamo in una larga, possibile convergenza. Certo, non possiamo rinunciare oltre certi limiti a rappresentare quelle che sono le nostre istanze. E credo che per capire insieme bisogna per un attimo rifare la storia di questa vicenda legislativa, che secondo il nostro giudizio nasce da due esigenze: l'una che riconosciamo pienamente valida, l'altra che esige per sua stessa natura un confronto, senza infingimenti, guardandosi negli occhi, ma dicendosi quello che realmente si pensa su cose non mediabili. La spinta, che noi condividiamo, è quella che riguarda, che chiede una reazione rigorosa e ferma alla violenza. Le istanze per noi ampiamente inaccettabili o comunque ampiamente discutibili sono quelle che, come abbiamo sentito anche poco fa nel tono del collega Franco Russo, si rifanno ad una concezione, quella della rivoluzione sessuale, rispetto alle quali noi abbiamo doverose riserve da prospettare in questa sede.

Devo anche dire, però, che in questa storia si iscrive la forza comune di tutte le parti politiche, di maggioranza e di oppo-

sizione, ma devo dire anche e primariamente della democrazia cristiana, per canalizzare le spinte, per razionalizzarle, per farle sfociare in esiti costruttivi. Voglio dire che vi è stato in questi anni uno sforzo comune di raccogliere nell'istanza che veniva dalla base quanto vi era di positivo, purificandolo, in ordine al primo filone, da aspetti che sono per lo meno discutibili.

Di questa discutibilità la proposta di legge di iniziativa popolare presenta aspetti gravi, tanto gravi che la stessa relatrice Bottari quando ieri ha detto che il testo ha recepito i contenuti di questa proposta popolare non ha detto cosa completamente esatta; anzi, non è affatto esatta, perché il testo recepisce una parte dei contenuti della proposta popolare, ma ne trascura altri, che sono abbastanza indicativi e qualificanti, come ad esempio la richiesta — presente nella proposta popolare soltanto — dell'abolizione di ogni forma di violenza presunta, una richiesta che è inaccettabile, perché in contrasto con qualsiasi ordinamento della terra. Io posso lanciare qui la sfida: trovate un solo paese nel mondo in cui si abolisca, ad esempio (torneremo poi su questo punto, per stare nello specifico), la violenza presunta nei confronti dell'infermo di mente; trovatemene uno solo nel mondo.

ANGELA MARIA BOTTARI. *Relatore.* La Francia.

CARLO CASINI. Andremo a vedere. Il Servizio studi ha presentato un *dossier*, ed io prego che la sfida sia raccolta. Avrete una possibilità di replica.

È una proposta inaccettabile, dicevo, quando si pensi, ad esempio, ai recenti casi, documentati dalla stampa, di violenza sui minori; al caso di Thea, la bambina olandese di sei-sette anni costretta ad esercitare la prostituzione, divenuta attrice di fotoromanzi pornografici; su questo sarà anche opportuno tornare. Si pensi, ancora, ai casi recenti accaduti nel Napoletano. Dico questo per segnalare un elemento inaccettabile della proposta popolare.

Un altro elemento, all'articolo 22, è l'abolizione del reato di incesto.

Ora, io devo dire che il compito delle forze politiche si è già svolto — e di questo credo si debba dare positivo atto — attraverso una prima purificazione di queste istanze, per raccogliere e portarle ad uno sbocco positivo. Ma tutto questo non lo ritroviamo nel testo unificato.

Ma ci sono anche altre istanze, di quello che ho chiamato il secondo filone, che non sono completamente cadute dal testo oggi in esame, e sono appunto rivelatrici di una visione che noi non condividiamo in ordine alla sessualità, alla sua interpretazione, ai mezzi per combattere la violenza sessuale. Questa ideologia — parziale — era nella proposta popolare assolutamente trasparente *per litteras*; basta rileggere l'articolo 2, particolarmente importante, data la sua collocazione. In quest'articolo, parlando appunto della costituzione di parte civile, si dice: «È ammessa la costituzione di parte civile delle associazioni aventi come scopo la liberazione dalla repressione sessuale e la difesa dei diritti delle donne»; linguaggio rivelatore di questa impostazione, rispettabile, ma con cui è doveroso per parte nostra confrontarci.

Questo sforzo di mediazione delle forze politiche non soltanto ha raggiunto una purificazione in merito ad aspetti che considero gravi, come quelli che ho indicato, ma ha trovato concordanza su tre punti. È una concordanza che non è stata facile, e che devo dire non è ancora totale all'interno dei vari gruppi e in Parlamento. Dico tuttavia, a nome del mio partito, che è una concordanza che noi abbiamo contribuito fosse raggiunta e sulla quale ci attestiamo, anche senza nasconderci margini di dubbio o di riserva su qualche punto, ma che fa parte, per così dire, del costo di ogni azione che tenti di trovare unità su alcuni elementi: l'unificazione di reati di violenza carnale e di atti di libidine; la violenza di gruppo come reato autonomo, in rapporto ad un salto reale di qualità della violenza; l'inquadramento dei reati di violenza sessuale eseguiti mediante quello che oggi si chiama

ratto nella figura più generale del sequestro di persona.

Su questi punti abbiamo trovato già un accordo e, come la relatrice sa, non facilmente. Anche in quest'aula, infatti, sul primo punto nella passata legislatura abbiamo ascoltato riserve non sospette, cioè che non implicano una contrapposizione ideologica. In particolare, ad esempio, da parte radicale è venuta una critica ferma, e direi anche documentata, in ordine alla unificazione del reato di violenza carnale con quello di atti di libidine violenta ed è stata espressa da altri sempre in quest'aula, non solo nel Transatlantico, la preoccupazione che tale unificazione finisca per rendere indifferenziata la reazione del sistema penale rispetto a gesti che, per quanto sempre deprecabili, possono essere tra loro profondamente diversi.

Io credo sia giusto attestarsi su questi punti e non rimuoverli perché in definitiva, sebbene la violenza carnale, così come oggi descritta dall'articolo 519 del nostro codice penale, sul piano oggettivo possa essere più grave degli atti di libidine, non fosse altro che per la possibilità di un concepimento non voluto che è veramente una delle più gravi forme di violenza, con tutte le conseguenze che questo determina, sia che il figlio si tenga sia che non lo si tenga, mi rendo però conto ed ho personalmente constatato nella mia esperienza di magistrato che vi sono atti di libidine che, dal punto di vista della singola persona che li subisce, sono assai più avvilenti della violenza carnale in sé. E mi rendo conto che sul piano del dibattito processuale l'esigenza di conoscere con precisione cosa è accaduto in ordine agli organi sessuali — perché, alla fine, di questo si tratta — crea imbarazzi, difficoltà e domande difficili, specie quando si tratta di interrogare minori e bambini. L'unificazione, quindi, da questo punto di vista tiene conto di tali difficoltà e fa emergere in primo luogo la persona offesa nella sua libertà, eliminando in parte gli inconvenienti connessi alla materia di indagine.

Ricordo tutto ciò non per riempire il

tempo a mia disposizione, bensì per dimostrare che uno sforzo è stato compiuto da parte delle forze politiche, compresa quella cui appartengo, e per chiedere che si rifletta insieme, al di là di logiche che in fondo non avrebbero ragione di riferirsi a schieramenti politici, almeno su qualche punto, su ciò che ancora, come dice la collega Bottari, desta perplessità e dubbi.

Quali sono secondo noi gli aspetti inaccettabili o che comunque destano ancora perplessità? Vi sono questioni di ordine tecnico ed altre di significato politico e culturale. Mi sbarazzerei subito della questione della procedibilità, su cui si è fatto un gran discutere. Me ne sbarazzerei per onestà intellettuale, parlando a titolo personale, perché sono convinto che sulla procedibilità, se interroghiamo — non nel voto — i singoli parlamentari, sentiremo opinioni diverse. In questi anni, infatti, ho potuto constatare come vi siano opinioni diverse in tutti i gruppi. Non credo che l'essere comunista o democristiano ci dia la prova risolutrice in ordine ai problemi che questo comporta.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Mai detto!

CARLO CASINI. La mia opinione personale è che non si tratti, in questo caso, di una questione di fondo, bensì marginale; una questione, quindi, nella quale, affrontati i vari aspetti, esposti gli argomenti in un senso o nell'altro, non c'è da fare un dramma, quale che sia la soluzione adottata dall'Assemblea.

Nessuno ha mai negato — ed io meno che altri, come poi dirò, intendo negare — che la violenza sessuale sia un gravissimo delitto contro la persona. Mi rendo conto come tale considerazione, sotto il profilo della gravità, orienti verso la procedibilità d'ufficio. Di regola i reati più gravi sono procedibili d'ufficio. Non si tratta, però, di un argomento di per sé di carattere assoluto, come invece questa volta si è scritto. L'individuare il bene protetto nell'offesa alla persona non determina automaticamente la procedibilità.

tà, anzi di per sé vi sarebbero argomenti contrari. Proprio perché offende la persona e non la comunità, infatti, è la persona che deve essere libera di decidere. Del resto, nel titolo XII, proprio sotto la rubrica «Delitti contro la persona», si comprendono reati procedibili a querela, ed è una querela contro cui nessuno protesta: penso, per fare un esempio qualsiasi, all'ingiuria ed alla diffamazione, che offendono la persona: che altro offendono?

Però, ciò che in me determina turbamento, determina insicurezza su questi punti e mi lascia, come dire, aperto, senza rammarichi e senza entusiasmi, rispetto alla soluzione che sarà scelta, sono le seguenti considerazioni. In primo luogo, procedibilità d'ufficio? Sì, perché reato grave. Ma ci sono situazioni nelle quali il danno che può derivare dal processo può essere assai più grave dell'atto di violenza stessa. E non mi riferisco alla vecchia logica del pudore di dire che sono stato violentato o violentata (che non ha più ragion d'essere, diciamolo tutti insieme), ma mi riferisco, ad esempio, alla violenza sui bambini, che è uno dei fatti più gravi, e come tale meritevole della più forte reazione.

Però, come è difficile svolgere processi, interrogare, con la toga, di fronte a più persone, con gli avvocati, con le parti civili! E ci vogliono mettere anche le associazioni?

Che cosa è più grave, il trauma che questo bambino riceve dal richiamare dopo anni più volte (in primo grado, in corte d'appello, in istruttoria) un episodio, o operare perché sia dimenticato? Vogliamo lasciare arbitri i genitori in situazioni di questo genere?

D'altronde, la violenza può, purtroppo, inerire anche a rapporti continuativi: non c'è soltanto la violenza, orribile, del maniaco di Scandicci (non si sa se sia di Scandicci, ma i giornali ormai così lo hanno definito). Ci può essere anche la violenza che — come è stato segnalato — nasce all'interno della coppia, tra fidanzati, tra sposati, fra ragazzi che hanno tra loro un rapporto affettivo; e non è detto,

specialmente dopo l'unificazione, che questa violenza si manifesti sempre nella forma più grave possibile: qualche volta può essere violenza riprovevole, condannabile, ma di contenuto minore rispetto ad altre forme più estreme.

E allora, in questo caso, vogliamo escludere comunque una possibilità di valutazione del singolo, di perdono, in un rapporto che invece desidererebbe continuare, riprendersi dopo un momento di sbandamento che può essere dovuto alle cause più varie?

Ecco, questi sono gli interrogativi che mi pongo, in quello stile — come ho detto — che non ha una posizione preconcepita. E non ha una posizione preconcepita anche perché in fondo la questione è mal posta: non è che oggi vi sia procedibilità a querela; credo che il 50 per cento dei casi di violenza sessuale siano già oggi procedibili d'ufficio, in forza dell'articolo 542, che dice che si procede d'ufficio quando il delitto è connesso a delitto perseguibile d'ufficio. Il che significa che tutte le volte — e sono molte — in cui la violenza è compiuta in luogo pubblico o aperto al pubblico si procede d'ufficio. Quindi, su tale questione assumo la personale posizione, senza farne drammi, ma per esporre le ragioni di tutti pacatamente e attendere il responso dell'Assemblea.

Ma vediamo invece le altre questioni su cui vi è un più significativo contrasto. Il primo punto di grande rilievo riguarda l'articolo 10: la possibilità, prevista nel testo unificato, per le associazioni, che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi dei protetti dal reato, di costituirsi come parti nel processo.

Le critiche che io muovo non sono né clericali né democristiane, ma nascono da molti versanti. Anche qui mi piace ricordare la chiara posizione assunta su questo punto dal partito radicale nella passata legislatura.

Io dico, intanto, che la formulazione dell'articolo 10 è tecnicamente scorretta; e qui già Felisetti mi ha anticipato. Occorre il consenso della persona offesa. Ma queste associazioni hanno un diritto proprio di intervenire, o è un diritto che con-

ferisce loro la persona offesa? Se la loro partecipazione è rimessa al consenso della persona offesa, allora sostituiscono l'avvocato. Ma il peggio è che poi si dice che devono contribuire ad accertare le responsabilità; allora non sostituiscono solo l'avvocato, ma anche il pubblico ministero; in sostanza, sostituiscono lo Stato in quel diritto, che solo lo Stato deve avere e che è principio di civiltà, di essere il depositario degli interessi della comunità nel suo complesso. Questo è il frutto di un progresso storico: siamo passati da un processo di vendetta civile di un privato contro il privato alla consegna della reazione penale allo Stato. Vi sono delle eccezioni (poi le vedremo), ma si tratta di casi che devono essere descritti con precisione, che devono avere una ragione logica e che sono, per l'appunto, del tutto eccezionali.

Ma non basta. Questo consenso è poi non revocabile. Ma allora la libertà della donna è limitata: come mai prima è necessario il suo consenso, ma poi non può revocarlo? Non è una limitazione di libertà? E ancora: qual è questa situazione? In base a quali criteri la sceglieremo? Sarà il criterio della prima scelta o non dovrà la legge stabilire almeno dei criteri oggettivi, che diano delle garanzie di serietà? Ma soprattutto noi lotteremo con tutte le nostre forze, sempre e in ogni caso, affinché il processo non si trasformi in una occasione di dibattito politico. Il processo deve conservare il suo schema, in cui l'unica politica ammessa è l'attuazione della legge. E penso che introdurre nel processo le associazioni (tra l'altro in modo sbilanciato, con violazione del principio di uguaglianza e di quello del *favor rei*: perché allora anche l'imputato non dovrebbe avere la sua associazione?) significherebbe produrre una gravissima alterazione dello schema processuale che nei secoli, con la fatica dei popoli, è stato costruito.

È vero, si parla delle associazioni «portatrici di interessi». Ma quali interessi? Nella legge delega di recente approvata per il nuovo codice di procedura penale abbiamo stabilito, al punto 39, che il co-

dice prevederà i modi per garantire la partecipazione al solo dibattimento delle associazioni cui sia riconosciuta la capacità di tutelare certi interessi. Ma questa è una formulazione che ci fa capire come non si possa oggi procedere come si propone. Abbiamo già stabilito che sarà il codice a definire quali associazioni potranno intervenire, con quali modalità, in difesa di quali interessi; e questa direttiva da noi impartita verrebbe già violata, perché qui si propone l'intervento delle associazioni senza limitarlo al solo dibattimento.

La verità è che l'unica circostanza in cui si possa ammettere (la giurisprudenza lo ha già fatto e il nuovo codice lo farà) la presenza di associazioni è quella in cui il reato offenda interessi che non sono riferiti alla singola persona. Vi sono reati che offendono la collettività, ma non nella sua totalità; che offendono gruppi di persone, come ad esempio l'inquinamento: qual è la persona offesa dai fumi che inquinano l'aria o dagli scarichi che vengono immessi nei fiumi? In questi casi è comprensibile che una associazione, che si proponga lo scopo di tutelare la collettività in ordine a quei fatti, che non hanno un titolare individuale, possa intervenire nel processo. Ma, nei casi di violenza sessuale, abbiamo detto che si tratta di delitto contro la persona: la parte offesa è la vittima che, se è considerata adulta, non ha bisogno di un'ulteriore tutela. Ecco dunque un punto su cui dovremo confrontarci con il voto.

C'è poi invece un punto su cui ragionevolmente spero si possa trovare un qualche accordo. E la mediazione si è esplicata disciplinando due forme di violenza presunta, quella su minori di anni 14 e quella su persone minori di anni 16, ma quando la violenza è compiuta da genitori o comunque da persone che li abbiano in affidamento. Abbiamo però evitato di parlare di violenza presunta sia nel caso di sostituzione di persona (ma si tratta di casi marginali) e sia nel caso del malato di mente, in nome di un diritto alla sessualità che io non nego.

Sarà bene, anche su questo punto, im-

parare ad usare il linguaggio giusto. Sui giornali abbiamo letto che non vorremmo garantire il diritto alla sessualità degli handicappati: gli handicappati non c'entrano, noi non abbiamo mai parlato di handicappati! Noi parliamo del malato di mente, cioè di colui che nelle situazioni più gravi può essere equiparato al bambino. Esistono malati di mente che a 30 anni pronunciano solo la parola «mamma». Io ne ho conosciuti: non si rendono conto del significato degli atti e allora proprio per difendere i deboli è necessario che tuteliamo queste persone, così come tuteliamo i bambini.

Certo, mi rendo conto che è difficile formulare una norma che garantisca il diritto alla sessualità nei casi in cui l'infermità mentale non raggiunga questi limiti, però dobbiamo trovarla, altrimenti faremo una legge che non esiste — lo ripeto — in nessun ordinamento del mondo. La formula che noi avevamo proposto nella passata legislatura era quella dell'approffittamento: non puniamo il rapporto sessuale con il malato di mente in sé, ma quando vi è un approffittamento sul malato di mente.

Per brevità trascuro l'altra questione sulla quale dovremo misurarci, che è la distanza di età tra minore e vittima, e minore (o forse anche adulto) che compie il rapporto sessuale con il minore; nel testo si scrive quattro anni: non siamo d'accordo, ma è questione sulla quale ora non voglio soffermarmi.

Non siamo inoltre d'accordo sull'abolizione dell'articolo 530, cioè sull'abolizione della corruzione di minorenni. Certo, la società si è evoluta ed il limite di 16 anni, che oggi prevede l'articolo 530, appare eccessivo e noi stessi abbiamo proposto un limite minore. Ma come considerare lecita l'azione di chi compie atti di esibizionismo, che qualche volta possono essere particolarmente perversi e gravi, nei confronti di un bambino di 6, 7, 8 anni, anche se non lo tocca? Noi vogliamo liberalizzare queste cose nel momento in cui diciamo di voler combattere la violenza sessuale? Non è una domanda democristiana, è una domanda

che fa appello ad un sentimento di umanità.

Dopo aver toccato questi aspetti tecnici, arrivo alla parte finale della mia riflessione, tornando nel modo più pacato, meno polemico possibile, sulla vicenda che ci divide nella passata legislatura. Nella scorsa legislatura noi chiedemmo ed ottenemmo dall'Assemblea che i reati di violenza sessuale, insieme ai reati che oggi sono compresi nel titolo IX, capo secondo, del codice penale, fossero dichiarati delitti contro la libertà sessuale e la dignità della persona. Per togliere un motivo strumentale di equivoco abbiamo accolto — pur avendo avuto successo in Assemblea — la formulazione della minoranza della passata legislatura, dimostrando ancora una volta, su questo punto, il massimo della disponibilità mediatrice, là dove non siano in questione valori fondamentali.

Però non dobbiamo essere fraintesi; non è, come ha detto ieri la collega Bottari, che vi sono stati convincenti e ripensamenti. Noi non abbiamo mai negato che i delitti di violenza sessuale offendono la persona, anzi crediamo di avere una ragione in più per dirlo. Crediamo profondamente che la violenza sessuale riguardi la libertà della persona, e crediamo che riguardi la libertà della persona in un modo tutto affatto particolare. Non è il corpo soltanto della persona, è tutta la persona. Il dare uno schiaffo violento, il percuotere, il ferire una persona appare a me personalmente meno grave che costringerla a gesti sessuali che non lasciano traccia sul corpo, che non danno ferite; eppure, nel primo caso c'è dolore, c'è sofferenza, c'è magari l'ospedale e cure mediche. Noi tutti avvertiamo che è più grave un gesto di violenza sessuale che non lascia tracce fisiche, ma che avvilisce più profondamente la persona che è violata nel sacrario della sua libertà: che è la libertà non soltanto di camminare, di andare in un posto o nell'altro, ma è la libertà di donare se stessa, non il solo suo corpo. È il sacrario della libertà, e questo intendevamo dire quando si parlava di dignità della persona.

Non abbiamo cambiato idea, e vogliamo continuare a dirlo con tutte le implicazioni e le esigenze che ne scaturiscono: quindi, reati contro la libertà sessuale, reati contro la persona. Quando però vogliamo far scaturire da questa radicale affermazione tutte le possibili conseguenze, noi pensiamo, come abbiamo scritto nella nostra relazione, che dobbiamo combattere tutte (anche quelle che hanno un significato marginale, se volete) le cause che possono influire su episodi di violenza, che possono creare il clima adatto alla violenza sessuale.

Questa è la nostra impostazione, sulla quale si può discutere, ma che non si può assolutamente dire sia contraria ad una visione personalistica della disciplina della violenza sessuale. Non è tesi cattolica, non è tesi clericale, non è tesi codina! Leggo sulla relazione che accompagna la proposta di legge dei colleghi socialdemocratici quanto segue: «Nello specifico caso di reati sessuali ha indubbiamente influito in senso negativo la pubblicizzazione indiscriminata di comportamenti sessuali violenti, che costituisce fonte di suggestione e di esaltazione per l'individuo asociale e potenzialmente predisposto all'asocialità. Tali delitti sono tanto più odiosi in quanto si consumano nei confronti di soggetti più deboli: donne, nella maggior parte dei casi, e bambini, i quali talvolta, anche nell'ambito familiare, sono vittime di atti brutali». C'è un collegamento di parte, che non si richiama esplicitamente ad un'ispirazione cristiana nell'interpretazione della sessualità, con questo terreno di cultura che anche marginalmente può contribuire a determinare la violenza sessuale. I fatti di questi giorni non ci dicono nulla? Questa bambina, Thea, che ha sei anni, cui viene fatta esercitare la prostituzione e fa da fotomodella per pubblicazioni pornografiche, davvero non ci consente un minimo di ripensamento? Davvero vogliamo non pensare, non guardare? Vogliamo continuare a parlare del fenomeno della pornografia soltanto in termini unilaterali di consumo? A chi può far male? Agli adulti non fa male! O non vogliamo mettere lo

sguardo anche sul momento della produzione? Chi, come e perché, con quali guadagni, con quali profitti, con quali strumenti? I fatti di questi giorni mi pare che parlino chiaro! Saremo insensibili di fronte a tutto questo?

Io vi prego di uscire di qui e di andare in edicola a comprare, per esempio, un giornale che si chiama *Lolita*; voi vedrete su questo giornale, a colori, solo immagini, per registrare, pagina dopo pagina, lo stupro di una bambina: preparativi, particolari, esecuzione e potete immaginare le forme più o meno avvilenti. Per realizzare questo numero sono state fotografate tre bambine di origine asiatica, la cui età non può essere superiore a 12 anni. Uscite di qui e andate in edicola a comprare *Child treat love* dove si rappresenta, anche con musicassetta, un incesto — così si dice — e dove ci sono tre bambini dai sei ai sette anni, raffigurati e fotografati con organi in bocca, se dobbiamo dire tutto.

Allora noi stenderemo un velo di silenzio su queste cose? Avremo il coraggio civile di dire che anche questo riguarda la persona umana e riguarda la donna!

Noi viviamo in una situazione caotica, a questo riguardo. Mi rendo conto che non è questa la sede! È una situazione caotica, ingiustamente caotica di fronte all'impegno assunto dal legislatore costituente all'articolo 21. È una legislazione caotica e lo dico, anche se non c'entra con l'argomento, soltanto per far riflettere più vastamente. Sono stato stimolato, fra l'altro, da un'interrogazione radicale, la quale chiede se *Playmen* abbia avuto 130 milioni dallo Stato. Allora ho saputo che c'è un catalogo dei film italiani che hanno avuto dal 1965 al 1978 sovvenzioni dallo Stato. Voi sapete che le provvidenze sono di vario genere: dal credito agevolato al 7 per cento, al 5 per cento alle sale cinematografiche e al 13 per cento di ristorno sugli incassi lordi. Comprate quel libretto e vedrete che noi contribuenti, che non troviamo i soldi per i fini sociali, abbiamo dato, per esempio 200 milioni per il film *40 gradi all'ombra del lenzuolo* (non saranno film pornografici, ma certamente

non sono film di qualità), abbiamo dato 61 milioni a *Lettomania*, 117 milioni a *Metti lo diavolo tuo ne lo mio inferno*, 78 milioni a (viene persino da sorridere per una questione di gusto) *Fratello homo sorella bona*, 158 milioni a *Erotomane*. Potremmo continuare a lungo! Con questo non voglio porre qui problemi che sono al di fuori di quanto discutiamo, però la nostra insensibilità...

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Noi vuol dire Governo, perché quelle scelte le ha fatte il Governo, non l'Assemblea!

CARLO CASINI. Proviamo a parlare di queste cose e vedrete come sarà facile che vi attacchino e dicano che siete dei reazionari e repressivi. Provate! Facciamola insieme, questa battaglia! Dico ciò per sottolineare la insensibilità che si manifesta su queste cose.

Ciò che noi chiediamo in questa sede non è poi gran che; ci rendiamo conto del fatto che il problema è più vasto e merita ulteriore riflessione. Noi chiediamo soltanto — lo abbiamo scritto nella nostra proposta di legge — che si preveda come forma punibile almeno aggravata il fatto di una rappresentazione di violenza sessuale, che, per il suo contenuto pornografico, sia in grado di istigare alla violenza. Si potrà obiettare che ciò accade raramente, ma la violenza sui deboli esige che si intervenga anche se i deboli sono pochi.

Noi non rinunciamo alla nostra idea che anche pornografia ed oscenità riguardino una tutela avanzata della persona. Il linguaggio deve essere cambiato, il pensiero va rifondato, il punto di rifondazione è il valore della persona umana. Se vi è un senso per mantenere ancora una prospettiva di risanamento della materia, è quello di ancorarla al valore della persona umana. E sarà nostra riflessione vedere se, purificato il campo dagli equivoci che nacquero sull'articolo 1, sia possibile considerare anche questi reati come delitti contro la persona, o nell'ambito del titolo XII o in altro modo.

Vorrei concludere spiegandovi anche il

perché di questo mio impegno rispetto alla materia in discussione. Io queste cose le ho viste, e non è che mi esprima come faccio per una forma codina, parrocchiale. Ho fatto il giudice, ed i giudici camminano in mezzo a cose che non sono belle. Sono rimasto — l'ho detto altre volte — particolarmente colpito da un suicidio romano, di cui non hanno parlato giornali cattolici, ma *Paese sera*, quello di un giovane di 29 anni, il quale si impicca e lascia un messaggio, di cui leggo solo le conclusioni: «Me ne vado, pertanto, col cuore colmo di dolore per quei miseri individui che per alcune centinaia di migliaia di lire hanno ucciso un uomo con il loro infamante raggiro. La questura di San Vitale non mi ha dato ascolto e spero che almeno voi abbiate pietà di me, della mia famiglia e vi adopererete per ristabilire la verità». Il giovane era stato drogato, secondo il suo racconto, condotto in una villa romana, villa Melissa, ed, in questo modo, debbo dire, credo, costretto, perché c'è una costrizione anche di altro genere rispetto a quella fisica, a partecipare a situazioni poi fotografate, che un settimanale, che si trova impunemente nelle edicole — diciamone il nome: *Le Ore* — ha poi raffigurato. Quando lui si è reso conto di essere stato vittima di questa forma di violenza, si è rivolto alla procura, si è rivolto ai magistrati, si è rivolto alla questura, ma poi si è ucciso dicendo che non c'è forse altro modo che questo per sollevare il velo su ciò che ci sta dietro. Ecco, se voi adesso andate in edicola e comprate *Le Ore*, vi troverete dentro un servizio in cui è rappresentata una donna con gli occhi dilatati che si congiunge con un mulo. Se questo è in nome della donna, io vi prego di riflettere; ed i movimenti stranieri l'hanno già capito questo, e si battono anche contro queste forme di depravazione femminile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Grazie, signor Presidente. Io avrei anche rinunciato a

parlare se questo testo sulla violenza sessuale, oggi in discussione, fosse stato licenziato con il consenso della maggioranza. Sappiamo invece che si tratta di un testo licenziato con il consenso della minoranza e con l'astensione della maggioranza. Esso, quindi, corre il rischio di venire stravolto dal dibattito in Assemblée.

A maggior ragione, ho intenzione di intervenire per dire qualche cosa, per prevenire questo possibile stravolgimento, certo non auspicabile, perché ho sentito alcuni interventi dei colleghi di questa maggioranza astensionista che mi hanno preoccupato. Se non ci fosse questa preoccupazione, basterebbe l'intervento del collega Mannuzzu a fugare ogni dubbio; ma gli interventi che si sono fino ad ora svolti hanno suscitato qualche timore. Vorrei allora cercare di riflettere insieme sul senso di questo possibile stravolgimento. In questi giorni riflettevo sul significato storico — non è una enfattizzazione eccessiva — di questa legge. Dico storico perché questa proposta di legge si vuole misurare con una fase storica che stiamo vivendo e che segna la rottura con un vecchio costume sessuale. So bene che la violenza sessuale è per un aspetto una manifestazione di una violenza sociale generale, di un'aggressività latente nella società e forse in tutte le società storiche. So anche però — su questo pregherei i colleghi di riflettere — che la violenza sessuale nella sua specificità sessuale è tributaria di un certo costume sessuale.

In questo senso sono d'accordo che la violenza sessuale oggi, e quindi la proposta di legge che la vuole fronteggiare, è connessa a quella che ormai si suole chiamare rivoluzione sessuale. Questa rivoluzione sessuale può avere caratteri ambigui: ha degli aspetti di esasperato individualismo che mi preoccupano e che preoccupano anche il movimento femminista. Ma, se c'è una cosa della quale sono sicuro, è che questa rivoluzione sessuale ha un connotato positivo nella misura in cui ha rotto modelli patriarcali di costume nei rapporti tra i due sessi. Questo è il punto, a mio avviso centrale, che

segna il carattere innovativo di questo testo che ci accingiamo ad esaminare. Modello patriarcale nei rapporti tra i sessi significa dominio maschile, donna oggetto, significa sesso secondario e subalterno come connotato dal sesso femminile, significa moglie proprietà del marito, significa moglie sempre disponibile sessualmente: questo era il modello di costume sessuale vigente nella società patriarcale.

Se questo è vero, le motivazioni della violenza sessuale nella società patriarcale avevano una precisa connotazione. Secondo me, in questo modello patriarcale la violenza sessuale era motivata soprattutto dalla indisponibilità sessuale della donna oggetto che provocava l'aggressività del patriarca sessuale, del *dominus* del rapporto sessuale. In questa società patriarcale la motivazione alla violenza sessuale era spesso data dalla compensazione che l'uomo sentiva alle frustrazioni che subiva rispetto al suo ruolo di *dominus* nel lavoro, nella società, nella politica. L'uomo che subiva queste frustrazioni andava a casa e picchiava la moglie. Leggiamo le statistiche della società americana per quanto riguarda le percosse domestiche!

Qualche psicologo ha detto che la violenza sessuale in questa società patriarcale era motivata dal rifiuto dell'uomo al riconoscimento delle qualità femminili: la paura, la tristezza, la confusione; esse erano indegne dell'uomo, sicché quando l'uomo in qualche modo percepiva queste qualità femminili le rifiutava e le proiettava nella donna, nel suo avversario, aggredendola per affermare il suo dominio anche su queste sensazioni femminili, che erano riprovevoli socialmente. È questo un meccanismo psicanalitico che è stato studiato per spiegare questa violenza sessuale.

Ebbene, spieghiamo queste cose per dire che in ogni caso nella società patriarcale la violenza sessuale era esercizio di questo dominio patriarcale e quindi — notate, colleghi — essa era disconosciuta nella società: nella società patriarcale si assisteva ad una rimozione della violenza

sessuale, accompagnata a quei processi di colpevolizzazione della vittima che tutti conosciamo; ricordiamo il processo per stupro: la frase «lei ci stava» è la rappresentazione di quella che i sociologi chiamano la deumanizzazione della vittima. Ma che violenza e violenza, se in fondo l'uomo non faceva altro che esercitare i meccanismi comportamentali propri del suo ruolo patriarcale; ma che violenza e violenza! La violenza sessuale era rimossa in questa forma di società. Noi sappiamo che esisteva una violenza sommersa che non è venuta fuori, che però aveva questi connotati, queste caratteristiche, queste motivazioni.

Colleghi, credo che oggi giorno la violenza abbia assunto anche — e sottolineo la parola anche — connotazioni diverse, perché accanto ad una società patriarcale che sopravvive è emersa una società urbana, secolarizzata e laica, che ha portato con sé quel fenomeno dirompente che si chiama rivoluzione sessuale; che ha portato con sé anche quel fenomeno, indubbiamente positivo, che è la liberazione della donna, e quindi una modifica del ruolo femminile. La donna non è più vista come oggetto, come l'angelo del focolare, ma siamo in presenza di una diversa immagine sociale della donna.

Ma quando il ruolo femminile si sposta, di conseguenza si sposta anche quello maschile: esso non può più essere un ruolo patriarcale, di *dominus*, ma diviene paritetico. Questa è la novità della società in cui viviamo; ecco cosa vuol dire parlare di autodeterminazione sessuale: liberazione della donna dal suo ruolo subalterno di sesso secondario e quindi ridimensionamento del ruolo aggressivo e dominatore dell'uomo. Ed allora è vero che, in questa società di transizione, vi sono uomini, ma potremmo dire maschi, che in qualche misura non recepiscono questo ruolo emergente, che non lo sanno accettare, che si ribellano sul piano comportamentale a questa dimensione paritaria. Come non dire allora che la violenza sessuale nasce oggi proprio da questa motivazione, per così dire revanscista, per cui l'uomo si ribella ad un ruolo paritetico,

non più di *dominus*, che la società gli impone? L'uomo non lo accetta e di conseguenza assistiamo, soprattutto tra i giovani (cioè coloro che vivono ancora nella incertezza dell'armonizzazione del proprio comportamento individuale con il proprio ruolo nella società), all'esercizio di una violenza di gruppo, che altro non è se non la ribellione contro la donna vista come soggetto emergente. Le motivazioni veramente sessuali sono quindi in qualche misura accantonate rispetto a connotati aggressivi, relativi a quello che ho chiamato revanscismo di ruolo, revanscismo comportamentale.

Volevo essere breve, ma voglio ricordare un'intervista su *la Repubblica*, nella quale una intellettuale affermava di aver subito una volta una violenza sessuale, dicendo come l'uomo, intellettuale a sua volta, si fosse rivolto a lei con le parole: «Ecco, adesso sono sopra di te e tu non puoi essere più mia pari». In questo caso veramente riluce quello che ho chiamato il revanscismo comportamentale dell'uomo, che non sa accettare la liberazione della donna e la parità dei ruoli. Se dico ciò non è per indulgenza nei confronti di alcune analisi sociologiche, ma perché mi hanno fatto pensare queste cose e mi hanno fatto capire quale fosse lo spirito, se preferite la molla, di questo progetto di legge. La molla principale è costituita proprio dal fatto che, in qualche misura, si vuole dare al grande movimento di liberazione della donna, di rivoluzione sessuale (nel senso positivo del termine), una istituzione adeguata, una normativa penale e processuale adeguata. E allora stiamo attenti che quest'Assemblea non stravolga lo spirito di questa legge.

Mi ero segnato alcuni punti sui quali richiamare l'attenzione dei colleghi. Quali sono le trasformazioni istituzionali che debbono in qualche modo accompagnare le trasformazioni sociologiche che ho appena abbozzato se non, ad esempio, il penalizzare il rapporto sessuale ogni qualvolta non sia prodotto di consenso, ogni qualvolta il *partner* non consenta a questo rapporto? Quindi, una condotta di

reato incentrata sull'elemento del consenso, quindi un'unificazione delle fattispecie, quindi un'abolizione della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, poiché, come tutti hanno detto, il bene è l'autodeterminazione sessuale, la libertà sessuale, il bene da tutelare è la persona. Questo è il primo punto, teniamolo ben presente! Concordo con il collega Russo; attenti qui, alle illusioni repressive... Non ideologie di sovrappenalizzazione, ma chiarezza sul problema del consenso. Il consenso, collega Casini, come elemento centrale di questa fattispecie penale. Tu hai fatto un richiamo molto emotivo e molto accorato a certi casi, come quello della bambina olandese, di Thea, ragazzina di sei anni, che hanno occupato le pagine della nostra stampa ed hanno davvero colpito la nostra sensibilità etica e civile.

Ma c'è qualcosa che non riesco a capire: perché produrre emozioni su questo punto, per dire che noi, in quanto non puniamo la pornografia, non puniamo i casi come quello della ragazzina olandese di sei anni? Lo sfruttamento di una bambina di sei anni, la violazione della sua autonomia sessuale, sono già puniti. Andiamoci a leggere gli articoli 609-bis e 609-ter del provvedimento al nostro esame! Sono reati già puniti. Non è mica detto che, se non si punisce, come vuole Casini, la pornografia, i casi come quelli della bambina Thea siano ammissibili, siano socialmente legittimati! Ma chi lo afferma? E se mi si dice «ma io voglio punire la pornografia soltanto nella misura in cui incita alla violenza sessuale», non posso che rispondere (se ne parlava poco fa con il collega Rodotà): vogliamo punire anche tutte le rappresentazioni e messaggi pubblicitari, filmici e di stampa, che hanno per oggetto la guerra, la violenza armata, in quanto incitamento alla guerra e alla violenza?

Mi ricordo che lo ha detto anche Rodotà nella passata legislatura: sul ruolo di questa pornografia, di questa rappresentazione della violenza, sia essa sessuale o no, i sociologi non sono d'accordo. Non si sa se agisca come incentivo o come ca-

tarsi. Ed allora che cosa vogliamo dire? Bisogna punire tale rappresentazione della violenza, sia essa sessuale o no, sul presupposto non dimostrato che incita alla violenza comportamentale degli spettatori, oppure non esiste al riguardo un problema — e non è piccolo — di libertà di stampa e di espressione da tenere presente? E se diciamo ciò, forse che depenalizziamo qualsiasi comportamento di sfruttamento violento di qualsiasi soggetto, minore o non minore? La bambina Thea sarà tutelata penalmente da coloro, anche i suoi genitori, che l'hanno sfruttata. Ma la modella che in qualche modo presta il suo corpo, oggetto, in questo caso, di sfruttamento pornografico, lo fa in piena libertà di consenso. Lì il reato contro la persona, io, da tecnico del diritto penale, come modestamente sono (e lo è anche il collega Casini), non lo vedo (mentre il collega Casini, forse per una ossessione, lo vede). Io dico che bisogna razionalizzare, e non emotivizzare il nostro discorso. E dunque la prima istituzione a tutela della liberazione della donna sta nella penalizzazione di ogni rapporto sessuale non basato sul consenso.

Un secondo aspetto è quello che riguarda la procedibilità. Personalmente, come ho scritto e ho detto da tante parti — e dunque è inutile che lo nasconda —, sono stato sempre contrario ad un certo uso totalitario del processo, ad una insensibilità per la riservatezza della donna, che avevano accompagnato molti degli argomenti usati a favore della procedibilità d'ufficio. Ma basta ricordare quanto disse il collega Rodotà, nella scorsa legislatura, e quanto ha detto in quest'occasione il collega Mannuzzu, affinché quanto meno il tema della procedibilità d'ufficio sia depurato da argomenti falsi o fasulli. E questa, secondo me, è una conquista della riflessione collettiva. Si tratta di misurarsi con queste motivazioni, che sono quelle congrue.

Ebbene, io credo che — ed è questo il discorso che mi preme fare, anche se forse è un po' sottile — la procedibilità d'ufficio sia lo strumento adeguato, pro-

prio per le motivazioni che ne sono state date in modo congruo, per quel vecchio tipo di violenza sessuale, proprio della società patriarcale e da questa rimosso e sommerso e che la procedibilità d'ufficio farebbe emergere; ma che sia meno adeguato rispetto al nuovo tipo di violenza sessuale, proprio della società urbana, secolarizzata e laica: società che, tuttavia, convive con la precedente; e da qui, dunque, l'ambivalenza della scelta ed il suo dramma.

Ma quello che non potrei accettare sarebbe l'opinione di chi ritenesse — ecco lo stravolgimento che veramente non potrei accogliere — una buona legge quella che introducesse il principio della procedibilità d'ufficio, ma accantonasse il terzo strumento istituzionale a tutela della libertà sessuale: la legittimazione processuale dei movimenti collettivi. Allora veramente uscirebbe da qui una legge la più distante possibile dalle motivazioni storiche che l'hanno ispirata. Non c'è dubbio, infatti, che la legittimazione processuale dei movimenti collettivi sia per così dire l'espressione istituzionale specifica del moto di liberazione sessuale, del costume nuovo che pone al centro l'autodeterminazione del proprio sesso e del proprio corpo, facendone un valore collettivo ed inserendolo nel processo, consentendo che sia gestito dagli enti esponenziali di tale valore.

Ci vogliamo scandalizzare perché entra nel processo, come parte, un interesse collettivo che non è quello privato, della vittima o dell'imputato, né quello pubblico del pubblico ministero? Ma come? Non abbiamo discusso per anni di nuovo rapporto tra Stato e società, quindi tra sfera della politica e sfera delle spontaneità comportamentali della gente, (sfera dei mondi vitali, come si dice?) Non diciamo che bisogna rompere la sclerosi delle istituzioni, che bisogna superare il fossato che ci divide da ciò che di positivo pullula nella società? E poi, non vogliamo introdurre nella istituzione del processo qualcosa che rappresenti questo pullulare? Non vogliamo riconoscere che c'è un rapporto nuovo da instaurare tra

Stato e società pluralista? Perché lo Stato, che io sappia, anche nella concezione weberiana, è il monopolista della violenza pubblica, ma non certo il monopolista della comunità, come pretendeva Casini poco fa! Per quale motivo la comunità, anche nel processo, non potrebbe essere rappresentata da altri se non dal pubblico ministero? Dove sta scritto?

Ecco, allora, che questo è un indice del nuovo, del rapporto nuovo tra istituzioni, in questo caso processuali, e movimenti. Perché, collega Felisetti e collega Casini, si tratterebbe di rinviare questa novità qualificante al codice di procedura penale? Perché non bisogna sperimentare riforme settoriali e anticipate in materie specifiche? Cioè, dare una legittimazione veramente di parte processuale a questi movimenti, qualche cosa di diverso, con un congegno che è abbastanza nuovo e interessante e che si potrà poi meglio registrare quando il codice di procedura penale — speriamo presto — vedrà finalmente la luce? Perché?

Se io, forse con un tono un po' troppo appassionato, ho detto che era necessario ancora intervenire — e spero che altri lo facciano in questo senso —, l'ho fatto per evitare quello che, a mio avviso, sarebbe uno stravolgimento dello spirito di questo testo unificato che molti interventi della maggioranza, cosiddetta astensionista, mi fanno ritenere come possibile, purtroppo, ma sicuramente non auspicabile (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Pedrazzi Cipolla. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghe e colleghi, è già stato ricordato che ci troviamo in quest'aula per la seconda volta a distanza di sette anni dalla presentazione della prima proposta di legge del gruppo comunista contro la violenza sessuale.

È trascorso un anno dall'avvio dell'esame in Commissione giustizia dei pro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 1984

getti di legge presentati in questa nona legislatura: un tempo, quello intercorso dal 28 settembre 1983 ad oggi, sicuramente ragionevole, o almeno così io lo reputo, se si tiene anche conto delle leggi discusse ed approvate dalla nostra Commissione in sede legislativa e di quelle che la Commissione giustizia ha portato all'esame di quest'Assemblea. Ne ricorderò solo due: la legge delega per il nuovo codice di procedura penale e la legge sulla custodia cautelare.

Un periodo di tempo — anch'io lo sottolineo — che poteva essere sicuramente più breve, e lo dico senza polemica e senza recriminazioni, se si fosse valutata con serenità la proposta avanzata dal nostro gruppo, cioè quella di applicare la procedura prevista dall'articolo 107 del regolamento della Camera; una proposta, quella del gruppo comunista, che partiva e teneva conto della consapevolezza di ciò che aveva drammaticamente diviso i gruppi parlamentari nella precedente legislatura, ma che teneva conto e procedeva — lo abbiamo detto più volte e desidero ribadirlo per correttezza — da quanto quell'esperienza aveva prodotto nel maturarsi delle singole posizioni nel Parlamento e nel paese, e che voleva sottolineare l'importanza che noi attribuiamo e attribuiamo a questo provvedimento; cioè il significato che questa legge acquistava ed acquista per un più saldo e corretto rapporto dei cittadini con le istituzioni.

Noi riteniamo che possa essere una opinione largamente condivisa, soprattutto in quest'aula, che consolidamento e sviluppo della democrazia si ottengono anche con la capacità del Parlamento di essere più sollecito, più puntuale nell'affrontare quei temi e quelle questioni che segnano qualche volta una divaricazione profonda tra paese reale e paese legale.

È dunque molto tempo che se ne discute, è molto tempo che discutiamo di come punire gli atti di violenza sessuale; ne abbiamo discusso in questo ramo del Parlamento, se ne discusse e se ne discute con passione nella società, tra le forze politiche, culturali e intellettuali, se ne

discute in Italia e fuori dall'Italia. Alcuni paesi europei, nel frattempo, hanno in questi anni rinnovato la loro legislazione in materia e il Parlamento europeo ha affrontato la questione adottando una risoluzione, approvata a Strasburgo nel gennaio di quest'anno, le cui indicazioni, del resto, devono essere fatte proprie dagli Stati membri, tra cui l'Italia: indicazioni e conclusioni che il nostro gruppo condivide pienamente; esso crede infatti che il testo al nostro esame le raccolga al meglio. Ma sono anni che ne discutono — qui voglio ricordarlo anch'io — soprattutto le donne, i loro movimenti, le loro organizzazioni.

Il dibattito di questi anni, il cammino che le donne, con le loro idee e con le loro lotte, hanno fatto percorrere comunque, colleghi, a tutti noi, uomini e donne, sia che abbiano partecipato a questi movimenti sostenendoli attivamente, sia che vi abbiano solo assistito, sia addirittura che li abbiano subiti o anche contrastati, questo cammino ci consente, credo, di poter fare oggi con più ricchezza di elaborazione e contenuti l'analisi della realtà, del resto sempre in movimento, e di essere — ciò mi pare di averlo colto anche dall'inizio di questo dibattito — più compiutamente in grado di dare risposte anche con questa legge alla domanda, sempre alta ed estesa, di costruire nuovi rapporti, di affermare nuovi valori che riconoscono l'interesse dell'individuo, uomo o donna che sia, con tutte le sue esigenze, con tutti i suoi bisogni che formano il suo sistema di vita, anche quotidiana.

Penso quindi che adesso vi sia in tutti noi, e quindi in quest'aula, la capacità di approvare questa legge, ma anche, mi si consenta, di procedere al dibattito e alle scelte del voto conclusivo riflettendo più compiutamente non solo sui problemi che si collegano alla violenza sessuale, su cosa sia questa violenza, leggendo, mi si consenta, non soltanto i certo allarmanti dati statistici, ma guardandola particolarmente sotto tre profili, che reputo fondamentali, e che voglio qui brevemente richiamare. Il primo: cerchiamo di guar-

darla tutti insieme — certo, diceva l'onorevole Felisetti, anche con inconsce resistenze; ho colto l'importanza di quella affermazione —, ma sforziamoci di guardarla tutti insieme dalla parte delle donne, perché, nel suo difficile e contrastato cammino verso l'emancipazione e la liberazione, la donna è venuta assumendo coscienza non solo del proprio diritto a non subire violenza, ma principalmente del proprio diritto di essere soggetto di scelta, ad esercitare un suo diritto di libertà fondamentale che è riconosciuto a tutta l'altra parte della popolazione, quella della disponibilità del proprio corpo. Guardiamola ancora questa legge, ma rispetto alla qualità nuova della violenza singola e di gruppo, che è spesso collegata alla violenza che si esprime contro la crescita della donna, anche perché questo nuovo modo di porsi, questa nuova cultura — ed anche questo lo ricordava, mi fa piacere, un deputato — sovverte la sfera di quel rapporto tra i sessi che è stato spesso imposto e sul quale è stato possibile finora scaricare il peso di tante frustrazioni. È certo un atteggiamento, insito in questa violenza, in un clima più generale che c'è nella nostra società, una violenza che è il frutto di disvalori, quali il disprezzo della vita, della dignità umana, della libertà dell'individuo, in sintesi il disprezzo della centralità della persona umana. Ed infine credo utile — certo con pacatezza, come ci hanno invitato a fare molti colleghi — e necessario guardare di più e meglio a questa legge per le innovazioni che introduce, con un atteggiamento di grande apertura e consapevolezza non solo delle difficoltà e della delicatezza della materia che stiamo trattando, non solo delle resistenze — eppure sono tante! — che si incontrano quando si deve superare il vecchio, ma anche — e questo mi pare decisivo — con la coscienza che la cultura basata sull'emarginazione e la subalternità della donna, così come di ogni essere umano, in questa e in ogni società, e che spesso, purtroppo, ha trovato udienza anche nelle aule dei nostri tribunali, non solo si scontra con quanto è già mutato e

sta mutando nella coscienza della gente, ma è intollerabile — e mi pare importante dirlo in quest'aula — per un paese democratico.

Grande merito del movimento delle donne e della proposta di iniziativa popolare è quello, mi pare, di aver saputo aprire nel paese un dibattito che è andato al di là della discussione fondamentale sul rapporto tra sesso e cultura, che ha investito problemi più ampi in rapporto con il diritto, con l'organizzazione della società, come è stato qui già richiamato in molti interventi, e soprattutto in quello della collega Bianchi Beretta. In questi dibattiti si sono incontrati, lo abbiamo già visto qui, e spesso scontrati, vari ragionamenti, che hanno seguito e seguono percorsi politici, sociali, ideali inevitabilmente diversi: la concezione stessa della donna, il suo essere persona e soggetto di diritto, i valori ed i caratteri stessi della nostra società.

Credo però che la ricchezza di tale articolazione sia stata e sia positiva, se oggi è così estesamente maturato, nella coscienza non solo delle donne, il bisogno di affermare che la sessualità dev'essere vissuta liberamente e pienamente, e che per questo è necessario che si affermino nuovi valori nella stessa società, rapporti interpersonali basati sulla parità e sul rispetto, se è così estesa la convinzione che la sessualità sia un terreno da riconquistare come espressione autenticamente umana, e non come oppressione di un sesso sull'altro.

Con questa maturazione, è cresciuta anche la consapevolezza che la sessualità non può essere esclusa dai fatti sociali, se è vero che anche qui, ancora in questo dibattito, è stato dichiarato che perché possa essere vissuta pienamente e liberamente ha bisogno di un profondo cambiamento dei rapporti sociali, richiede la costruzione di nuovi livelli di civiltà, di una nuova cultura. Io credo che questo processo passi anche — non solo, anche — attraverso la riforma dei codici. Non solo, dicevo: nuovi rapporti, nuova cultura, più alta civiltà sono obiettivi che si raggiungono quando è alta la tensione ideale nel

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 1984

paese, quando il rigore morale è pratica politica generalizzata innanzitutto, me lo si consenta, da chi ha responsabilità di governo nel paese; quando alle leggi di riforma si fanno coerentemente seguire politiche riformatrici; quando, ad esempio, con la legge di parità tra uomo e donna nel lavoro si persegue una politica per lo sviluppo complessivo dell'occupazione; quando alla legge che riforma tutto il diritto di famiglia si abbinano scelte economiche che garantiscano in ogni campo, in ogni componente la famiglia il diritto alla salute, alla casa, alla difesa sociale, all'istruzione.

Mi rendo ben conto, quindi, che più ampio di questa legge è lo spettro dell'azione perché i valori di giustizia sociale, di libertà, di parità di rispetto, che sono il fondamento della nostra democrazia, trovino piena affermazione nella pratica quotidiana della vita di tutti, governanti e cittadini. Di questo abbiamo discusso in questo anno di legislatura, discutiamo e discuteremo nei prossimi giorni, per gli importanti appuntamenti che ci attendono. Ma nella battaglia delle idee, colleghi, per affermarne di nuove, anche le leggi come questa io credo che abbiano un grande valore. Ai codici, al diritto, a noi legislatori, le donne e gran parte del paese oggi non chiedono solo nuove norme, ma una legalità, una affermazione nel diritto che sappia rispondere e riprendere i più alti e più saldi contenuti delle conquiste delle riforme di questi ultimi anni, e che apra la strada, quindi, a nuove possibilità di cambiamento, non ad arretramenti complessivi. Io ritengo che questo sia il punto più importante maturato dal movimento delle donne, la scelta cioè di misurarsi con le istituzioni attraverso la proposta di legge di iniziativa popolare: un confronto che non è stato facile, che non è facile né lineare, ma che deve riguardare e coinvolgere tutti noi, senza pregiudizi ideologici o artificiose contrapposizioni.

Il nostro compito è guardare agli interessi generali del paese, e questi mi sembra saranno realmente difesi se potremo in futuro avvalerci di una legge che

sia un reale strumento di crescita, che scriva nel codice, nel modo di amministrare la giustizia nel nostro paese, quei nuovi beni di cui avvertiamo l'urgenza: nuovi beni che sappiano farci crescere tutti — uomini e donne — sul terreno della politica, del senso della vita, della cultura e della democrazia. Non sembrano queste, colleghe, considerazioni molto lontane dalla concretezza delle questioni che qui dobbiamo affrontare. Mi sembra difficile eludere — il dibattito lo ha dimostrato — o cancellare le idee che sono alla base dei fatti; i fatti della politica che si impongono quando abbiamo di fronte simili questioni. Scelte difficili, complesse, che richiedono una grande tensione ideale e soprattutto impongono — lo sottolineo — una chiara volontà politica e la concretezza di guardare al nuovo da affermare e non al vecchio da difendere.

Del resto, l'importanza della elaborazione che è partita dalla presa di coscienza soggettiva e collettiva delle donne per affrontare le condizioni di subalternità e di sopraffazione che si perpetuano nella nostra società verso i più deboli e i meno tutelati e difesi, la verificiamo di fronte alla violenza sui minori: un tema che rende sempre presente e vivo nella attualità — e quindi ci chiede un costante impegno e confronto politico — quanto ci ha indicato il movimento in questi anni. Partendo dalla questione della liberazione della donna si affrontano temi, valori, idealità che coinvolgono il vivere di tutti noi, uomini e donne, che coinvolgono la sfera privata e quella pubblica.

Il problema dei minori come soggetti di diritto e soggetti di possibili violenze è sicuramente aspetto importante e delicato, anche in questa legge, ed è questione che ci ha impegnato in ampi confronti.

Mi pare sia giusto affermare che la soluzione qui proposta ha rappresentato una scelta di valori molto importante, che merita comunque di essere attentamente, ed io credo positivamente, valutata.

Questo aspetto, colleghi, forse più di ogni altro evidenzia il complesso pro-

blema che sta di fronte a noi legislatori, ieri di fronte alla Commissione giustizia ed oggi di fronte all'Assemblea di Montecitorio: la difesa del diritto alla libertà sessuale in ogni individuo, come scelta che afferma la pienezza della personalità umana, e nel contempo l'impedire, punendo ogni arbitrio, ogni possibile sopraffazione che in molti modi può condizionare e violare tale diritto. Qui si può avvertire, forse meglio che in altri articoli della legge, che lo spazio per affermare queste scelte è molto stretto, che possiamo — anche inconsciamente — sconfinare rispetto ad uno degli obiettivi che ci siamo proposti con questa legge: la tutela ed il riconoscimento della libertà e della autodeterminazione dell'individuo di esprimersi pienamente anche nella sessualità.

Affrontare il tema della sessualità dei giovani è questione estremamente delicata, perché si tratta di definire comportamenti che sono difficilmente oggettivabili. Quale rapporto giuridico, colleghi, deve intercorrere tra la difesa di questa libertà, che va tutelata anche nei minori, e il diritto-dovere dello Stato di espletare la giusta tutela perché i giovani, gli adolescenti, trovino attorno a loro tutti quei supporti che ne sviluppino la coscienza critica, la crescita culturale ed ideale? Quale scelta legislativa, per far crescere e non svilire le singole personalità, con quei valori di nuovi beni per la società di cui parliamo, o almeno di cui io sento profondamente il bisogno?

La portata di questa discussione è certamente chiara a tutti noi; è, del resto, davanti a noi e mortifica le nostre coscienze proprio quanto emerge in queste settimane: le violenze sui minori, la violenza anche tra minori.

Credo che dobbiamo riflettere su quello che queste violenze rappresentano in disvalori complessivi. L'indicazione che io ne traggo è che dobbiamo percorrere decisamente e coerentemente la strada del rinnovo complessivo dell'assetto della società. Così si sconfiggono le sopraffazioni sui più deboli, gli egoismi individuali, le ipocrisie moralistiche, che segnano an-

cora tanti comportamenti sociali ed individuali della nostra società.

Questa consapevolezza, questa maturità sociale e politica è oggi la forza che ci può consentire di esprimere, anche su questo tema, rigore, razionalità e nel contempo grande apertura.

L'emozione che così intensamente ci coinvolge è una motivazione in più per sviluppare un impegno, nelle leggi e nell'azione di Governo, perché le giovani generazioni trovino risposte adeguate ai loro problemi, alle loro domande, ai bisogni che la società di oggi fa loro esprimere.

A me pare, inoltre, di poter dire che, più che di fronte a una contingenza o una straordinarietà di fatti come questi, noi oggi siamo in presenza — pur rendendoci conto della gravità di alcune vicende — di una crescita e di una maturazione del costume che impediscono che questi restino sommersi.

Occorre, quindi, più consapevolezza e più coerenza perché l'azione rivolta ai minori possa essere tale da affermare il cambiamento. In questa età così delicata per lo sviluppo delle persone, il problema della libertà sessuale lo si risolve solo se si sviluppano processi culturali nuovi all'interno della scuola, della famiglia, della società. Dobbiamo superare però anche noi, cari colleghi, forse molte sottovalutazioni — e dobbiamo ricordarcene non solo in questo dibattito, ma anche in altre sedi —, molte resistenze ed anche molte sordità, se è vero che non abbiamo definito, dopo tante legislature, né una legge sull'informazione sessuale nelle scuole, né orientamenti didattici moderni per tutte le scuole del nostro paese.

A me pare che con questo testo noi regolamentiamo con equilibrio tre condizioni: si ritiene violenza presunta ogni atto sessuale compiuto con un minore di anni 14; si eleva questo limite a 16 anni quando questi atti avvengono con chi ha la responsabilità e la vigilanza del minore; si affronta il problema del rapporto fra i minori riconoscendolo lecito quando la differenza di età non superi i quattro anni: ultimo aspetto, questo, che non è

previsto in quasi nessuna legislazione europea.

È sicuramente difficile — e lo hanno provato i membri della Commissione giustizia — legiferare in questo campo. Del resto, molto diverse sono le soluzioni che anche altri Stati hanno adottato in materia. È problematico definire in norme rigide maturazioni soggettive che sono legate a processi sociali molto diversi, al mutamento del costume, alle condizioni familiari e che quindi in quanto tali richiederebbero e richiedono grande flessibilità. Credo però sia doveroso ed utile ragionare su tale differenza di età, ma partendo dal valore che si attribuisce a all'importanza che oggettivamente hanno l'affetto e l'amore nella espressione delle personalità umana e particolarmente di quella di coloro che, come i giovani, si apprestano a costruire, partendo anche da questi rapporti interpersonali così importanti e così nuovi, la loro maturazione, la definizione della loro personalità.

Il testo oggi in esame a me pare risponda complessivamente ai presupposti che ho cercato di delineare. È un testo che affronta con equilibrio la difficoltà e la complessità della materia; che individua importanti linee di riforma del codice; che ha raccolto il contributo di molti colleghi, qualunque sia stata la posizione finale al momento del voto, compresi i colleghi che hanno voluto e saputo impegnarsi su questa materia. Il dibattito che si sta qui svolgendo è senza dubbio un ulteriore ed importante contributo per chiarire dubbi, per far superare le perplessità e le incertezze che ancora permangono, per meglio definire alcune soluzioni. È un testo che rappresenta un punto di approdo valido ed importante, perché tiene conto del grande patrimonio di idee e di proposte avanzate, spesso unitariamente, nella passata legislatura; perché risponde alla domanda di fondo che viene dalla parte più avanzata del paese; perché determina passi avanti anche rispetto alle discussioni fin qui svoltesi; perché induce interventi riformatori sui codici, secondo linee che abbiamo più

volte sottolineato, in quest'aula e altrove.

Non mi soffermerò sui vari punti dell'articolato: condivido quanto è scritto nel testo della relazione e quanto ci ha detto qui l'onorevole Bottari, in apertura del dibattito. Voglio limitarmi a richiamare altre questioni, per poi chiudere rapidamente. Mi riferisco alle tre questioni fondamentali: il tipo del reato, la perseguibilità, il riconoscimento di un ruolo, nel processo, per associazioni e movimenti rappresentativi delle donne.

La violenza sessuale trova, nel testo in esame, collocazione tra i delitti contro la libertà individuale, come hanno spiegato molto bene i colleghi che mi hanno preceduto. Questo è il frutto di una scelta che non solo condivido, ma che ritengo essere oggi, per l'ampio consenso che in Commissione giustizia ha ottenuto, una agevolazione per quel serio e sereno confronto su tutto il testo della legge che è stato invocato fin qui da varie parti politiche.

Il testo propone poi la perseguibilità d'ufficio per i reati in esso definiti. Questo punto ha fatto e probabilmente ancora farà molto discutere, ma io ritengo che la soluzione scelta risponda positivamente al modo in cui oggi si pone la dimensione politica dell'individuo e il rapporto tra l'autodeterminarsi del singolo e l'intervento dello Stato. Sento, inoltre, pressante l'allarme sociale che la gravità dei reati di tale tipo provoca. Questi episodi si pongono oggi non più come fatti privati da vivere nella vergogna, nella paura, nell'ipocrisia, quasi sempre nella solitudine. Condivido l'esigenza — espressa in questo testo e negli interventi che fin qui lo hanno sostenuto — di tutelare e promuovere questo diverso rapporto, di far crescere il cambiamento, non già di proteggere, anche inconsciamente, o di razionalizzare una cultura sociale arretrata. Certo, questo implica — e nella legge è previsto — un profondo cambiamento del processo, delle forme e dei tempi del suo svolgimento.

È da considerarsi valida — ed io sono d'accordo con quanti l'hanno sostenuto — la *ratio* complessiva di questa legge, la

collocazione e la descrizione del reato, la procedibilità d'ufficio e anche la costituzione di parte civile di associazioni e movimenti. A me pare che la modifica sostanziale di uno di questi presupposti non potrebbe portare ad un miglioramento complessivo del testo presentato; e mi riferisco in modo particolare alla costituzione di parte, aggiungendo brevissime considerazioni a quanti hanno già illustrato l'importanza di questa norma.

L'importanza deriva, a mio avviso, dalla considerazione complessiva intorno al carattere delle associazioni e dei movimenti che in questi anni si sono presentati come portatori di interessi collettivi, nell'affermazione di un ruolo ben definito della donna.

È superfluo forse ricordare che è un interesse che abbiamo tutelato, in quanto movimenti, in tanti modi, dalla difesa dei diritti, alla difesa dei servizi, alla difesa del lavoro. La ricca articolazione dei movimenti delle donne ha avuto il merito di aver sviluppato una riflessione collettiva, che individuava nella violenza sessuale l'aggressione non solo all'individuo, ma all'intera collettività. È principalmente dal maturare di queste concezioni che avanza la richiesta oggi, non più fortunatamente solo delle donne, di un nuovo modo di essere nei rapporti interpersonali, delle libertà individuali.

È utile ricordare inoltre quanto è accaduto — non per demonizzarlo — in questi anni nelle aule di molti tribunali, e quanto ha contato la presenza e la solidarietà delle donne e dei loro movimenti, anche per affermare non l'interesse solo della vittima, ma per affermare processi giudiziari diversi che ledevano il rapporto tra la giustizia e grande parte del paese, e ne mortificavano — a me pare — anche una rigorosa applicazione.

La soluzione proposta tiene conto del dibattito sviluppatosi e delle preoccupazioni che anche qui si sono manifestate. Possiamo rivedere ancora la formulazione tecnica di questo articolo, e a me pare che si debba tener conto che tale

formulazione non altera gli equilibri processuali, anche se io credo che occorra dare una giusta dimensione alla storia e ai secoli che ci precedono; ma per usarli, onorevole Casini, per rendere più vivo l'oggi, non per non modificare nulla. Dicevo che la formulazione non modifica gli equilibri processuali, in quanto l'assenso può essere conferito dalla parte lesa ad una sola associazione; mentre, superando i vecchi schemi concettuali che abbiamo discusso in quest'aula quando abbiamo approvato la delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale, si prevede una nuova saldatura tra gli interessi diffusi nella società e gli interessi individuali.

A me pare che questo sia un indirizzo importante, un indirizzo che va affrontato come anticipazione delle riforme. Del resto, la delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale è stata approvata in quest'aula, deve essere esaminata ancora dal Senato, ed è giusto cominciare oggi con questa e con altre leggi. Credo d'altronde che il valore dei processi riformatori nell'amministrazione della giustizia sia particolarmente evidente in queste settimane, in cui stiamo discutendo sull'attuazione delle leggi in questa materia che abbiamo recentemente approvato.

Non è forse vero che abbiamo sentito qui quanto è difficile innovare dentro un vecchio corpo del diritto, e con strutture che richiedono profondi adeguamenti alla situazione attuale, ma anche come è diffusa la domanda di garanzia, di equità, di efficienza della giustizia nella coscienza — io dico fortunatamente — di gran parte del paese? La tutela penale — a me pare — interessa quindi tutta la collettività. Anche per questo noi sosteniamo la costituzione di parte in questa proposta di legge.

Queste, signor Presidente, onorevoli colleghi, le motivazioni di assenso a quelli che sono generalmente riconosciuti come i punti più importanti di questo testo unificato; sono i punti che hanno appassionato il confronto in questi mesi, sono i nodi che hanno impe-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 1984

gnato i lavori della Commissione e che presumo impegneranno — mi auguro serenamente — lo sforzo intellettuale di quanti qui interverranno e le conclusioni a cui andremo.

Le soluzioni proposte ritengo che siano valide, anche se, certo, perfettibili, ma registrano ancora incertezze, legittimi dubbi fra i deputati e fra i gruppi. Io credo e mi auguro — mi è sembrato che il tono finora andasse in questa direzione — che il confronto attuale sappia collegarsi, meglio di quanto non abbiamo saputo fare nel passato, ai processi maturati e a quelli che sono in atto al di fuori di queste aule. I contenuti, lo spirito, il tono di ricerca che qui si sono ampiamente espressi sono sicuramente un dato importante per la positiva conclusione dei nostri lavori.

Credo infine, signor Presidente, onorevoli colleghi, che sia giusto riconoscere che con il cammino culturale, politico e legislativo di questa legge si possa scrivere un pezzo di storia del movimento di emancipazione e di liberazione della donna e — mi si consenta — un pezzo, magari piccolissimo, anche della storia del nostro paese. Gli anni di questo confronto — certo pochi se rapportati ai secoli della storia, ma molti, forse troppi, se collegati all'immediatezza della vita quotidiana delle persone — hanno fatto maturare, io credo, tutti noi. Rileggendo serenamente il percorso compiuto in questi sette anni troviamo la conferma di quanta ricchezza di idee, di valori, di cultura insieme ci siamo appropriati in questo confronto.

Partendo da questo dato importante voglio qui porre una riflessione a me e a tutti noi che rappresentiamo la massima istituzione del paese. Colleghi, quanto hanno contribuito le oggettive incertezze — dico oggettive —, le sordità, perfino alcune ostilità, e comunque i ritardi che insieme, anche se con diverse responsabilità, abbiamo registrato su questo tema (come su altri, del resto) ad aggravare la difficoltà e la crisi dei rapporti dei movimenti delle donne con le istituzioni, proprio — e lo sottolineo, colleghi — nel

momento in cui questi trovavano faticosamente la strada del confronto con noi? Comunque, questa crisi di rapporti, questa frantumazione di energie, con cui noi troviamo difficile consolidare un rapporto, possiamo o no, colleghi, ritenerla, come io credo, un fatto negativo per tutti noi, uomini e donne, società civile ed istituzioni del nostro paese? Pongo a tutti noi questa riflessione perché credo che la risposta che daremo con questa legge possa contribuire a rinsaldare un rapporto importante per la democrazia, perché colma un divario oggi esistente fra la domanda espressa dalla società e la capacità di rispondere positivamente — certo in autonomia — da parte delle istituzioni del nostro paese.

Mi rendo ben conto che le domande che sono espresse oggi nella società sono molte, che ognuna di loro appare prioritaria alle altre e che è difficile fare una scala: giustizia sociale, libertà dal bisogno, lavoro, cultura, pace.

In queste settimane, in quest'aula, avremo modo di confrontare e di verificare, nella discussione sui disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 1985, le risposte che a queste domande si intendono dare, risposte che riguarderanno anche molti dei temi che qui abbiamo sollevato parlando di questa legge. Oggi, però, in questi giorni, è alla legge che dobbiamo dare forma e concretezza. Dobbiamo, quindi, non solo discutere ed approfondire i delicati problemi che il testo propone, ma dobbiamo varare, colleghi, signor Presidente, una buona legge.

Per questo obiettivo, signor Presidente, colleghe e colleghi, su questo terreno i lavori di quest'Assemblea, ancora una volta, potranno contare sull'impegno e la coerenza del gruppo interparlamentare delle donne e di tutti i deputati comunisti (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, per arrivare — mi auguro — alla conclusione della discussione sulle linee generali.

**Trasmissione dal ministro
delle partecipazioni statali.**

PRESIDENTE. Il ministro delle partecipazioni statali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale.

Ai sensi della predetta disposizione detti documenti sono stati deferiti per il parere, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, di intesa con il Presidente della Camera, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 gennaio 1985.

**Stralcio di disposizioni di una proposta
di legge assegnata a Commissione in
sede referente.**

PRESIDENTE. L'VIII Commissione permanente (Istruzione), esaminando la proposta di legge FERRI ed altri: «Nuove norme per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e per la riforma dell'organizzazione e della tutela» (974), ha deliberato di chiedere all'Assemblea lo stralcio dei titoli secondo e terzo con il seguente titolo: «Norme per la riforma dell'organizzazione della tutela dei beni culturali ed ambientali» (974-ter):

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La rimanente parte resta assegnata alla Commissione stessa in sede referente con gli originali pareri e con il seguente nuovo titolo: «Nuove norme per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali» (974-bis).

Per lo svolgimento di interpellanze.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, prendo la parola per annunciare che nella seduta pomeridiana di domani il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale chiederà che venga fissata la data per l'esame di tre interpellanze di una notevole rilevanza.

La prima di esse riguarda la manifestazione svoltasi domenica 9 settembre ad Innsbruck, alla quale hanno partecipato cittadini italiani dell'Alto Adige, sfilando insieme a migliaia di cittadini austriaci armati ed inneggiando alla comune patria austriaca. Erano presenti il presidente di quella Repubblica, il presidente tirolese ed il presidente della provincia autonoma di Bolzano, dottor Magnago. Era presente anche, naturalmente, il fior fiore del terrorismo austriacante degli anni '60, nonché gli assassini di Cima Vallona, condannati in Italia all'ergastolo. Il presidente tirolese ha dichiarato alla televisione...

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, la prego di non entrare nel merito.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non entro nel merito, desidero solo motivare le ragioni della nostra richiesta di esame delle interpellanze cui sto facendo riferimento. Con questa manifestazione si voleva far capire agli italiani l'ingiustizia rappresentata dalla frontiera al Brennero.

La seconda interpellanza riguarda l'assurdo atteggiamento del presidente della regione sarda, ex onorevole Mario Melis, il quale ha dichiarato, nella sua qualità di presidente o di designato tale, di voler eliminare dall'isola le basi militari operative installate in virtù di impegni internazionali ed in relazione alle esigenze di difesa dell'Italia: materia sulla quale le regioni non hanno competenza. Vorremmo sapere cosa intenda fare il Governo per rispondere a questa specie di separatismo e di disarmo che tra l'altro, tanto per rimanere in argomento, se non è proprio violenza sessuale è certamente violenza collettiva, violenza ad una nazione.

La terza interpellanza, per la quale chiederemo domani che si fissi la data

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 1984

della discussione, riguarda la decisione a suo tempo adottata, attraverso negoziati tra Governo e sindacati circa il costo del lavoro e la manovra antinflazionistica, per quanto riguarda l'intera categoria dei liberi professionisti. Si vuole chiarezza su questo e si vuole sapere perché si intendano considerare imputati tutti i liberi professionisti.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, la Presidenza si farà carico di interessare il Governo.

**Annunzio di interrogazioni,
di una interpellanza e di mozioni.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, una interpellanza e mozioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
delle sedute di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani:

Mercoledì 3 ottobre 1984, alle 11,30 ed alle 16,30:

Ore 11,30:

Seguito della discussione dei progetti di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE — Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (1).

BOTTARI ed altri — Nuove norme a tutela della libertà sessuale (80).

GARAVAGLIA ed altri — Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (91).

TRANTINO ed altri — Nuove norme sui delitti sessuali contro la libertà e la dignità della persona (392).

ARTIOLI e FINCATO GRIGOLETTO — Nuove

norme penali in materia di violenza sessuale (393).

CIFARELLI ed altri — Modificazioni delle norme in materia di delitti contro la libertà sessuale (601).

ZANONE ed altri — Norme sulla tutela della libertà sessuale (969).

— *Relatore:* Bottari.

Ore 16,30:

1. — *Interrogazioni ex articolo 135-bis del regolamento.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE — Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (1).

BOTTARI ed altri — Nuove norme a tutela della libertà sessuale (80).

GARAVAGLIA ed altri — Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (91).

TRANTINO ed altri — Nuove norme sui delitti sessuali contro la libertà e la dignità della persona (392).

ARTIOLI e FINCATO GRIGOLETTO — Nuove norme penali in materia di violenza sessuale (393).

CIFARELLI ed altri — Modificazioni delle norme in materia di delitti contro la libertà sessuale (601).

ZANONE ed altri — Norme sulla tutela della libertà sessuale (969).

— *Relatore:* Bottari.

La seduta termina alle 21.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI**

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 1984

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONI ANNUNZIATE****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**GRASSUCCI, BELLINI E ANTONEL-
LIS.** — *Al Ministro dell'agricoltura e del-
le foreste.* — Per conoscere - premesso
che:

l'area pontina e più in generale
quella laziale appare in grado di svilup-
pare una produzione bieticola superiore
assicurando nel contempo una migliore
resa qualitativa;

al contrario il piano bieticolo-sacca-
rifero approvato dal CIPE il 7 marzo
1984 di fatto penalizza tale bacino di pro-
duzione e prospetta la chiusura dello sta-
bilimento di trasformazione di Latina
scalo;

al termine dell'attuazione del piano
tutta l'area tirrenica risulterebbe assur-
damente sprovvista di un qualsiasi zuc-
cherificio;

tale situazione sconvolgerebbe l'equi-
librio colturale esistente nella piana pon-
tina e nelle zone ricordate determinando
processi di crisi anche per le produzioni
considerate alternative alla bietola;

con risoluzione approvata il 26 lu-
glio 1984 la Commissione agricoltura ha
impegnato il Governo a rinegoziare in
sede comunitaria le quote di competenza,
a riesaminare il piano di ristrutturazione
degli stabilimenti industriali e a dare
rapida attuazione alla RIBS;

le iniziative promosse in merito dal
Ministro dell'agricoltura.

Gli interroganti inoltre chiedono di sa-
pere se il Ministro non ritenga necessa-
rio ed urgente:

1) garantire gli stanziamenti neces-
sari per rendere operante la RIBS;

2) ridefinire i bacini di produzione
in modo da garantire allo stabilimento
di Latina le quote sufficienti;

3) dar vita assieme alla regione La-
zio ed agli altri soggetti interessati ad
una struttura societaria capace di gestire
e rilanciare lo stabilimento zuccheriero
di Latina scalo;

a) sostenere, in accordo con la re-
gione Lazio, la coltivazione delle nuove
quote di produzione a partire dalle azien-
de pubbliche quali: Maccarese, Santo
Spirito ed altre. (5-01104)

**FAGNI, MINOZZI, CAPECCHI PALLINI,
GABBUCCIANI, FERRI E BOSI MARA-
MOTTI.** — *Al Ministro della pubblica istru-
zione.* — Per conoscere - premesso:

che vi sono nella provincia di Firenze,
ma anche altrove, scuole carcerarie inseri-
te nei riformatori giudiziari e negli Istituti
di orientamento maschile;

che per insegnare in queste istituzioni
occorrono titoli di professionalità specifi-
ca, cioè il titolo di scuola carceraria o il
diploma di scuola magistrale ortofrenica;

considerata la particolare situazione
socio-psicologica in cui avviene l'atto edu-
cativo -

per quali ragioni non si tiene conto
del possesso di entrambi i titoli, o di al-
meno uno, nell'assegnazione del posto;

se è a conoscenza che in molti casi
l'autorità carceraria, che ha responsabilità
interna agli istituti di rieducazione e di
pena, preferisce non aprire i corsi piutto-
sto che affidarli a personale non qualifi-
cato;

se il Ministro non ritiene che tutto
ciò nuoccia gravemente ai soggetti destina-
tari del servizio. (5-01105)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FIORI. — *Ai Ministri per l'ecologia, per il coordinamento della protezione civile, della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se sono al corrente del gravissimo fenomeno delle « piogge acide » che stanno distruggendo il nostro patrimonio boschivo alterando l'equilibrio ecologico di tutto il territorio nazionale;

se risponde al vero:

a) che l'indice di acidità dei campioni di pioggia prelevati ha ormai superato in Italia il limite di guardia anche in conseguenza del fatto che saremmo al secondo posto nel mondo per la produzione di anidride solforosa;

b) che tale indice di acidità colpisce non solo le piante ma anche la vita animale presente nei corsi d'acqua dolce e nei laghi, alterando e compromettendo i processi di sviluppo di molte specie di pesci, infiltrandosi inoltre in quegli organismi che costituiscono i primi anelli della catena alimentare;

c) che sarebbe in atto anche nel nostro territorio quel diffuso processo di avvelenamento da metalli che in alcuni paesi del nord Europa avrebbe già fatto riscontrare gravi malformazioni in mammiferi di grandi dimensioni;

quale conoscenza abbiano di tale fenomeno e quali rilevazioni e studi siano stati effettuati;

per quali ragioni non è stata data attuazione alla direttiva CEE 80/779 del 15 luglio 1980 che fissa i valori limite per l'anidride solforosa;

quali provvedimenti si intendono prendere per evitare quello che nel corso di alcuni anni potrebbe assumere, specie nelle regioni a più alta industrializzazione, l'aspetto di un vero e proprio disastro ecologico. (4-05781)

POLLICE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il 5 settembre 1984 la Federazione unitaria lavoratori chimici (FULC) e la direzione aziendale della società Pneumatici Pirelli SpA hanno raggiunto un accordo per i dipendenti dello stabilimento di Settimo Torinese per l'estensione dell'attività lavorativa al sabato, accordo imposto ai lavoratori di Settimo con il ricatto dei licenziamenti;

tale accordo prevede la produzione a Settimo Torinese anche di pneumatici « SR » che potevano rappresentare la salvaguardia della produzione dello stabilimento Bicocca di Milano dove migliaia di lavoratori sono stati posti in cassa integrazione guadagni —

se non ritengono che tale accordo costituisca un ulteriore passo nella direzione dello smantellamento della Pirelli Bicocca e sia antitetico, aldilà dell'ovvia autonomia contrattuale delle parti sociali, ad una politica di difesa dei livelli occupazionali;

se non intendano:

1) prospettare un programma organico di sviluppo per il settore gomma nel nostro paese;

2) invitare le parti contraenti l'accordo succitato a riesaminare in sede ministeriale i contenuti dell'accordo stesso;

3) sollecitare il comune di Milano a vincolare le aree sulle quali sorge attualmente lo stabilimento Pirelli Bicocca a produzione industriale. (4-05782)

FIORI. — *Ai Ministri per l'ecologia e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere —

premessi che un altissimo tasso di inquinamento atmosferico dipende dai gas prodotti dai veicoli a motore e che la CEE con direttive 70/220, 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 72/306, 77/537, 78/611, 82/884 ha dettato prescrizioni per

l'omologazione dei veicoli a benzina diesel, ha stabilito i valori ammissibili per l'ossido di carbonio, per gli idrocarburi e gli ossidi di azoto, ha determinato il tasso di riduzione del tenore di zolfo dei tipi di gasolio, ha fissato il limite massimo del tenore di piombo della benzina super, ha definito i tipi di apparecchiature, le condizioni e il metodo per la misurazione dei fumi, e ha fissato il valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera;

considerato che in Italia tali prescrizioni non risultano rispettate -

1) quali di queste direttive siano state applicate integralmente e quali no;

2) le ragioni che hanno determinato tale grave inadempienza dell'Italia rispetto alle direttive comunitarie su argomenti di così rilevante importanza;

3) quali provvedimenti si intendano prendere perché siano integralmente rispettate le suddette direttive;

4) quali misure saranno predisposte per un controllo generalizzato a tutti i veicoli a motore affinché l'inquinamento atmosferico dovuto ai gas di scarico dei motori sia rapidamente ridotto nei limiti indicati dalla CEE. (4-05783)

FANTÒ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso che:

in un'ampia zona del comune di Reggio Calabria (Rosario Valanidi, Oliveto, Trunca, ecc.), del comune di Motta S. Giovanni (Serro Valanidi) e del comune di Montebello Jonico (Fossato) non esiste alcuna ricezione televisiva e quindi non si riesce a prendere né le reti nazionali né quelle private;

più volte i cittadini di queste zone - che pagano puntualmente il canone di abbonamento - hanno chiesto l'intervento della RAI-TV, anche con petizioni - senza riuscire ad ottenere alcun miglioramento del servizio -

se non ritenga di dover dare disposizioni perché venga installato al più presto un trasmettitore delle tre reti nazionali nelle zone suddette. (4-05784)

ZANINI E RONZANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

il militare di leva Cau Wladimiro residente a Biella (Vercelli) in via Macallè 10, in forza alla compagnia comando e parco del secondo battaglione Genio Minatori alpini di Bolzano, si è rotto un piede mentre usciva dallo spaccio;

in seguito a ciò, dopo essere stato ricoverato nell'infermeria della caserma, veniva trasferito all'ospedale militare di Bolzano dove gli veniva riscontrata la rottura e, successivamente, su richiesta dell'interessato, veniva inviato all'ospedale civile e in quella sede sottoposto ad intervento chirurgico e quindi ingessato;

dopo essere stato dimesso dall'ospedale civile e avere pernottato per una notte all'ospedale militare ritornava nell'infermeria della caserma;

una volta giunto in infermeria, trovandosi nella necessità di disporre di stampelle si sentì rispondere che non gli sarebbero state assegnate poiché tale fornitura non era a disposizione, tanto è vero che per poter spostarsi autonomamente l'interessato ha dovuto acquistarsele -

cosa intende fare per affrontare il caso specifico e più in generale i problemi inerenti la condizione dei militari di truppa per offrire loro un'assistenza adeguata e in grado di garantire un pieno recupero fisico-psichico. (4-05785)

PALMIERI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere - premesso che:

l'interrogazione del 29 agosto 1984 riguardante la situazione dello stabilimento di Recoaro Terme (Vicenza) non ha

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 1984

ricevuto risposta nonostante la urgenza che tale situazione richiede;

in data 25 settembre 1984 il consiglio comunale di Recoaro Terme (10 voti a favore e 9 astenuti) ha votato un ordine del giorno fortemente critico rispetto all'attuale dirigenza della « Recoaro S.p.A. » chiedendo una svolta nella gestione dello stabilimento -

1) quali sono stati i criteri economici e tecnici, ed attraverso quali gare ed offerte gli amministratori della « Recoaro S.p.A. » sono pervenuti alla decisione di affidare l'intera gestione della pubblicità per l'anno 1984 (circa 5 miliardi) alla agenzia denominata « PARK s.r.l. » di Milano (con capitale di 80 milioni);

2) se risulta vero che il presidente, l'amministratore delegato, il direttore commerciale della « Recoaro S.p.A. » - unitamente ad alcuni loro familiari - si siano recati a Los Angeles nel periodo dei giochi olimpici, spesi dalla suddetta agenzia PARK;

3) se risulta vero ed eventualmente in base a quale normativa, che al presidente e all'amministratore delegato della « Recoaro S.p.A. » siano stati raddoppiati i compensi portandoli a 60 milioni annui a cominciare dal corrente anno;

4) se intende intervenire presso i dirigenti EFIM affinché vengano accertati gli interrogativi posti. (4-05786)

MATTEOLI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, per gli affari regionali e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso che la Cassa di risparmio di Volterra (Pisa) ha stanziato un miliardo di lire, destinandolo a finanziamenti agevolati fino a 10 milioni di lire al tasso di interesse dell'8 per cento, da rimborsare in cinque anni, mediante rate mensili di lire 20.276 (pari a lire 675 al giorno), a favore di coloro che vorranno restaurare le facciate delle case, le mura storiche, come gli infissi contemporanei ricadenti nel prestigioso centro storico dell'antica cittadina etrusca;

constatato lo sfascio dei centri storici di tutte le città italiane -

se si intenda estendere la lodevole iniziativa della Cassa di risparmio di Volterra a tutta l'Italia, e quali iniziative intendano prendere al riguardo. (4-05787)

MATTEOLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se è vero che il compartimento delle ferrovie dello Stato della Toscana ha inviato numerosi tecnici ad ispezionare la galleria « Il Romito », situata nel tratto ferroviario Quercianella-Ardenza (provincia di Livorno);

se è vero che i tecnici di cui sopra hanno predisposto una relazione dalla quale si evince che la galleria « Il Romito » è pericolosa a causa dell'erosione del mare che ha provocato gravi smottamenti;

quali provvedimenti intenda prendere per dare assoluta garanzia di praticabilità alla linea ferroviaria. (4-05788)

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se risponde a verità che la quota azionaria SIV (società italiana vetro), appartenente all'EFIM, sia stata rilevata dall'ENI per passarla poi alla multinazionale « Saint Gobain »;

quale sia, nel caso la notizia risponda a verità, il costo dell'operazione. (4-05789)

MATTEOLI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale fondamento al Governo risulti avere la temeraria accusa lanciata da Eugenio Scalfari, dalle colonne della *Repubblica*, a Silvio Berlusconi, secondo la quale i denari impiegati per l'acquisto e la costruzione

del grande impero televisivo (Canale 5, Italia 1, Retequattro), provenendo dalla raccolta di fondi attraverso il metodo « porta a porta », altro non sarebbero che denari sporchi, riciclati, provenienti dai sequestri e dal traffico di droga;

per sapere se il Governo non ritenga che questo grossolano tentativo di criminalizzare i cosiddetti titoli atipici di investimento persegua finalità politiche destabilizzanti. (4-05790)

ORSINI GIANFRANCO E COMIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

gli eventi alluvionali del 1966 ebbero per l'abitato di Cencenighe in provincia di Belluno, conseguenze disastrose con distruzione di numerosi fabbricati e opere pubbliche;

ciò si verificò soprattutto per la violenza delle acque del torrente « Biois » che non poterono trovare sfogo data la conformazione dell'alveo che attraversa il paese;

in conseguenza dei citati avvenimenti la massa dei detriti trasportati a valle, elevò notevolmente il letto del corso d'acqua tanto che la luce del ponte, posto sulla statale n. 203 in pieno centro, si è ridotta notevolmente e continua a diminuire ad ogni, anche modesto acquazzone, tanto che è stato raggiunto un limite talmente ristretto da rendere costantemente precaria la situazione;

basta un po' di ramaglia, trasportata dall'acqua anche in occasione di un deflusso non eccezionale, perché sotto il ponte citato si formi una barriera naturale con conseguente deviazione delle acque in mezzo all'abitato e pericolo per la stabilità del manufatto da troppo tempo oggetto di sollecitazioni eccessive;

il Compartimento ANAS di Bolzano è edotto della gravità della situazione, accertata con opportuni sopralluoghi, ed ha proposto alla superiore direzione l'esecuzione delle necessarie opere;

il protrarsi di una tale condizione comporta reale pericolo per l'abitato e per la incolumità dei cittadini —

se non ritenga di disporre affinché, con la dovuta urgenza, sia provveduto al rifacimento del ponte ed attuati i lavori necessari a garantire la sicurezza delle popolazioni. (4-05791)

PETROCELLI, FERRI, CIAFARDINI, BOSI MARAMOTTI E BIANCHI BERETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere: —

ricordato che in data 27 febbraio 1984, il Ministro in risposta ad una analoga interrogazione, ebbe a sostenere che i ritardi in ordine allo espletamento dei concorsi ordinari e riservati per preside di Liceo artistico e di Istituto d'arte, previsti dalla legge n. 928 del 1980, erano dovuti a « vicende giurisdizionali »;

visto che nella stessa occasione venne ribadito l'impegno del Ministero a dare al più presto corso alle formalità concorsuali;

rilevato che da quella data la categoria è ancora in attesa di una decisione definitiva in merito;

considerato che per la scuola media di primo e secondo grado e per l'università i rispettivi concorsi sono già stati espletati o sono in corso di espletamento e rilevato che è rimasta la sola istruzione artistica ai diversi livelli (Licei artistici, Istituti d'arte, Accademie di Belle Arti, Conservatori di musica) ad attendere i bandi per il personale direttivo, lasciando così tale delicato settore e il personale interessato in una pericolosa situazione di precarietà in assenza anche di chiare motivazioni politiche o giuridiche;

valutato il permanente clima di insoddisfazione e le diffuse forme di agitazione che pervadono la vita interna dei suddetti istituti —

se sono state prese o si intendono prendere iniziative da parte del Ministero per acquisire in tempi brevi il parere del

Consiglio di Stato sul numero effettivo dei posti disponibili e sulla quota di riserva;

se l'Ispettorato per l'istruzione artistica ha predisposto in tempo gli atti relativi affinché si possa procedere rapidamente all'espletamento dei concorsi ordinari e riservati;

se, alla base del ritardo di ben quattro anni nell'attuazione del disposto della legge surrichiamata, vi sono responsabilità singole o collettive. (4-05792)

RONCHI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza del progressivo degrado ambientale nel quale si trova il fiume Magra in provincia di La Spezia, in particolare nel tratto che va dalla piana di Santo Stefano alla foce;

2) se è a conoscenza che le sponde del fiume Magra stanno divenendo ogni giorno di più un ricettacolo di detriti e di scarichi industriali, in particolare di residuati da fusione, di segatura di marmo, di lana di vetro e di amianto o simili;

3) se è a conoscenza della presenza di fanghi colorati sulle sponde del fiume Magra derivati presumibilmente da residuati di segherie di marmo;

4) se corrisponde a verità la notizia che esiste fondato pericolo di inquinamento della falda idrica con conseguente grave pericolo per la stessa salute dei cittadini;

5) quali provvedimenti concreti ed urgenti intende assumere per porre termine al degrado del fiume Magra e per tutelare l'equilibrio ambientale e la stessa salute degli abitanti della Val di Magra. (4-05793)

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponde al vero che gli archivi notarili di Genova sono in una situazione

di grave disorganizzazione, con centinaia di atti notarili giacenti a terra invece di essere accatastati;

se esiste in questi uffici il rispetto dei vari ruoli e delle qualifiche, e se è stato definito il regolamento interno;

se corrisponde al vero che c'è una penuria di direttivi, per cui gran parte dei compiti che costoro dovrebbero svolgere sono scaricati sugli impiegati della carriera esecutiva, che così trascurano i doveri che gli sono propri in qualità di archivisti;

se le ispezioni sul notariato sono effettuate in numero congruo e in maniera approfondita;

quali provvedimenti intende adottare qualora la situazione qui descritta corrispondesse a verità. (4-05794)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nel 1982 la Banca Nazionale del Lavoro ha ceduto il pacchetto di azioni Acqua Marcia che deteneva, pari al 13 per cento del capitale sociale della società, alla ISTIFID di Milano;

in ossequio all'articolo 5 della legge del 30 giugno 1974, n. 216, istitutiva della CONSOB, la BNL, la ISTIFID o la stessa Acqua Marcia, avrebbero dovuto comunicare il passaggio del pacchetto azionario e l'effettivo acquirente;

a tutt'oggi la norma di legge sopra ricordata non è stata rispettata tant'è che gli oltre 3 milioni di titoli, già venduti dalla BNL, continuano ad essere intestati alla stessa BNL —

come mai non si è ancora provveduto da parte degli organi di controllo a far rispettare la legge e quali sono le spiegazioni date dagli interessati per questo « ingiustificato » ritardo. (4-05795)

FAGNI, ZANINI, CERQUETTI, BARACETTI, PALMIERI, GATTI E MARTELOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

il gruppo comunista ha presentato molte interrogazioni su incidenti gravi, anche mortali, che occorrono a giovani militari e ufficiali in servizio di leva;

molte famiglie chiedono da tempo giustizia rispetto all'iter lento e spesso non concluso di procedimenti tendenti a far luce sulle cause degli eventi che colpiscono i loro congiunti;

le risposte date a interrogazioni precedenti non sono mai state né esaustive né soddisfacenti —

se si intenda procedere immediatamente ad una indagine per chiarire la dinamica dell'incidente nel quale hanno perduto la vita tre militari ad Udine;

quali iniziative si intendono assumere per accertare:

se erano state rispettate le norme di sicurezza;

se la capacità e la conoscenza professionale dei giovani era tale da consentire di affidare loro un lavoro ad alto rischio. (4-05796)

FAGNI, ZANINI, CERQUETTI, BARACETTI, PALMIERI, GATTI E MARTELOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che le ragioni che inducono il gruppo comunista a presentare interrogazioni su fatti luttuosi che coinvolgono giovani militari e sottufficiali di leva sono dipendenti dalla frequenza che caratterizza questi avvenimenti — quali provvedimenti sono stati presi per accertare la dinamica dell'incidente mortale occorso ad un giovane militare colpito dal calcio di un cavallo e se erano stati presi provvedimenti cautelativi a tutela dell'incolumità di coloro che erano stati preposti a quel particolare lavoro con gli animali. (4-05797)

COLOMBINI E CIOCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che il tribunale per i minorenni di Roma presenta una organizzazione interna, per la quale i singoli giudici, ad esso assegnati, svolgono il proprio lavoro secondo una competenza territoriale del distretto dell'intero Tribunale;

che, a seguito di vacanza dell'organico risulta scoperto da lungo tempo il posto di giudice, che si occupa delle richieste di adozione dei bambini da parte di coniugi residenti nei Comuni della Provincia di Roma;

che questa vacanza risulta lacunosa ed intollerabile sia per i coniugi richiedenti, che sono costretti a ripetere la domanda di adozione, perdendo, dopo due anni, e il punteggio e l'anzianità, sia per la certezza del diritto, in quanto si determina una grave situazione di incertezza e di disagio negli utenti;

che tale abbandono, da parte del tribunale, circa le istanze ritualmente presentate dai cittadini interessati produce netta, negli stessi, la sensazione di una gestione caotica in questa delicata materia, se non anche il sospetto di una situazione voluta per favorire mere pratiche di raccomandazioni e di favoritismi;

che, per ovviare, anche temporaneamente, a questo pesante disagio il Presidente del tribunale avrebbe potuto o distribuire il lavoro tra gli altri giudici o chiedere l'applicazione temporanea di altro magistrato al Presidente della Corte di appello (iniziative che non risultano essere state intraprese) —

a) in base a quali elementi organizzatori, sia superabile la vacanza, innanzi indicata;

b) se risulti al Ministro che siano state intraprese dal presidente del tribunale, presso gli organi e i soggetti competenti, iniziative rivolte ad ovviare all'assenza del giudice, da lui designato come territorialmente competente per le

adozioni, le cui istanze provengano dai cittadini della provincia di Roma, in attesa della copertura dell'organico da parte del Consiglio superiore della magistratura;

c) qualora quanto denunciato dai cittadini corrisponda a verità, se il Ministro sia a conoscenza dei motivi per cui il presidente del Tribunale in virtù dei suoi poteri non ha provveduto ad una copertura provvisoria del posto resosi vacante;

d) quando è prevedibile che sarà coperto il posto resosi vacante;

e) se il Ministro, è stato informato di questa vacanza e come è intervenuto, per quanto di sua competenza, per porvi al più presto rimedio.

Infine, in riferimento ai requisiti richiesti per l'adozione, si chiede di conoscere quali opportuni provvedimenti il Ministro intenda adottare per evitare che, con lo sbarramento biennale delle domande, ci si trovi da parte dei richiedenti, da un lato, nella necessità di riproporre la istanza e, dall'altro, nella condizione di potersi vedere, verisimilmente, esclusi dall'assegnazione di un minore solo per l'effetto del decorso del tempo, e cioè per una circostanza imputabile unicamente a disfunzioni organizzative e burocratiche, con la conseguenza di vedersi scavalcati da soggetti che hanno presentato domande più recenti. (4-05798)

SCOVACRICCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'Amministrazione della pubblica istruzione a dipendere dalle graduatorie degli abilitati per il conferimento delle supplenze '84-'85 e '85-'86 i concorrenti delle province di Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste, che avevano superato tutte le prove di discipline giuridiche ed economiche per la classe di concorso XXV di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1982, conclusi il 4 settembre 1984.

Considerato che gli interessati avevano provveduto a notificare alle competenti autorità scolastiche la loro posizione entro il 9 settembre 1984, condizione rilevante questa, secondo le ordinanze ministeriali 16 marzo 1984, 20 aprile 1984 e 23 luglio 1984, per essere inclusi nelle suddette graduatorie e tenendo conto altresì che l'esclusione, non imputabile a loro inadempienze, contrasta con la normativa in vigore e risulta gravemente lesiva dei loro interessi, l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti intenda assumere per rendere loro giustizia con l'urgenza che il caso richiede, reintegrando nelle graduatorie e riconoscendo la decorrenza giuridica delle nomine a ruolo a partire dal 9 settembre 1984, attesa la residua possibilità temporale di provvedervi. (4-05799)

SCOVACRICCHI. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che, tra gli altri, l'Associazione per la famiglia « International Adoption » ha prodotto richiesta ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia volta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che in data 14 febbraio 1984 la Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri ha dichiarato la sua disponibilità ad esaminarla attentamente, rendendo noto che stavano per essere definiti i criteri della decisione;

premessi altresì che il provvedimento invocato, oltre a premiare l'impegno di associazioni benemerite nel delicato settore delle adozioni, soddisferebbe le legittime speranze di tante coppie in attesa, spesso da molto tempo, di estendere e rafforzare la loro unione affettiva —

se e quali decisioni siano state adottate in proposito e se non ravvisino eventualmente la necessità di accelerarne le procedure. (4-05800)

PASTORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di concessione dei benefici, previsti dalla legge n. 36 del 5 febbraio 1974, del signor Elio Rabatti, nato a Dicomano (Firenze) il 15 giugno 1914 e residente a Savona via Nizza 130/10 (pratica inoltrata in data 9 febbraio 1977).

L'interrogante fa presente che il signor Elio Rabatti è stato alle dipendenze della società Ilva (con sede a Savona) a decorrere dal 22 luglio 1935 e che lo stesso è stato licenziato in data 18 novembre 1954 per rappresaglia politica. (4-05801)

FANTO E PIERINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere, premesso che nei giorni scorsi l'archivio-deposito del Provveditore agli studi di Reggio Calabria è stato completamente distrutto da un incendio —

se abbia validità l'ipotesi di natura dolosa avanzata da più parti;

se corrisponde al vero l'ipotesi avanzata su organi di stampa che con l'incendio ci si proponesse di compiere un

atto intimidatorio nei confronti della attuale direzione del Provveditorato;

se sono a conoscenza, dei motivi per cui l'attuale Provveditore ha manifestato giorni addietro la volontà di dimettersi dall'incarico;

la valutazione del Ministro della pubblica istruzione sulla azione di risanamento di un ufficio — come quello del Provveditore di Reggio Calabria — che negli ultimi anni ha conosciuto vari avvicendamenti a livello direzionale in seguito a vicende oscure che hanno turbato il mondo della scuola e più in generale l'opinione pubblica reggina. (4-05802)

FIORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

lo stato di avanzamento dello schema di disegno di legge sullo *status* dei docenti, attualmente al vaglio del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

se nel progetto sia previsto il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio di insegnamento non di ruolo, anche se prestato senza il possesso del titolo di studio prescritto. (4-05803)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GIANNI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

le relazioni sindacali negli stabilimenti « Alfa Romeo » si aggravano sempre di più a causa dell'intenzione dell'azienda di procedere alla messa in cassa integrazione di 2000 lavoratori;

la direzione si rifiuta di applicare la vigente legge sui contratti di solidarietà e al contempo decide di ridurre la produzione di vetture giornaliere con conseguente ridimensionamento occupazionale —

se non intendano intervenire per evitare che un'azienda a partecipazione sta-

tale attivi la Cassa integrazione guadagni senza andare prima ad un negoziato;

se non intendano richiamare l'azienda ad un più corretto atteggiamento che rispetti agli accordi contenuti nel piano strategico concordato con le organizzazioni sindacali e il Ministero delle partecipazioni statali. \ (3-01240)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di malcontento esistente a Fiuggi nell'ambiente commerciale a causa della decisione, avallata dall'amministrazione comunista della cittadina, presa dall'Ente termale di aprire un gigantesco *self-service* per 2000 persone all'interno dello stabilimento, cosa questa che minaccia di mettere in crisi una moltitudine di piccole trattorie quasi tutte a conduzione familiare che traevano dai frequentatori delle terme la possibilità di esistenza. (3-01241)

* * *

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo, per sapere -

premesso che presso l'ufficio istruzione del tribunale di Roma è pendente un procedimento penale contro amministratori e sindaci del Banco di Roma imputati del reato previsto e punito dagli articoli 110, 81 capoverso del codice penale e 2621 e 2640 del codice civile per aver esposto fraudolentemente nelle relazioni ai bilanci dal 1975 al 1982 e nelle scritture dei bilanci stessi, una falsa rappresentazione dei reali rapporti intercorsi tra il Banco di Roma ed i costruttori romani che figuravano di aver acquistato, contrariamente alla verità, con denaro proprio il pacchetto azionario della Società generale immobiliare, omettendo di esporre le reali perdite subite dall'istituto nell'operazione di acquisto e di parziale rivendita del pacchetto azionario di controllo della società, nascondendo agli azionisti e ai terzi le reali condizioni economiche della società e procurando danno al Banco e agli azionisti;

premesso altresì che lo stesso Banco di Roma dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio da parte dell'assemblea dei soci

ne ha depositato in tribunale uno diverso da quello approvato con la correzione con un tratto di penna delle cifre nelle poste della sezione perdite e profitti e non per un banale errore di stampa, come era stato detto in assemblea, dal momento che sia nel bilancio approvato dall'assemblea sia in quello corretto successivamente le somme quadrano perfettamente anche se con una variazione di circa trenta miliardi quasi a voler dimostrare che per le banche la matematica è solo un'opinione;

dato che il Banco di Roma, oltre ad essere sottoposto ai controlli della CONSOB e del servizio di vigilanza della Banca d'Italia, è una banca controllata dall'IRI per oltre il 90 per cento del pacchetto azionario -

quali iniziative intende promuovere per rendere veramente efficaci e penetranti questi controlli bancari in generale, e particolarmente quelli nei confronti del Banco di Roma che sembra essere lo strumento di operazioni « disinvolute » o truffaldine iniziate fin dai tempi di Sindona e proseguite successivamente fino ad oggi a dimostrazione dei giganteschi interessi di carattere anche politico che gli amministratori del Banco di Roma, ed i loro « padrini » debbono servire.

(2-00446)

« STAITI DI CUDDIA DELLE
CHIUSE ».

MOZIONI

La Camera,

preso atto delle conclusioni della « Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse », istituita con la legge 22 maggio 1980, n. 204, come risultano dalla relazione presentata alle Camere il 24 marzo 1982, nonché dalla ampia documentazione allegata;

rilevato che l'inchiesta:

1) ha permesso di far luce su aspetti degenerativi del funzionamento dell'attività bancaria e sulla facilità con la quale fu possibile al Sindona di creare un vasto impero finanziario su basi estremamente fragili, di praticare traffici interni ed internazionali, di creare organismi incrociati per tali traffici, di procedere a fusioni di banche, di fare uso sistematicamente di depositi cosiddetti fiduciari, che hanno reso possibile l'esportazione di denaro in modo occulto;

2) ha accertato che tutto questo non sarebbe stato possibile senza connivenze di ambienti politici, di organi di controllo e di parte del sistema bancario, nonché di relazioni con la finanza vaticana, ed ha quindi posto in evidenza l'intreccio, nocivo per l'interesse collettivo e per la serietà dell'intero sistema bancario, tra sfere importanti del potere ed un avventuriero senza scrupoli, prima e dopo il dissesto;

sottolineato altresì che la Commissione ha avuto il merito di portare a conoscenza del Parlamento i rapporti di Licio Gelli con persone appartenenti alle più alte sfere dello Stato, come risultavano nella indagine sui rapporti Gelli-Sindona-Calvi, pur non avendo potuto, per mancanza di poteri conferiti dalla legge istitutiva, addentrarsi nella ricerca delle connessioni tra l'attività del Sindona, la mas-

soneria, la mafia italo-americana ed i rapporti con la finanza internazionale interessata al commercio della droga.

Nell'esprimere il suo positivo giudizio sull'attività complessiva della Commissione e sulle valutazioni da essa sottoposte al Parlamento, nonché sulle proposte di riforma e di migliore disciplina della procedura per l'inchiesta parlamentare contenute nella relazione conclusiva;

decide di attuare per la parte di sua competenza le proposte di un migliore regolamento della procedura;

invita il Governo

a presentare al Parlamento i disegni di legge occorrenti per rafforzare la vigilanza sull'attività bancaria e la prevenzione e repressione degli illeciti in materia finanziaria.

(1-00086) « ALBERINI, BORGOGGIO, FORMICA, COLUCCI, CRESCO, SACCONI, AMODEO, ARTIOLI, FERRARI MARTE, DIGLIO, CURCI, MANCHINU, MUNDO, ROMANO, SANGUINETI, TRAPPOLI, ZAVETTIERI ».

La Camera,

premesso:

che l'attività svolta dalla Commissione Sindona ha condotto a risultati positivi perché ha portato alla luce in molti suoi aspetti uno scandalo le cui proporzioni e gravità si sono venute vieppiù rivelando, individuando responsabilità politiche, amministrative e morali;

che in particolare è stato ampiamente documentato l'intreccio corruttore fra centri di potere politico e strutture parallele ed occulte, l'inquinamento dei servizi segreti, la capacità penetrante e condizionante della mafia, i legami con il commercio della droga e il riciclaggio del denaro sporco;

che è stato inoltre possibile mettere in evidenza la saldatura sviluppatasi

tra inquietanti aree di poteri antidemocratici con finalità anticostituzionali ed obiettivamente sediziose;

che è stato dimostrato che la vicenda Sindona ha costituito il primo consistente capitolo di una espansione grave e pericolosa di criminalità economica aggressiva e spregiudicata, forte per potenti sostegni interni ed internazionali, e determinata ad inquinare profondamente la vita pubblica del nostro paese;

che ciò è emerso ancora con più forza in relazione ai fatti conosciuti dopo le conclusioni della Commissione d'inchiesta, attraverso le vicende della P2 e i legami con le organizzazioni mafiose;

che dalla ricostruzione attenta dei fatti sono emerse responsabilità politiche e specifiche violazioni di leggi e regolamenti, da parte di vari apparati dello Stato e di enti pubblici;

che in particolare la relazione di minoranza sottoscritta dai commissari dell'opposizione di sinistra ha indicato con grande nettezza che in tutto l'«affare» l'interesse pubblico è stato costantemente mortificato per far prevalere interessi di gruppi privati spregiudicati ed avventuristici che hanno piegato strutture portanti dello Stato ai loro pericolosi e spesso criminali disegni, agevolati da carenze normative;

che l'estradizione di Sindona, per quanto tardiva, può consentire di chiarire i molti punti oscuri ancora rimasti;

impegna il Governo:

1) a riferire alla Camera su tutte le iniziative svolte e su quelle che intende svolgere sulla base delle relazioni della Commissione Sindona e di altre indagini parlamentari e giudiziarie: ed in particolare a riferire sulle misure e sanzioni assunte o che intende assumere nei confronti di quanti, con atti di responsabilità diretta, o con coperture e connivenze, abbiano collaborato o reso possibili le malversazioni e gli altri illeciti di Michele Sindona;

2) a riferire sulle misure assunte, in materia di lotta contro la mafia, alla luce degli stretti collegamenti interni ed internazionali emersi nella relazione Sindona, e in particolare in rapporto alla vicenda del rapimento simulato;

3) a riferire sulle misure assunte, alla luce delle risultanze della Commissione Sindona, in ordine alla vigilanza sulle banche e alle operazioni di riciclaggio del denaro frutto di reati o di illeciti di varia natura;

4) in particolare a riferire sugli ulteriori accertamenti effettuati per individuare le operazioni di esportazione di capitali dall'Italia compiutesi attraverso lo IOR e sulle misure assunte per evitare che lo IOR continui a rappresentare — come le vicende P2 hanno posto in luce — un punto di copertura per operazioni finanziarie nelle quali sono stati coinvolti istituti di credito italiani;

5) a riferire ancora se sono stati effettuati ulteriori accertamenti, con atti e iniziative di propria competenza, per individuare gli esportatori di capitali componenti la nota « lista dei 500 »;

6) a riferire se risulta che siano stati restituiti alla procedura fallimentare i due miliardi versati dalla democrazia cristiana, e se siano state accertate le perdite subite dal Banco di Roma per le operazioni condotte a favore delle banche sindoniane;

7) a riferire se siano già stati attuati, o da attuare, i suggerimenti contenuti nelle relazioni in tema di vigilanza bancaria.

Impegna inoltre il Governo

ad adottare le misure necessarie per tutelare l'incolumità di Sindona e per consentire che sia messo ad immediata disposizione dell'autorità giudiziaria, oltretutto di altri organismi che, in relazione ai loro poteri, chiedessero di interrogarlo.

(1-00087) « OCCHETTO, SPAGNOLI, ZANGHERI, SARTI ARMANDO, ALINOV, CAFIERO, BELLOCCHIO, CRUCIANELLI, PETRUCCIOLI ».